

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

RESOCONTO STENOGRAFICO

541.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIA ELETTA MARTINI

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI
E DEL VICEPRESIDENTE LORIS FORTUNA

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	50309	(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	50312
Assegnazione di disegni di legge a Com- missioni in sede legislativa	50312	(Trasmissione dal Senato)	50331
Disegni di legge:		Proposte di legge (Seguito della discus- sione):	
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	50312	Nuovo ordinamento della scuola se- condaria superiore; testo unificato delle proposte di legge: Almirante ed altri (120); Occhetto ed altri (1053); Mammi ed altri (1117); Fian- drotti ed altri (1149); Tesini Gian- carlo ed altri (1177).	
(Trasmissione dal Senato)	50331	PRESIDENTE 50313, 50314, 50315, 50317, 50318, 50319, 50320, 50321, 50322, 50325, 50326, 50327, 50329, 50330, 50331, 50332, 50338, 50339, 50342, 50344, 50345, 50347, 50348, 50349, 50350, 50351, 50352, 50353,	
Proposte di legge:			
(Annunzio)	50309		
(Proroga del termine a una Commis- sione per la presentazione di una relazione)	50309		
PRESIDENTE . . . 50309, 50310, 50311, 50312			
BONIÑO EMMA (PR)	50310		
LABRIOLA SILVANO (PSI)	50311		

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

PAG.	PAG.
50354, 50356, 50357, 50359, 50360, 50361, 50362, 50367, 50368, 50369, 50370, 50371, 50372, 50373, 50376, 50378, 50381, 50384, 50385, 50386, 50390, 50391, 50392, 50393, 50394, 50395, 50397, 50398	RALLO GIROLAMO (MSI-DN) . . .50329, 50345, 50346
BARBAROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA (PCI) 50397	REGGIANI ALESSANDRO (PSDI) 50360
BASSANINI FRANCO (Misto-Ind. Sin.) 50342, 50344, 50358	ROMITA PIER LUIGI (PSDI) . . .50348, 50392
BATTAGLIA ADOLFO (PRI) 50359	SCALFARO OSCAR LUIGI (DC) 50357
BIANCO GERARDO (DC) 50355	SPAGNOLI UGO (PCI)50359, 50368
BOATO MARCO (PR) 50356	STERPA EGIDIO (PLI) . . 50325, 50329, 50330
BODRATO GUIDO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>50331, 50347	TEODORI MASSIMO (PR) 50332, 50339, 50354, 50368, 50369, 50374
BOSI MARAMOTTI GIOVANNA (PCI) . . . 50388	Interrogazioni:
BOZZI ALDO (PLI)50349, 50351	(Annunzio) 50400
CASATI FRANCESCO (DC), <i>Relatore</i> 50315, 50317, 50319, 50321, 50322, 50325, 50326, 50327, 50329, 50331, 50349, 50350, 50368, 50378, 50381, 50384, 50394, 50395	Risoluzione:
CORLEONE FRANCESCO (PR) . . .50384, 50390	(Annunzio) 50400
CRUCIANELLI FAMIANO (PDUP) 50385, 50393, 50397	Amministrazioni locali:
DEL DONNO OLINDO (MSI-DN) .50314, 50370	(Annunzio di provvedimenti) 50386
FALCUCCI FRANCA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> 50315, 50317, 50318, 50322, 50325, 50326, 50327, 50329, 50330, 50346, 50350, 50374, 50376, 50378, 50381, 50384, 50394, 50397	Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 26 luglio-30 luglio 1982 (Approvazione):
FIANDROTTI FILIPPO (PSI)50385, 50391	PRESIDENTE50398, 50399
GREGGI AGOSTINO (Misto) 50314, 50317, 50320, 50324, 50327, 50328, 50338, 50371, 50378, 50380	RALLO GIROLAMO (MSI-DN) 50399
GUI LUIGI (DC) 50352	TESSARI ALESSANDRO (PR) 50399
LABRIOLA SILVANO (PSI) 50336	Commissione parlamentare d'in- chiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti:
LA LOGGIA GIUSEPPE (DC) 50361, 50370, 50371	(Sostituzione di un deputato compo- nente) 50319
LUCCHESI GIUSEPPE (DC) 50398	Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro:
MELLINI MAURO (PR)50352, 50372	(Trasmissione) 50386
NESPOLO CARLA FEDERICA (PCI) 50317, 50319, 50351	Votazione segreta 50363
PAZZAGLIA ALFREDO (MSI-DN) 50353	Ordine del giorno della prossima se- duta 50400
QUIETI GIUSEPPE (DC) 50398	

La seduta comincia alle 11.

PIETRO ZOPPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 16 luglio 1982.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Pennacchini, Santuz, Scovacricchi, Tantalo e Zolla sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 21 luglio 1982 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BELLUSCIO: «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio al trattamento normativo, economico e fiscale previsto per le pensioni di guerra» (3567);

REGGIANI ed altri: «Modifiche ed integrazioni alle disposizioni vigenti in materia di trattamento giuridico ed economico nei confronti dei titolari del diritto alla pensione di guerra» (3568);

REGGIANI ed altri: «Interpretazione au-

tentica dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344, concernente la disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, ai fini della prevenzione e repressione del contrabbando doganale nel particolare settore» (3569);

FORTE FRANCESCO e LABRIOLA: «Istituzione di una struttura pubblica per la gestione delle attività spaziali nazionali» (3570);

FERRARI MARTE e FIANDROTTI: «Estensione dei benefici di cui alla legge 20 maggio 1982, n. 270, ad alcune categorie di docenti delle scuole medie di primo e secondo grado» (3571);

DUJANY ed altri: «Aumento ed estensione alle regioni del contributo previsto dalla legge 5 marzo 1961, n. 212, a favore dei comuni e delle province insigniti di decorazioni di medaglia d'oro e al valor militare» (3572);

ZOLLA ed altri: «Provvidenze a favore dei minorati della vista» (3573);

Saranno stampate e distribuite.

Proroga del termine a una Commissione per la presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Comunico che da parte del presidente del gruppo radicale è stato richiesto che la seguente proposta di

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

legge sia iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea, a' termini dell'articolo 81, comma quarto, del regolamento:

BONINO ed altri: «Norme concernenti iniziative contro lo sterminio per fame nel mondo» (3339).

La III Commissione permanente (Esteri), cui la proposta di legge è assegnata in sede referente, propone che l'Assemblea fissi, sempre ai sensi del quarto comma dell'articolo 81 del regolamento, un ulteriore termine di quindici giorni per la presentazione della relazione.

Su questa proposta, a norma dell'articolo 41 del regolamento, possono parlare un oratore a favore ed uno contro, ove ne venga fatta richiesta.

EMMA BONINO. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EMMA BONINO. Ho già espresso, in sede di Ufficio di presidenza della Commissione esteri — e voglio ripeterlo qui — le ragioni della nostra opposizione a questa richiesta di proroga di 15 giorni. Ho detto anche che eravamo disponibili ad una proroga di 3 o 4 giorni, perché non vi sono impedimenti formali o di ordine pratico, bensì impedimenti di ordine politico. Infatti la maggioranza, che propone questa proroga di 15 giorni, ha fatto propria la tesi del Governo di attendere la presentazione della legge finanziaria per il 1983, che avverrà entro il 31 luglio, per la copertura finanziaria che il Governo intende fornire a questa proposta di legge.

Mi si consentano alcune osservazioni. La prima è riferita al Governo. Sappiamo tutti quali siano le difficoltà in cui la maggioranza si trova ad operare in fatto di politica economica, ma facciamo presente che la questione dello sterminio per fame, e in particolare l'iter di questa proposta di legge, è sul tappeto da alcuni mesi; sia nel Comitato ristretto che nella Commissione tale questione è stata posta numerose volte e già da molto tempo. Ci

pare assolutamente pretestuosa la richiesta del Governo di attendere il 31 luglio per dare una risposta su un tema tanto importante per la sensibilità di tutti. Noi speravamo anche nella sensibilità del Governo.

Il rischio reale a cui andiamo incontro è quello del nulla di fatto dopo mesi di mobilitazione. Se solamente il 31 luglio il Governo ci darà questa risposta, avendo tempo per varare il provvedimento fino al 6 agosto, il rischio reale che noi correremo è di rinviare il tutto ad ottobre, restando ad un nulla di fatto dopo mesi di adesioni e di presa di coscienza.

Voglio sottolineare che è vero che esiste il potere di autonomia della Camera la quale, di fronte alla presa di posizione del Governo (come accade presso la Commissione difesa), può decidere di avanzare proposte precise anche in termini di copertura finanziaria, ponendo il Governo di fronte alle proprie responsabilità. Ripeto che questo è quanto sta accadendo in Commissione difesa e non si capisce perché anche la Commissione esteri non possa fare altrettanto per un tema così importante. Ma la maggioranza ha deciso di aspettare il parere del Governo.

Consentitemi di dire al Governo che se il disegno di legge finanziaria la presenterà il 31 luglio, certamente i conti li avrà fatti qualche giorno prima. Pertanto ogni giorno che passa rappresenta un ostacolo in più contro l'approvazione di questa proposta di legge. Il Governo saprà certamente già il 25 o il 26 di questo mese quale sarà la situazione finanziaria, perché non è necessario attendere la stesura materiale del disegno di legge finanziaria, e cioè il 31 luglio; il Governo potrebbe dirlo anche prima e per noi sarebbero giorni preziosi, così come sono giorni drammatici per coloro che sono oggetto di questo provvedimento.

Insisto, quindi, nel dire che ci troviamo di fronte ad atteggiamenti dilatori e pretestuosi; inoltre siamo molto preoccupati perché di fatto, e contemporaneamente, assistiamo ad una mortificazione degli elementi costitutivi della proposta di legge in oggetto. È noto a tutti, colleghi,

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

che con essa si chiedeva l'intervento straordinario per salvare vite umane nel 1982; non si chiedeva affatto uno stanziamento di ulteriori fondi per la normale politica di aiuto allo sviluppo. Noi temiamo che in sede di esame di questa proposta avvenga questa trasformazione, cioè che venga meno questa indicazione portante, che non è affatto — come pure è stato detto da sedi autorevoli — una mistificazione demagogica. La legge ha un carattere ordinatorio, certo non perentorio, ma ha un obiettivo politico e morale di grande rilievo e noi insisteremo che questo obiettivo di salvare vite umane nel 1982 sia presente nel testo della legge sin dal suo primo articolo.

D'altra parte chi ha accusato questa impostazione di mistificazione demagogica, forse si è scordato di aver firmato una risoluzione del Parlamento europeo, che chiedeva di salvare cinque milioni di vite nel 1982, con uno stanziamento di cinque miliardi di unità di conto. Questa indicazione, che andava bene il 30 settembre 1981, è diventata, per la stessa persona, una «mistificazione demagogica» nel luglio 1982; oppure si deve ritenere che l'adesione alla risoluzione del Parlamento europeo sia stata data a suo tempo con grandi riserve mentali.

Noi ci batteremo per questa impostazione, perché riteniamo che sia l'elemento che rende questa proposta di legge diversa, quantitativamente e qualitativamente, dalla politica fallimentare fin qui seguita di normale aiuto pubblico allo sviluppo, e riteniamo che questo sia il carattere dominante di quello che dobbiamo fare e che perciò debba essere chiaramente indicato nella legge.

Abbiamo quindi di fronte, signora Presidente, due problemi per noi estremamente gravi, che rischiano di vanificare anche le prese di posizione, le buone volontà di tanti colleghi, deputati, senatori, ministri, che si sono espressi in questo senso; vi è infatti il pericolo, per gli atteggiamenti dilatori e per gli atteggiamenti che di fatto annullano gli elementi portanti di questa proposta di legge, di vanificare quello che poteva essere un inter-

vento straordinario del nostro paese di fronte alla calamità, al disastro, all'olocausto e allo sterminio (ed in altro modo non si può chiamare, sapendo che 30 o 40 milioni di persone stanno morendo di fame).

Non si tratta, allora, di una generica lotta alla fame nel mondo, ma si tratta di ridurre lo sterminio in atto: questa è la differenza fondamentale.

Noi non abbiamo difficoltà a modificare, a snellire la legge n. 38, ma ci opponiamo al fatto che la proposta di legge all'esame del Parlamento si riduca ad una pura e semplice modifica della legge n. 38; essa deve essere qualcosa d'altro e di più, deve essere in grado di armonizzare i fondi già stanziati e deve anche essere, soprattutto, l'indicazione di un metodo diverso, di una volontà politica diversa, più precisa, più determinata, che non segua i canali tradizionali, ma deve essere indirizzata, in termini di straordinarietà ed urgenza, a salvare vite umane.

Per tali motivi, signora Presidente, e con questi timori e preoccupazioni, facendo appello a tutti i colleghi deputati, noi ci opponiamo alla rischiosissima richiesta di proroga di 15 giorni.

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Voglio ribadire il nostro appoggio alla proposta di proroga chiesta dalla III Commissione, condividendo le finalità cui essa risponde e che erano state già pubblicamente annunciate dal Governo e dai gruppi di maggioranza. Mi rimetto a quelle valutazioni e, quindi, mi dispenso dal motivare ulteriormente la richiesta di rinvio.

Per quanto ci riguarda, tale rinvio implica, innanzitutto, la certezza della copertura finanziaria che il Governo assicurerà al provvedimento — anche se noi, come tutti gli altri gruppi, ci riserviamo naturalmente un giudizio sulla congruità della cifra posta a disposizione dal Governo — nonché la possibilità di interve-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

nire, se lo riterremo opportuno, sul testo formulato dal Comitato ristretto, per introdurre eventuali modifiche coerenti con le impostazioni che, anche pubblicamente, e di recente, il partito socialista ha annunciato ed ora conferma.

Aggiungo che l'impegno del Governo, al quale ci riferiamo, non riguarda i provvedimenti finanziari preannunciati per la fine di luglio, ma si riferisce alle compatibilità complessive di carattere finanziario ed economico, che di quei provvedimenti costituiscono parte sostanziale. E ciò ci assicura, anche, circa la congruità del termine che il Governo si è dato e di cui vi è riflesso nella proposta, che anche noi raccomandiamo all'approvazione della Camera, di prorogare di 15 giorni il termine fissato per la Commissione esteri in sede referente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della Commissione affari esteri di fissare un ulteriore termine di quindici giorni per la presentazione della relazione sulla proposta di legge Bonino ed altri n. 3339.

(È approvata).

Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto in una precedente seduta, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti disegni di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

III Commissione (Esteri):

«Integrazione alla legge 16 maggio 1977, n. 306 di ratifica ed esecuzione della convenzione universale per il diritto di autore, con protocollo, adottata a Parigi il 24 luglio 1971» (3499) *(con parere della I e della IV Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito);

VII Commissione (Difesa):

«Assegno speciale della cassa ufficiali dell'esercito» (3501) *(con parere della I e della V Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato in una precedente seduta, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, che la V Commissione permanente (Bilancio) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, ad essa attualmente assegnati in sede referente:

«Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976» (3019); **ALINOV** ed altri: «Norme integrative della legge 8 agosto 1977, n. 546, concernente la ricostruzione e lo sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976» (2694); **PICCOLI MARIA SANTA** ed altri: «Norme per l'utilizzo dei mutui in linea capitale, interessi ed accessori dei rientri ex articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, concernente provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976» (2214) *(la Commissione ha proceduto all'esame abbinate).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

Seguito della discussione della proposta di legge: Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore; testo unificato delle proposte di legge: Almirante ed altri (120); Occhetto ed altri (1053); Mammi ed altri (1117); Fiandrotti ed altri (1149); Tesini Giancarlo ed altri (1177).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge: Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore; testo unificato delle proposte di legge: Almirante ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento scolastico italiano; Occhetto ed altri: Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore; Mammi ed altri: Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore; Fiandrotti ed altri: Riforma della scuola secondaria superiore; Tesini Giancarlo ed altri: Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore.

Ricordo che nella seduta di ieri sono stati discussi e approvati gli articoli da 5 a 14. Passiamo all'articolo 15, che è del seguente tenore:

(Educazione permanente e ricorrente).

«La scuola secondaria superiore è sede di educazione permanente. Coopera, sulla base di specifiche convenzioni che assicurano il rispetto delle norme di stato giuridico del personale e nella salvaguardia del patrimonio e delle responsabilità amministrative dell'istituto, alle iniziative di educazione permanente e ricorrente nonché di orientamento e di formazione professionale programmate dalle regioni, dagli enti locali e dai distretti scolastici, anche in riferimento a quelle iniziative che consentano ai lavoratori di utilizzare i permessi retribuiti per la formazione».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 15.

15. 1.

DEL DONNO, RALLO.

Sopprimere l'articolo 15.

15. 3.

GREGGI.

Sostituirlo con il seguente:

La scuola secondaria superiore è sede di educazione permanente; coopera alle iniziative di educazione permanente e ricorrente, nonché di formazione professionale e di orientamento, programmata dalle regioni, dagli enti locali e dai distretti scolastici nell'ambito delle rispettive competenze, mettendo a disposizione personale e strutture sulla base di specifiche convenzioni da stipularsi nella salvaguardia delle norme di stato giuridico del personale, del patrimonio e delle responsabilità amministrative dell'istituto.

Nella organizzazione delle proprie attività la scuola secondaria superiore individua modalità atte a favorire la partecipazione della popolazione adulta con particolare riferimento ai lavoratori che utilizzano permessi retribuiti per la formazione.

15. 2.

CRUCIANELLI, CAFIERO, MILANI,
GIANNI, CATALANO, MAGRI,
BALDELLI.

Al primo comma sostituire le parole da: La scuola fino a: permanente con le seguenti: La scuola secondaria superiore collabora alle iniziative educative permanenti.

15. 4.

GREGGI.

Sostituire la parola: Coopera con la seguente: collabora.

15.5

GREGGI.

Passiamo alla discussione dell'articolo 15 e dei relativi emendamenti.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà.

OLINDO DEL DONNO. Signor presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, signor sottosegretario, l'articolo 15 ci lascia perplessi, non come uomini di partito, ma come uomini di scuola; mi sembra l'esempio classico di un articolato pienamente disarticolato, però chiaro nelle intenzioni di coloro che lo hanno steso. Penso che mentre prima tanti corsi diventavano legali attraverso raccomandazioni ai vari ministeri o alle varie divisioni del ministero, oggi noi rendiamo legale e permanente ciò che prima era semplicemente saltuario ed abusivo. Abbiamo un'esperienza lunga e gravissima di questi corsi, che si presentavano con nomi diversi e fantastici. Si chiamavano corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di psicologia infantile, di pedagogia, di igiene scolastica, ma il comune denominatore era sempre quello di cercare la possibilità di espletare corsi che, sotto sotto, sono una «fontana vivace» — direbbe Dante — di soldi per coloro che li organizzano o li vanno espletando. Anche se legalizzata, avremo anche adesso una tremenda proliferazione di corsi costosi e pretestuosi, pagati anche — notatelo bene — ai lavoratori ed ai professori. Naturalmente, per giustizia, devono essere pagati anche ai bidelli, ai custodi, a quel personale che, anche se sta seduto e fuma la sigaretta, ha ragione di pretendere il compenso perchè è a disposizione.

È stato presentato un emendamento che cerca di mitigare queste disposizioni, suggerendo che, invece di dire che la scuola secondaria superiore è sede di educazione permanente, si affermi che la scuola secondaria superiore collabora alle iniziative educative permanenti. Ma nel testo dell'articolo 15 si afferma in modo categorico che la scuola secondaria superiore è sede di educazione permanente, e quindi programma e provvede ad espletare corsi e può operare mediante iniziative che consentono ai lavoratori di utilizzare i permessi retribuiti per la formazione. Immaginate, in un'Italia così di-

sastrata, come noi andiamo cercando la maniera di spendere!

I corsi abilitanti, i corsi di aggiornamento devono avere la loro attualità permanente. Ma bisogna cambiare completamente forma, se si vuole veramente tendere all'aggiornamento dei professori e non alla continuazione permanente di forme facili per strappare soldi e consensi al Governo. Tutti noi abbiamo fatto siffatti, corsi, e ogni anno abbiamo visto ripetere le stesse cose, abbiamo visto gli stessi professori con le stesse formule, mentre all'estero — e bisogna imparare anche dall'estero! — vi sono forme veramente belle, meravigliose e sostanziali di aggiornamento. Non per andare contro nessuno, ma semplicemente per dovere di coscienza, per quella dignitosa e retta coscienza che ci chiama al giusto ed all'onesto, il Movimento sociale italiano-destra nazionale ha proposto di sopprimere questo articolo, che è come una miccia che può esplodere in mille modi e in mille forme. Diamo alla scuola i corsi, diamo l'aggiornamento, diamo l'aiuto, ma non creiamo sedi permanenti. L'ONU è fallita come sede permanente del diritto, e adesso noi vogliamo creare una sede permanente di rinnovamento in una scuola che nasce già invecchiata, già morta e seppellita (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Greggi. Ne ha facoltà.

AGOSTINO GREGGI. Signor Presidente, sarò molto conciso. Innanzitutto, sono estremamente perplesso su questa materia, perchè mi pare che non esista una definizione giuridica, legislativa o regolamentare di «educazione permanente». Forse io non sono riuscito a ritrovare i testi e le fonti. In secondo luogo, vorrei sapere cosa significhi dire che la scuola secondaria superiore è sede di educazione permanente. È una sede fisica? L'educazione permanente, cioè, si fa negli istituti di scuola superiore? È una sede legale, culturale, nel senso che per l'educazione permanente si fa riferimento alle scuole

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

di istruzione secondaria superiore? Vorrei avere questo chiarimento.

Inoltre, il fatto che questa scuola secondaria superiore, che è sede di educazione permanente, debba cooperare ad iniziative di altri mi sembra molto strano. E ancora, quale articolo della Costituzione, quale legge dello Stato ha affidato alle regioni, agli enti locali, ai distretti scolastici, non soltanto l'orientamento e la formazione professionale (su questo dovremo discutere), ma anche le iniziative di educazione permanente e ricorrente? In questo articolo, di fatto, diciamo che i soggetti attivi dell'educazione permanente e ricorrente, che non sappiamo esattamente cosa sia, sono le regioni e gli enti locali. Diciamo che la scuola secondaria superiore ha l'obbligo di cooperare a queste iniziative. Diciamo, poichè la scuola secondaria superiore è sede dell'educazione permanente. Io vorrei un chiarimento sulla parola «sede», e mi pare di essere fin d'ora contrario a che una materia che può essere molto importante, ma che indubbiamente è delicata, sia affidata ad iniziative di altri che non siano organi dello Stato, che non siano organi disciplinati con precise finalità da leggi o da decreti o da regolamenti pubblici dello Stato. Grazie.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 15?

FRANCESCO CASATI, *Relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione gli identici emendamenti Del Donno 15.1 e Greggi 15.3, non accettati dalla Commissione nè dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento Crucianelli 15.2, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Greggi 15.4 non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Greggi 15.5, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'articolo 15 nel suo complesso.

FRANCESCO CORLEONE. Scusi, Presidente, può prestare attenzione alle richieste di parola?

PRESIDENTE. È anche norma che le richieste di parola si facciano pervenire alla Presidenza.

MASSIMO TEODORI. Come? Per telegrafo senza fili?

PRESIDENTE. Non è necessario il telegrafo senza fili, è sufficiente un biglietto. Il regolamento stabilisce che ci si iscriva al banco della Presidenza. Io mi posso guardare intorno, ma non mi pare che costi eccessiva fatica consegnare ad un commesso un biglietto con la richiesta di parola.

MASSIMO TEODORI. Sulle dichiarazioni di voto?

PRESIDENTE. Il regolamento prescrive che ci si iscriva al banco della Presidenza.

Pongo dunque in votazione l'articolo 15 nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16. Ne do lettura nel testo della Commissione:

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

(Utilizzazione del personale direttivo e docente).

«Nell'utilizzazione del personale direttivo e docente di ruolo dei diversi ordini della scuola secondaria superiore, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere osservati i seguenti criteri:

1) deve essere garantita la piena utilizzazione di tutto il personale docente di ruolo, con l'osservanza del disposto di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per i docenti di materie o di gruppi di materie non più previsti o comunque diversamente denominati o raggruppati. Nel ridefinire le classi di abilitazione si adotteranno criteri tali da unificare sotto la stessa classe di abilitazione il maggior numero possibile di discipline affini o complementari che appartengono sia all'area comune sia alle aree di indirizzo, compatibilmente con gli specifici titoli di studio posseduti;

2) il personale direttivo di ruolo deve essere iscritto, secondo l'anzianità posseduta, in un unico ruolo. Saranno previste opportune norme per l'utilizzazione del personale direttivo in soprannumero a causa dell'accorpamento di più scuole, con particolare riferimento a quanto previsto al terzo comma del successivo articolo 19;

3) saranno altresì previste le modalità per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale insegnante tecnico-pratico e assistente, dipendente dalle amministrazioni provinciali, in servizio presso istituti tecnici e licei scientifici».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al numero 1), sopprimere le parole da: Nel ridefinire le classi di abolizione fino alla fine.

16. 2.

GREGGI.

Dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) a partire dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere attuato l'accorpamento dei ruoli degli insegnanti tecnico-pratici degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale, ivi compresi gli insegnanti tecnico-pratici coadiutori, gli insegnanti di attività di lavoro anche con carattere di tirocinio, gli insegnanti di stenografia, di dattilografia e di calcolo, coi ruoli relativi ad insegnamenti corrispondenti. Alla stessa data gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo e le altre categorie sopra descritte, sono inquadrati nella qualifica settima prevista dall'articolo 46 della legge 11 luglio 1980, n. 382. Il personale di cui al precedente comma, è tenuto alla frequenza di un apposito corso biennale di formazione, di carattere metodologico e disciplinare, che sarà organizzato dalle strutture universitarie, nell'ambito della sperimentazione dipartimentale prevista dalla legge 11 luglio 1980, n. 382. Tali corsi avranno inizio dall'anno successivo all'approvazione della presente legge.

16. 3.

NESPOLO, BIANCHI BERETTA, DE GREGORIO, MONTELEONE, FERRI, BERLINGUER GIOVANNI, ALLEGRA, BARBAROSSA VOZA, BOSI MARAMOTTI, MASIELLO, OCCHETTO, PAGLIAI, ROMANO, TORTORELLA.

Aggiungere, in fine, il seguente numero:

4) saranno previsti per i docenti soggiorni all'estero e scambi con colleghi stranieri, nel quadro degli scambi internazionali già in atto, per una migliore qualificazione degli stessi docenti.

16. 1

DEL DONNO, RALLO.

È stato altresì presentato il seguente emendamento:

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

Sopprimere il n. 3)

16. 5.

GOVERNO

Nessuno chiedendo di parlare...

AGOSTINO GREGGI. Io ho presentato una richiesta scritta — e l'ho portata al banco della Presidenza — con la quale ho chiesto di essere iscritto a parlare su ogni articolo, salvo rinuncia. Questo per evitare nuovi equivoci.

PRESIDENTE. Dubito che ci si possa iscrivere a parlare una volta per tutte su tutti gli articoli, onorevole Greggi.

AGOSTINO GREGGI. Comunque sull'articolo 16 e sui relativi emendamenti non intendo prendere la parola, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, chiedo al relatore qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 16.

FRANCESCO CASATI, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti Greggi 16.2, Nespolo 16.3 e Del Donno 16.1; sono favorevole all'emendamento del Governo 16.5.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è contrario agli emendamenti Greggi 16.2 e Del Donno 16.1. Vorrei pregare l'onorevole Nespolo di ritirare l'emendamento 16.3, perché il problema in esso trattato verrà affrontato in sede di discussione dell'articolo 24, al quale il Governo ha presentato un emendamento. Non vorrei che l'eventuale reiezione dell'emendamento dell'onorevole Nespolo pregiudicasse la soluzione di un problema sul quale il Governo dichiara la sua disponibilità, ma la cui collocazione è all'articolo 24. Si tratta infatti di personale in parte docente e in parte non docente: dunque la materia non può essere collocata all'arti-

colo 16, che si occupa solo dell'utilizzazione del personale docente. Si deve prevedere la ristrutturazione delle classi di concorso in riferimento agli obiettivi della riforma: materia trattata nell'articolo 24.

Credo che, nella sostanza, si possa trovare un punto d'accordo; prego perciò l'onorevole Nespolo di ritirare l'emendamento in questione. In ogni caso, se l'emendamento non fosse ritirato, il Governo con rammarico dovrebbe esprimere su di esso parere contrario, manifestando comunque preoccupazione perché, nella materia, il Governo ha un orientamento favorevole, anche se non può consentire che sia collocata in questo articolo 16.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Greggi 16.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 16.5, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Onorevole Nespolo, dopo le dichiarazioni del Governo, mantiene il suo emendamento 16.3?

CARLA FEDERICA NESPOLO. Manteniamo questo emendamento, convinti come siamo, visto che il Governo propone una soluzione del tutto diversa dalla nostra, che non vi sia assolutamente preclusione (nel caso in cui non dovesse essere approvato il nostro emendamento) a risolvere il problema in altra maniera.

Con l'emendamento 16.3 chiediamo di risolvere la situazione economica, giuridica e di formazione degli insegnanti tecnico-pratici, i quali oggi, nella scuola media superiore, subiscono una discriminazione assurda rispetto a tutti gli altri insegnanti e rispetto agli insegnanti tecnico-pratici della scuola media inferiore. Avevamo già proposto questa soluzione in

sede di discussione della legge sul precariato: allora ci fu risposto che il problema doveva essere risolto in sede di riforma della scuola secondaria. Ora il Governo dice di volerlo risolvere ma, dalla lettura dell'articolo 24 e dei relativi emendamenti, non ci sembra sia così; comunque non siamo d'accordo che sia risolto con una delega al Governo, dal momento che è possibile risolverlo con un articolo di legge.

Il Governo, infatti, ci propone che alcuni insegnanti restino allo Stato e che altri passino alle regioni, senza altro criterio se non quello della discrezionalità da parte dello stesso Governo. È possibile accettare questo? Noi riteniamo di no, anche perché è necessario dare a questi insegnanti certezza di diritto, senza fare con loro l'antico e un po' truffaldino «gioco delle tre carte».

Mi rivolgo a quei colleghi di altri gruppi, in particolare della democrazia cristiana, che su questo tema hanno presentato proposte di legge che hanno un orientamento analogo al nostro; a loro chiediamo di votare a favore del nostro emendamento e, al Governo, di risolvere finalmente questo problema accettando la nostra proposta di modifica che ha lo scopo di impostare in modo nuovo il rapporto fra cultura e professionalità. Se, infatti, non si vuole risolvere questa ingiustizia, si mortifica, anche nell'emendamento all'articolo 24 presentato dal Governo (secondo il quale questi insegnanti, a differenza di tutti gli altri, restano al VI livello anche nel caso in cui rimangano nella scuola di Stato), una categoria che, fra tutte, è una delle poche che in questi anni ha mantenuto aperta l'esperienza del laboratorio, del rapporto scuola-lavoro nella secondaria superiore.

Quindi, per risolvere una ingiustizia e per chiedere al Governo di rispettare gli impegni più volte assunti, manteniamo questo emendamento e chiediamo ai colleghi di votare a suo favore (*Applausi all'estrema sinistra*).

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di*

Stato per la pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi rammarico molto che l'onorevole Nespolo parli di «gioco delle tre carte», perché questo non è assolutamente lo stile adottato in generale nell'elaborazione di questa riforma e, in particolare, in ordine a questo problema. Mi meraviglio, altresì, che essa esprima un parere negativo su un emendamento che il Governo non ha ancora presentato.

Mi permetto di sottolineare all'onorevole Nespolo ed ai colleghi che questa difesa compromette gli interessi degli insegnanti cui si fa riferimento. Se il Governo non ha affrontato il problema in sede di provvedimento sul precariato, lo ha fatto per una ragione molto obiettiva: questi insegnanti appartengono a classi diverse, di insegnamento e non, di istituti tecnici e di istituti professionali, per cui la soluzione globale dei loro problemi non può prescindere dalla riforma, nel senso che si debbono ristrutturare le classi di concorso. E l'emendamento del Governo all'articolo 24 è esattamente in questo senso.

MARIO POCHETTI. Il Governo non può parlare! Siamo in sede di dichiarazione di voto e non è consentito riaprire la discussione sull'articolo!

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti!

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Allora votiamo questo emendamento e, se sarà respinto, vi dico che sarà preclusa la possibilità di risolvere il problema di 40 mila insegnanti, che il Governo intende risolvere in modo globale ed adeguato in sede di articolo 24!

MARIO POCHETTI. Non entro nel merito di ciò che dice il sottosegretario Falcucci; dico solo che non può parlare.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

PRESIDENTE. Si tratta semplicemente di richiamare l'attenzione su un emendamento che può comportare la preclusione di un altro emendamento, che non è finora stato presentato.

MARIO POCHETTI. La collega Nespolo ha parlato per dichiarazione di voto!

PRESIDENTE. L'onorevole Nespolo ha anche motivato perché intende insistere per la votazione del suo emendamento 16.3! Il sottosegretario Falcucci ha richiamato l'attenzione sul fatto che la reiezione di tale emendamento potrebbe comportare la preclusione di un altro emendamento, vertente sullo stesso argomento.

MASSIMO TEODORI. Una Presidenza un po' elastica...!

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Gerardo Bianco, a nome del gruppo democristiano, ha chiesto la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Nespolo 16.3, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento. Sospendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 11,40,
è ripresa alle 12,5.**

FRANCESCO CASATI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CASATI, *Relatore*. Invito l'onorevole Nespolo a non insistere in questa sede sul suo emendamento 16.3 ed a riservarsi di ripresentarlo eventualmente in sede di esame dell'articolo 24, poiché il Governo ha dichiarato, in maniera precisa, di avere l'intenzione di risolvere il problema affrontato da tale emendamento.

CARLA FEDERICA NESPOLO. Accetto l'invito del relatore, e presenterò l'emenda-

mento all'articolo 24 per evitare possibili preclusioni; invito per altro il Governo a far conoscere per tempo ai deputati gli emendamenti che presenta di volta in volta.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Nespolo.

Pongo in votazione l'emendamento Del Donno 16.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 16, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Sostituzione di un deputato componente della Commissione parlamentare d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti.

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti il deputato Italo Giulio Caiati in sostituzione del deputato Michele Tantalò.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 17, nel testo della Commissione:

(Utilizzazione di esperti).

«Con decreto del ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, sarà disciplinata l'utilizzazione, con contratti a termine anche a tempo parziale, sia di cittadini stranieri per l'insegnamento delle lingue straniere, sia di esperti per particolari esigenze richieste dai programmi dei singoli indirizzi.

Gli esperti stranieri devono essere in

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

possesto di diploma di istruzione secondaria superiore».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 17.

17. 1.

DEL DONNO, RALLO.

Al primo comma, premettere le parole:

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

17. 2.

CAFIERO, CRUCIANELLI, MILANI,
GIANNI, CATALANO, MAGRI,
BALDELLI.

Al primo comma, sopprimere la parola: anche.

17. 5.

LA COMMISSIONE.

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: e per la guida di esperienze di lavoro.

17. 3.

CRUCIANELLI, CAFIERO, MILANI,
GIANNI, CATALANO, MAGRI,
BALDELLI.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Gli esperti debbono essere in ogni caso in possesso della laurea o di titoli equivalenti.

17. 4.

GREGGI.

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: o di titolo di studio estero dichiarato equipollente con decreto del ministro della pubblica istruzione, sentito il

consiglio nazionale della pubblica istruzione.

17. 6.

LA COMMISSIONE.

Passiamo ora alla discussione dell'articolo 17 e del complesso degli emendamenti ad esso proposti.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Greggi. Ne ha facoltà.

AGOSTINO GREGGI. L'articolo in esame concerne l'utilizzazione di esperti esterni al corpo insegnante. La cosa può, ovviamente, essere positiva. Ho presentato un emendamento al secondo comma, nel quale dico che gli esperti in questione debbono essere in ogni caso in possesso del diploma di livello universitario. Noto che la Commissione ha invece presentato un emendamento che va nel senso completamente opposto. A me sembra opportuno, anzi ovvio e necessario, che anche gli esperti chiamati ad insegnare in via straordinaria o particolare, trattandosi di scuola media superiore, siano dotati di un diploma di carattere e valore universitario, e non di un diploma di scuola media. Addirittura — e la cosa è per me incomprensibile —, la Commissione presenta ora un emendamento in base al quale non è neppure necessario il vero e proprio diploma di istruzione di scuola secondaria superiore, ma diventa sufficiente un titolo conseguito all'estero dichiarato equipollente. Mi pare che far entrare nella scuola, sia pure in veste di esperti, persone non qualificate, sia una cosa assolutamente da respingere. Ritenendo che la Commissione — secondo il suo costume — insisterà nel non accogliere gli emendamenti da altri presentati e nel raccomandare l'approvazione del suo emendamento, dichiaro sin d'ora che, rimanendo l'articolo nella formulazione attuale, voterò contro di esso.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 17?

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

FRANCESCO CASATI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Del Donno 17.1, Cafiero 17.2, Crucianelli 17.3, Greggi 17.4 e raccomando alla Camera l'approvazione degli emendamenti 17.5 e 17.6. della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Del Donno 17.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cafiero 17.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 17.5 della Commissione accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Crucianelli 17.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Greggi 17.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 17.6, della Commissione accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17, come modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18 nel testo della Commissione che è del seguente tenore:

(Utilizzazione del personale non docente).

«Nel passaggio dal precedente al nuovo ordinamento sarà assicurata la piena utilizzazione del personale non docente di ruolo.

Con decreto del ministro della pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro, si provvederà alla determinazione di nuovi criteri per la formazione degli organici del personale non docente delle scuole secondarie superiori.

L'onere di provvedere a tutto il personale non insegnante delle scuole secondarie superiori è a carico dello Stato.

Il personale non docente di ruolo dipendente dagli enti locali che nell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in servizio presso scuole secondarie statali di secondo grado potrà optare per l'inquadramento nelle corrispondenti carriere statali.

Le norme delegate, di cui al successivo articolo 24, dovranno stabilire le modalità e i termini per l'inquadramento di tale personale nei ruoli provinciali del personale non insegnante, fissando nel contempo i criteri di corrispondenza tra le qualifiche rivestite nell'ente di provenienza e quelle previste dal vigente ordinamento statale.

Le norme delegate dovranno, inoltre, contenere disposizioni per la valutazione, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza del personale in questione al quale sarà, comunque, assicurata la conservazione dell'eventuale trattamento economico più favorevole di carattere fisso e continuativo precedentemente goduto, mediante assegni *ad personam* pensionabili e riasorbibili con la progressione economica e di carriera.

Il personale non di ruolo dipendente dagli enti locali, con rapporto d'impiego a tempo indeterminato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio presso le scuole secondarie di secondo grado, potrà optare per

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

la collocazione nella posizione di impiego statale non di ruolo corrispondente a quella posseduta, con le modalità che saranno stabilite dalle suddette norme delegate.

Fino a quando non saranno stati emanati i provvedimenti di collocamento nei ruoli statali, il trattamento economico spettante al personale non docente dipendente dagli enti locali sarà corrisposto a carico degli enti di provenienza.

Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al successivo articolo 24 sono abrogati gli articoli 91, lettera f), e 144, lettera e), del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, per quanto riguarda gli oneri concernenti il personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica. Tutti gli oneri relativi rimangono fermi entro i limiti in essere alla data di emanazione dei provvedimenti di collocamento nei ruoli statali del personale interessato. Successivamente a tale data l'ammontare delle somme corrispondenti è devoluto a favore dell'erario».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al sesto comma, sostituire le parole da: mediante assegni ad personam sino alla fine con le seguenti: A tal fine il predetto personale è collocato nella classe di stipendio che, anche mediante l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali, gli assicuri un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello di godimento.

18. 1.

LA COMMISSIONE.

Al quarto comma: sostituire le parole da: potrà optare alla fine del comma con le parole: sarà inquadrato nei ruoli statali di corrispondente carriera, salvo la possibilità di opzione per la permanenza alla dipendenza degli enti locali.

18.2

IL GOVERNO

Al settimo comma, sostituire le parole da: potrà optare alla fine del comma con le parole: sarà collocato nella posizione di impiego non di ruolo statale corrispondente a quella posseduta, salvo possibilità di opzione per la permanenza alle dipendenze degli enti locali; le modalità di attuazione del presente comma saranno stabilite dalle norme delegate di cui al successivo articolo 24.

18. 3.

IL GOVERNO

Nessuno chiedendo di parlare su questo articolo e sui relativi emendamenti, qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

FRANCESCO CASATI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 18.2 e 18.3 del Governo e raccomando alla Camera l'approvazione dell'emendamento 18.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Accetto l'emendamento della Commissione 18.1 e raccomando alla Camera l'approvazione degli emendamenti del Governo, 18.2 e 18.3.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Pongo in votazione l'emendamento 18.2 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 18.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 18.3 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

Pongo in votazione l'articolo 18, come modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 19, nel testo della Commissione, che è del seguente tenore:

(Piano nazionale di aggiornamento).

«Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, il ministro della pubblica istruzione, anche sulla base di proposte formulate in collaborazione con le università operanti nell'ambito regionale dagli istituti regionali di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi e sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, adotta, con proprio decreto, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al successivo articolo 24, un piano organico pluriennale per l'aggiornamento del personale direttivo, docente e non docente, inteso a promuovere l'adeguamento della formazione professionale del personale medesimo alle esigenze poste dal nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore.

Il piano, per quanto concerne il personale direttivo e docente, è attuato con la diretta collaborazione degli istituti regionali di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi e delle università. All'attuazione del piano potrà essere altresì chiesta la collaborazione del personale e delle strutture per la formulazione professionale regionale, nonché di tecnici del sistema produttivo.

Il piano prevederà l'istituzione graduale, nell'arco di un triennio, di centri permanenti per l'aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado, come articolazione dell'attività degli istituti regionali, da realizzare in istituzioni scolastiche del distretto opportunamente attrezzate, anche in collaborazione con gli enti di cui al precedente comma».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 19.

19. 2.

GREGGI.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, il ministro della pubblica istruzione anche sulla base di proposte formulate in collaborazione con le università operanti nell'ambito regionale dagli istituti regionali di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi e sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, adotta, con proprio decreto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano organico pluriennale per l'aggiornamento del personale direttivo, docente e non docente. Fino all'entrata in vigore dei decreti delegati di cui al successivo articolo 24 gli interventi di aggiornamento sono finalizzati all'approfondimento degli obiettivi della riforma ed alla elaborazione, da parte dei docenti, di proposte relative all'articolazione dei piani di studio con specifico riferimento ai programmi delle singole discipline.

19. 4.

LA COMMISSIONE.

Al primo comma, sostituire le parole:

in collaborazione con le università operanti nell'ambito regionale dagli istituti regionali di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi e sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione con le seguenti: dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sentite le università operanti nell'ambito regionale e gli istituti regionali di ricerca e aggiornamento e sperimentazioni educative.

19. 3.

GREGGI.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

Al secondo comma, sopprimere le parole: degli istituti regionali di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi e.

19. 9.

STERPA, BOZZI, BASLINI, BIONDI.

Al secondo comma, sostituire le parole aggiornamento e sperimentazione, con le seguenti: sperimentazione e aggiornamento.

19. 5.

LA COMMISSIONE.

Al secondo comma, sostituire le parole: All'attuazione con le seguenti: Per l'attuazione.

19. 6.

LA COMMISSIONE.

Sopprimere il terzo comma.

19. 10.

STERPA, BOZZI, BASLINI, BIONDI.

Al terzo comma sopprimere la parola: Permanenti.

19. 1.

DEL DONNO, RALLO.

Al terzo comma, sostituire le parole: come l'articolazione con le seguenti: per l'articolazione.

19. 7.

LA COMMISSIONE.

Aggiungere in fine, il seguente comma:

Per la provincia autonoma di Bolzano il piano di aggiornamento è adottato a norma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, integrato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1981, n. 761, anche sulla base di proposte acquisite dalla provincia da isti-

tuzioni pubbliche dei paesi dell'area culturale di lingua tedesca, che siano ritenute rispondenti all'ordinamento scolastico della provincia stessa.

19. 8.

FRASNELLI, RIZ, BENEDIKTER, EBNER.

Passiamo alla discussione dell'articolo 19 e dei relativi emendamenti.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Greggi. Ne ha facoltà.

AGOSTINO GREGGI. Vorrei fare due osservazioni in ordine all'articolo in esame. Nel piano di aggiornamento cui esso fa riferimento, che è ovviamente cosa delicata, che bisogna saper fare seriamente e con estrema prudenza, gli istituti regionali di ricerca, aggiornamento e sperimentazione, educativi, assumono una posizione ed una funzione superiore a quella delle università. Praticamente organismi in gran parte nominati, piuttosto burocratici, si sostituiscono alla libertà, alla capacità, alla cultura dell'università nel collaborare al piano di aggiornamento in questione.

Mi lascia assolutamente sconcertato il fatto che in un emendamento sostitutivo presentato dalla Commissione si abolisce una espressione che a me sembra necessaria, poichè indica una delimitazione molto precisa. Nel testo attuale si dice che tale piano organico deve «essere inteso a promuovere l'adeguamento della formazione professionale del personale alle esigenze poste dal nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore». Si dà, cioè, una precisa finalità all'opera di aggiornamento. Ebbene, detta finalità «salta» nel nuovo testo presentato dalla Commissione. Se esiste una cosa coerente, congrua, che garantisce, che indica una linea molto chiara, è appunto la precisazione relativa alle finalità di questi corsi di aggiornamento. L'abolire questa parte, come fa l'emendamento della Commissione, significa sopprimere le finalità per le quali si dovrebbero fare i corsi di aggiornamento... Se è questa la situazione,

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

dichiaro il mio giudizio contrario all'emendamento della Commissione ed annuncio che esprimerò voto contrario sull'articolo 19.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 19?

FRANCESCO CASATI, Relatore, Esprimo parere contrario sugli emendamenti Greggi 19.2 e 19.3, sugli emendamenti Sterpa 19.9 e 19.10 e sull'emendamento Del Donno 19.1. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Frasnelli 19.8 ed invito la Camera ad accogliere gli emendamenti della Commissione 19.4, 19.5, 19.6 e 19.7.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCA FALCUCCI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Greggi 19.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 19.4 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Greggi 19.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Onorevole Sterpa, insisto sul suo emendamento 19.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

EGIDIO STERPA. Lo ritiro, signor Presidente. Vorrei però chiarire che finalità di questo nostro emendamento era quella di affidare soprattutto alle università, con esclusione quindi degli istituti regionali di ricerca, questo colossale piano di aggior-

namento degli insegnanti. Ritiro l'emendamento in quanto la nuova formulazione del primo comma, testé introdotta con l'approvazione dell'emendamento 19.4 della Commissione, pone in primo piano la collaborazione delle università operanti nell'ambito regionale: questo ci soddisfa, anche se non del tutto.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo dunque in votazione l'emendamento 19.5 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 19.6 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Sterpa, mantiene il suo emendamento 19.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

EGIDIO STERPA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sterpa 19.10.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del Donno 19.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 19.7 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Frasnelli 19.8, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19, nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

Passiamo all'articolo 20. Ne do lettura nel testo della Commissione, che è del seguente tenore:

(Dotazioni di attrezzature).

«Per conseguire i fini indicati dai precedenti articoli, la scuola secondaria superiore ha in dotazione biblioteche, gabinetti scientifici, laboratori tecnologici, palestre ed attrezzature sportive, in modo da porre a fondamento del processo formativo un costante rapporto fra teoria e pratica e la concreta verifica sperimentale dell'apprendimento.

I consigli distrettuali, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sentito il parere del consiglio d'istituto e tenendo conto delle strutture culturali scolastiche ed extra-scolastiche esistenti nel territorio, formulano un programma al fine di assicurare una razionale ripartizione tra le scuole delle dotazioni tecniche, scientifiche e didattiche e delle attrezzature, una loro utilizzazione rispondente alle necessità dei vari indirizzi ed un loro coordinato potenziamento».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma dopo la parola: consigli aggiungere la seguente: scolastici.

20. 1.

La COMMISSIONE.

Al secondo comma sostituire le parole: del consiglio di istituto con le seguenti: dei consigli di istituto.

20. 2.

LA COMMISSIONE.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti di cui ho dato lettura.

FRANCESCO CASATI. *Relatore.* La Com-

missione raccomanda alla Camera l'approvazione dei suoi emendamenti 20.1 e 20.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Accetto gli emendamenti della Commissione 20.1 e 20.2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 20.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 20.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20, nel testo così modificato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 21, nel testo della Commissione che è del seguente tenore:

(Convenzioni con le regioni e gli enti locali).

«Al fine di favorire gli opportuni collegamenti tra la scuola secondaria superiore ed il sistema di formazione professionale, i consigli di istituto possono stipulare, nel quadro dei criteri stabiliti dal Consiglio scolastico provinciale, convenzioni con le regioni e gli enti locali da essi delegati all'organizzazione dei corsi di formazione professionali, apposite convenzioni per la reciproca utilizzazione di sedi, attrezzature didattiche e del personale da impiegare per attività rientranti nelle rispettive competenze.

Analogamente possono essere stipulate convenzioni con aziende od enti».

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 21.

21. 4.

IL GOVERNO.

Sopprimere il secondo comma.

21. 1.

DEL DONNO, RALLO.

Al primo comma sostituire le parole: da essi con le seguenti: da esse.

21. 2.

LA COMMISSIONE.

Al primo comma sopprimere le parole: apposite convenzioni.

21. 3.

LA COMMISSIONE.

Ha chiesto di parlare sull'articolo 21 e sul complesso degli emendamenti l'onorevole Greggi. Ne ha facoltà.

AGOSTINO GREGGI. Vorrei soltanto ottenere risposta ad una domanda. Si parla, nel testo dell'articolo 21, di «collegamenti tra la scuola secondaria superiore ed il sistema di formazione professionale». Ora, dato che la scuola secondaria superiore tende anche alla formazione professionale (e di fatto curerà — mi auguro — la formazione professionale dell'80-90 per cento dei giovani che chiedono di acquisire tale formazione), vorrei sapere che cosa mai è questo «sistema di formazione professionale», che è evidentemente esterno alla scuola secondaria, posto che quest'ultima può stipulare delle convenzioni con detto sistema.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore sugli emendamenti all'articolo 21?

FRANCESCO CASATI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del

Governo 21.4, soppressivo dell'intero articolo.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo invita la Camera ad accogliere il suo emendamento 21.4, soppressivo dell'intero articolo. Lo scopo di tale emendamento è di consentire che la materia dell'articolo 21 trovi diversa collocazione, precisamente in sede di articoli aggiuntivi all'articolo 30: quindi non si tratta di una soppressione del concetto contenuto nel testo dell'articolo 21, ma di una sua diversa collocazione, tale da consentirne anche una riformulazione.

PRESIDENTE. Resta dunque inteso che, in caso di approvazione dell'emendamento del Governo interamente soppressivo dell'articolo 21, l'emendamento Del Donno sarebbe assorbito, mentre gli emendamenti della Commissione non sarebbero preclusi, ma di essi si terrebbe conto nella sede opportuna.

Pongo dunque in votazione l'emendamento del Governo 21.4, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 22, nel testo della Commissione, che è del seguente tenore:

(Autonomia amministrativa).

«Gli istituti di istruzione secondaria superiore hanno autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile. Essi provvedono alla gestione diretta dei beni patrimoniali di qualsiasi natura, destinati al loro funzionamento, salvo quanto previsto dalle norme delegate di cui al successivo articolo 24, primo comma, lettera e); possono compiere atti di disposizione dei predetti beni che non siano di proprietà degli enti locali; possono stipulare contratti e convenzioni inerenti al loro funzionamento didattico e amministrativo sulla base delle loro disponibilità finanziarie e patrimoniali e, in tali limiti,

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

ne rispondono direttamente; sono tenuti alla compilazione di appositi inventari dei loro beni patrimoniali.

Per l'esercizio dell'autonomia amministrativa, i predetti istituti sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

A partire dall'anno scolastico in cui avrà attuazione il nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore, il trattamento economico del personale direttivo, docente e non docente presso le istituzioni, già aventi personalità giuridica, è corrisposto con partita di spesa fissa.

Le tasse di frequenza, di esame e di diploma sono attribuite alle singole scuole di istruzione secondaria superiore ed entrano a far parte del bilancio gestito dai consigli di istituto in base all'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e secondo le disposizioni ivi previste».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma sopprimere le parole: salvo quanto previsto dalle norme delegate di cui al successivo articolo 24, primo comma, lettera e).

22. 4.

IL GOVERNO.

Al primo comma, dopo le parole: enti locali aggiungere le seguenti: previa autorizzazione del provveditore agli studi possono accettare donazioni, lasciti e qualsiasi liberalità purché si tratti di beni mobili od immobili destinati al perseguimento dei loro fini istituzionali;

22. 1.

IL GOVERNO.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

A partire dall'anno scolastico in cui comincerà ad avere attuazione il nuovo or-

dinamento della scuola secondaria superiore, sarà esteso a tutto il personale direttivo e docente della scuola medesima il sistema della contabilità speciale attualmente vigente per l'amministrazione degli insegnanti elementari.

22. 3.

IL GOVERNO.

Al terzo comma, sostituire le parole da: il trattamento economico fino alla fine con le seguenti: sarà esteso a tutto il personale direttivo e docente della scuola medesima il sistema della contabilità speciale attualmente vigente per l'amministrazione degli insegnanti elementari.

22. 5.

IL GOVERNO.

Sopprimere il quarto comma.

22. 6.

STERPA, BOZZI, BASLINI, BIONDI.

Aggiungere, in fine, le parole:

La disciplina dell'autonomia amministrativa contenuta nel presente articolo si applica anche ai circoli didattici ed alle scuole medie di primo grado. Con la medesima decorrenza di cui al precedente terzo comma, il sistema di contabilità speciale è esteso a tutto il personale direttivo e docente della scuola materna e della scuola media nonché a tutto il personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado.

22. 2.

IL GOVERNO.

Passiamo alla discussione dell'articolo 22 e dei relativi emendamenti.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Greggi. Ne ha facoltà.

AGOSTINO GREGGI. Vorrei anche in questo caso porre una domanda. Si afferma nell'articolo 22 che gli istituti di

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

istruzione secondaria superiore acquistano autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile e si stabilisce che essi rispondano direttamente delle disponibilità finanziarie e patrimoniali e provvedono alla gestione diretta dei beni patrimoniali. La mia domanda, (che forse è quella di un non-competente) è: cosa si intende con l'espressione «gli istituti»? Visto che emerge chiaramente una responsabilità contabile, quindi anche penale: chi, dunque, nell'ambito degli istituti considerati, provvede all'amministrazione? Forse il preside? O il consiglio dei professori? O il consiglio di istituto? Forse sarebbe il caso di precisare quali organi rappresentino tali istituti, operino ed amministrino e si assumano le conseguenti responsabilità: altrimenti, corriamo il rischio di creare un potere di spesa non legato ad alcuna responsabilità. Cerchiamo dunque di precisare almeno quali sono le persone che assumono delle responsabilità al riguardo.

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

FRANCESCO CASATI, Relatore. Vorrei anzitutto rispondere all'onorevole Greggi rilevando che al secondo comma dell'articolo 22 c'è un riferimento ad una disposizione legislativa precedente, che stabilisce e definisce i criteri cui lo stesso collega Greggi faceva riferimento. Non abbiamo inventato nulla, ma semplicemente esteso un istituto già esistente. Passo ora al parere sugli emendamenti.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 22.4, 22.1, 22.3, 22.2 e 22.5 del Governo. Esprimo parere contrario sull'emendamento Sterpa 22.6.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCA FALCUCCI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Raccomando alla Camera l'approvazione degli emendamenti del Governo 22.4, 22.1, 22.3,

22.2, 22.5. Concordo per il resto con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 22.4 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 22.1, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 22.3, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del Governo 22.5.

GIROLAMO RALLO. Faccio osservare che l'emendamento del Governo 22.5 è assorbito dalla precedente votazione.

PRESIDENTE. È vero, onorevole Rallo. La ringrazio.

Passiamo all'emendamento Sterpa 22.6. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sterpa. Ne ha facoltà.

EGIDIO STERPA. Signor Presidente, il comma di cui chiediamo la soppressione dice che le tasse di frequenza, di esame e di diploma sono attribuite alle singole scuole. A noi pare che questa sia una norma che riguarda il sistema generale tributario dello Stato, e quindi non la si può comprendere in una legge quale quella in esame; tant'è vero che, con decorrenza dall'anno 1981-82, le tasse, che con questo comma si vogliono devolvere alle scuole, sono state aumentate per far fronte proprio alle ristrettezze del disavanzo statale.

In proposito, chiediamo un chiarimento; può darsi che siamo noi in errore, ma manteniamo questo emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

l'onorevole rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Franca-mente mi pare che questo ultimo comma sia una conseguenza logica di tutto l'articolo. L'autonomia amministrativa in termini così larghi e il progressivo suo ampliamento sono consequenziali ad una serie di sentenze del Consiglio di Stato; per cui l'autonomia amministrativa sostanzialmente tende quasi a configurarsi come personalità giuridica.

Da questa piena disponibilità — addirittura anche su beni mobili e immobili, sulla contabilità e gestione del personale — scaturisce anche la possibilità di assegnare direttamente alle scuole tasse di frequenza, in una logica che configura la scuola come la prima struttura decentrata di tutto il sistema scolastico, e quindi tende ad assicurare alle scuole anche una fonte diretta di finanziamento, che ovviamente poi avrà le sue conseguenze nella redistribuzione da parte del Ministero dei fondi per il funzionamento degli istituti. E si terrà conto del fatto che gli istituti potranno amministrare direttamente le loro tasse di frequenza.

A nostro parere, quindi, quest'ultimo comma è pienamente consequenziale allo spirito e alla lettera di tutto l'articolo, che tende ad attribuire il massimo di autonomia amministrativa alle scuole.

PRESIDENTE. Onorevole Sterpa, dopo i chiarimenti del rappresentante del Governo, mantiene il suo emendamento?

EGIDIO STERPA. Lo ritiro, ma devo dire che probabilmente lo stesso Governo non sa in questo caso come giustificare una norma del genere. Ad esempio, cosa accadrà quando non vi saranno più queste tasse che attualmente entrano nel bilancio dello Stato?

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Sterpa.

Pongo in votazione l'emendamento 22.2

del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 22, nel testo modificato dagli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 23. Ne do lettura:

(Procedure di attuazione della riforma).

«L'attuazione del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore avrà inizio non oltre il secondo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del decreto del ministro della pubblica istruzione di cui al successivo articolo 26, primo comma.

Il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento si attua gradualmente iniziando dalla prima classe.

Il ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, procede, ove necessario, al progressivo adattamento dei programmi e degli orari delle classi che continuano a funzionare ad esaurimento secondo il precedente ordinamento.

Nella fase di transizione dall'ordinamento vigente al nuovo ordinamento, nelle classi dei diversi istituti di istruzione secondaria superiore non ancora ordinate secondo i nuovi piani di studio, la sperimentazione metodologico-didattica e quella di ordinamento e strutture di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, sarà di norma finalizzata alla introduzione di elementi caratterizzanti i nuovi ordinamenti».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: il secondo con le seguenti: il primo.

23. 2.

TEODORI.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

Al quarto comma aggiungere, in fine, le parole: salvo l'impostazione di nuovi piani di sperimentazione finalizzati alla attuazione delle proposte formulate ai sensi del successivo articolo 26 secondo comma, al fine di assicurare il costante adeguamento della struttura e dei programmi di insegnamento allo sviluppo culturale economico e sociale del paese.

23. 1.

CRUCIANELLI, CAFIERO, MILANI,
GIANNI, CATALANO, MAGRI,
BALDELLI.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 23 e sui relativi emendamenti, qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

FRANCESCO CASATI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Teodori 23.2 e Crucianelli 23.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUIDO BODRATO, *Ministro della pubblica istruzione*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Pongo in votazione l'emendamento Teodori 23.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Crucianelli 23.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Dobbiamo ora passare all'articolo 24.

FRANCESCO CASATI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CASATI, *Relatore*. Signor Presidente, chiedo che la seduta sia sospesa per un paio di ore, per consentire al Comitato dei nove di riunirsi per alcune valutazioni sugli emendamenti all'articolo 24.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole relatore. Sospendo la seduta fino alle 14,30.

**La seduta, sospesa alle 12,30,
è ripresa alle 14,45.**

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 886. — Senatore Filetti: «Provvedimenti per l'esazione delle spese giudiziali penali» (*approvato da quel consesso*) (3574);

S. 1646. — «Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)» (*già approvato in un testo unificato dalla XI Commissione permanente della Camera e modificato da quel consesso*) (1897-940-967-1396-B).

Saranno stampati e distribuiti.

Si riprende la discussione.

FRANCESCO CASATI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CASATI, *Relatore*. Per consentire alcuni perfezionamenti necessari, propongo che vengano accantonati momentaneamente gli articoli 24, 25 e 26, e che si proceda intanto all'esame degli articoli 27, 28 e 29.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

MASSIMO TEODORI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, noi abbiamo raggiunto un'intesa fra tutti i gruppi di accelerare al massimo la discussione e l'approvazione di questo provvedimento. Mi pare che la proposta di accantonare l'articolo 24, che è uno degli articoli centrali, nasca dal fatto che sono insorti dei contrasti fra i membri della maggioranza.

Non considero positivo sciogliere questi contrasti attraverso la procedura dell'accantonamento, cui talvolta si è fatto ricorso, ma che mi pare non sia codificata da nessuna norma regolamentare. Comunque, sono contrario all'accantonamento perché, se dobbiamo sciogliere i nodi presenti in articoli sui quali c'è accordo, sciogliamoli nella sede opportuna, cioè in aula, e facciamolo subito. Non vedo cosa possa mutare se, invece di scioglierli alle 15, si sciolgono alle 16 o alle 17; a meno che la proposta avanzata dal relatore Casati non significhi — e allora essa acquisterebbe un altro valore — che l'intesa di portare a termine rapidamente questo provvedimento viene abbandonata.

Quindi, la mia contrarietà all'accantonamento si fonda su ragioni regolamentari e su ragioni di merito.

PRESIDENTE. Dal punto di vista regolamentare non ci sono questioni, perché la prassi in questo senso è consolidata; semmai restano le ragioni di merito.

Nessuno chiedendo di parlare a favore, pongo in votazione la proposta avanzata dal relatore di accantonare gli articoli 24, 25 e 26.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, per mia conoscenza: in base a quale articolo del regolamento votiamo l'accantonamento?

PRESIDENTE. In base all'articolo 41: si

tratta di un istituto che rientra nel più ampio *genus* del richiamo per l'ordine dei lavori.

Pongo in votazione la proposta del relatore.

(Dopo prova e controprova, è respinta).

Passiamo allora all'articolo 24, che è del seguente tenore:

(Delega).

«Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge sui seguenti oggetti:

a) le indicazioni delle discipline di insegnamento dell'area comune e degli indirizzi di cui agli articoli 4, 5 e 7, l'orario complessivo delle lezioni per ciascun indirizzo e la sua suddivisione tra area delle discipline comuni, area delle discipline di indirizzo e pratica di laboratorio e di tirocinio, fermo restando quanto stabilito all'articolo 6 per gli insegnamenti e le attività elettivi;

b) la disciplina degli esami finali di diploma, degli accessi all'università e dell'accesso agli esami di Stato, ai fini della iscrizione agli albi professionali;

c) la trasformazione degli attuali ruoli nazionali del personale docente della scuola secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in ruoli regionali con attribuzione delle relative competenze in materia di stato giuridico, attualmente spettanti al ministro della pubblica istruzione, al sovrintendente regionale;

d) sino all'organica riforma del Ministero della pubblica istruzione, la ristrutturazione delle direzioni e dei servizi dell'amministrazione centrale e periferica, connessi con l'attuazione degli obiettivi della presente legge, l'istituzione degli uffici scolastici regionali in ogni capoluogo di regione e di consigli scolastici

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

regionali finalizzati alla realizzazione degli obiettivi della scuola secondaria superiore e alla gestione del personale docente di detta scuola;

e) l'unificazione delle competenze degli enti locali relative alla scuola secondaria superiore.

Nella emanazione dei predetti decreti il Governo dovrà attenersi ai criteri e principi direttivi stabiliti negli articoli 4, 5, 7, 14, 16 e 18 per i punti a), b), e c) di cui al comma precedente. Per il punto d), la ristrutturazione dovrà consentire di unificare in un'unica direzione generale le direzioni dell'istruzione secondaria superiore ad esclusione di quella dell'istruzione professionale e dell'ispettorato per la istruzione artistica sino alla ristrutturazione di tali settori, senza che ciò comporti aumenti delle attuali dotazioni organiche, ivi compreso il numero dei posti di funzione e di qualifica di cui al quadro A della tabella IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni. Per il punto e) le competenze dovranno essere unificate presso le province.

Il ministro della pubblica istruzione, di concerto con i ministri interessati, presenta gli schemi delle norme delegate previste dal presente articolo al Consiglio nazionale della pubblica istruzione, al Consiglio superiore della pubblica amministrazione e alla Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 25 per il rispettivo parere.

Si prescinde dal parere degli organi di cui al precedente comma e della Commissione parlamentare qualora esso non sia espresso entro 60 giorni dalla richiesta.

I suddetti schemi delle norme delegate, previo esame preliminare del Consiglio dei ministri, sono sottoposti al definitivo parere della Commissione parlamentare di cui al terzo comma.

Il parere previsto dal precedente comma è espresso entro 30 giorni dalla richiesta del Governo. Acquisito tale parere, le norme sono deliberate dal Consiglio dei ministri ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera a), sostituire le parole: pratica di laboratorio e di tirocinio, con le seguenti: area di progetto.

24. 3.

CRUCIANELLI, CAFIERO, MILANI,
GIANNI, CATALANO, MAGRI,
BALDELLI.

Al primo comma, lettera a), sostituire le parole: pratica di laboratorio e di tirocinio con le seguenti: pratica di laboratorio e di lavoro con carattere di tirocinio.

24. 4.

LA COMMISSIONE.

Sostituire le lettere b), c) e d) con la seguente:

b) la specificazione delle discipline di indirizzo di cui al terzo comma dell'articolo 2 che dovranno essere prescelte per potersi iscrivere al terzo anno dell'indirizzo stesso, come le lingue classiche per l'indirizzo classico dell'area linguistico-letteraria;

24. 12.

STERPA, BOZZI, BASLINI, BIONDI.

Al primo comma, lettera b), dopo le parole: ai fini della aggiungere le seguenti: abilitazione all'esercizio professionale e, ove esistano, della.

24. 5.

IL GOVERNO.

Al primo comma, lettera c), sostituire le parole: Sovrintendente regionale con le seguenti: Sovrintendente scolastico regionale, con esclusione delle competenze relative alla decisione dei ricorsi amministrativi.

24. 6.

IL GOVERNO.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Per il punto *d)* la ristrutturazione prevederà l'accorpamento delle direzioni generali secondo competenze per aree omogenee di problemi, con la possibilità, ove lo richiedano esigenze specifiche, di loro articolazione interna a livello superiore alla divisione senza che ciò comporti aumenti delle attuali dotazioni organiche relative alle varie qualifiche funzionali, fatte salve peraltro le modifiche necessarie alla tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, alle quali si provvederà, al fine di evitare aumenti dell'onere finanziario complessivo, mediante le compensazioni da attuare attraverso la diminuzione di posti nella dotazione organica relativa all'ottava qualifica funzionale. Nel contempo saranno definite anche le forme di accesso a posti di qualifiche dirigenziali che in prima applicazione del provvedimento delegato dovessero risultare privi di titolare. Per il punto *e)* le competenze dovranno essere unificate presso le province.

24. 13.

IL GOVERNO.

Al secondo comma, sostituire le parole: ad esclusione di quella dell'istruzione professionale e dell'ispettorato, con le seguenti: e l'ispettorato.

24. 8.

BOSI MARAMOTTI, FERRI, BARBAROSSA VOZA, BERLINGUER GIOVANNI, ALLEGRA, BIANCHI BERETTA, DE GREGORIO, MASIELLO, MONTELEONE, NESPOLO, OCCHETTO, PAGLIAI, ROMANO, TORTORELLA.

Al terzo comma sostituire le parole: alla Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 25 con le seguenti: alle

commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia.

24. 9.

TEODORI.

Al quinto comma sostituire le parole: della Commissione parlamentare di cui al terzo comma con le seguenti: delle Commissioni parlamentari permanenti delle due Camere competenti per materia le quali hanno il compito di valutare la congruenza fra i principi e criteri indicati e le norme delegate.

24. 10.

TEODORI.

Al sesto comma sotto le parole: Acquisito tale parere aggiungere le seguenti: di cui il Governo dovrà tenere conto prima della stesura definitiva dei decreti delegati.

24. 11.

TEODORI.

Aggiungere, in fine, le parole:

Nelle materie di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente primo comma possono essere apportate successive modifiche mediante decreto del Presidente della Repubblica, da emanare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e le Commissioni parlamentari competenti.

24. 7.

IL GOVERNO.

Avverto che gli emendamenti Ebner 24.1 e 24. 2 sono stati ritirati dai presentatori.

Sono stati successivamente presentati i seguenti altri emendamenti:

Sostituire il terzo, quarto, quinto, e sesto comma con i seguenti:

Il ministro della pubblica istruzione, di concerto con i ministri interessati, tra-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

smette gli schemi delle norme delegate previste dal presente articolo al consiglio nazionale della pubblica istruzione, al consiglio superiore della pubblica amministrazione e alle Commissioni permanenti delle due Camere competenti in materia, per acquisirne i pareri.

Si prescinde dal parere degli organi di cui al precedente comma qualora esso non sia espresso entro 60 giorni dalla richiesta.

Le suddette norme delegate, esaurite le procedure di cui ai precedenti commi, sono deliberate dal Consiglio dei ministri ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica.

24. 14.

STERPA, BOZZI.

Al terzo comma sostituire le parole: alla Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 25, con le seguenti: alle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia.

24. 19.

LA COMMISSIONE.

Al quarto comma sostituire le parole: della Commissione parlamentare, con le seguenti: delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia.

24. 20.

LA COMMISSIONE.

Al quinto comma sostituire le parole: della Commissione parlamentare di cui al terzo comma, con le seguenti: delle Commissioni permanenti delle due Camere di cui al terzo comma.

24. 21.

LA COMMISSIONE.

Sostituire il sesto comma con il seguente:

Le norme delegate sono deliberate dal Consiglio dei ministri, sul conforme pa-

rere della Commissione di cui al comma precedente, e sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica.

24.16.

GALANTE GARRONE, BASSANINI, RODOTÀ, BARBERA, GALLI MARIA LUISA, FERRI, BERLINGUER GIOVANNI, BALDELLI.

Sostituire il sesto comma con il seguente:

Le norme delegate sono deliberate dal Consiglio dei ministri, sul conforme parere della Commissione di cui al comma precedente, e sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica.

24. 17.

BASSANINI, RODOTÀ, GALANTE GARRONE, BARBERA, GALLI MARIA LUISA, FERRI, BERLINGUER GIOVANNI, BALDELLI.

Al sesto comma, sostituire la parola: acquisto, con la seguente: conformemente a.

24. 18.

LA COMMISSIONE.

Al primo comma, lettera c) dopo le parole: sovrintendente regionale; aggiungere le seguenti: la trasformazione dei ruoli degli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici e professionali, ridefinendone la collocazione nell'ambito delle qualifiche funzionali previste dall'articolo 46 della legge 11 luglio 1980, n. 312, previa determinazione di nuove classi di abilitazione e di concorso relative anche alle attività formative connesse alla pratica di laboratorio e di lavoro di cui al precedente articolo 3, stabilendo per ciascuna classe di abilitazione i diplomi di laurea o di istituto superiore richiesti in attuazione del principio della formazione universitaria completa quale requisito generale per tutti i docenti, e consentendo, in via transitoria, l'inquadramento, anche in so-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

prannumero, nei nuovi ruoli degli insegnanti tecnico-pratici già in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui al presente articolo, anche a prescindere dal possesso dell'abilitazione prescritta, purché siano forniti di diploma di laurea o, per le classi di abilitazione relative alle attività di pratica di laboratorio e di lavoro, anche soltanto di diploma di istruzione secondaria superiore; analogamente a quanto precedentemente previsto saranno stabilite le modalità per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale insegnante tecnico-pratico e assistente dipendente dalle amministrazioni provinciali, in servizio presso gli istituti tecnici e i licei scientifici; il passaggio alle regioni degli insegnanti tecnico-pratici i cui insegnamenti non siano compresi nelle nuove classi di concorso o che siano sprovvisti di diploma di istruzione secondaria superiore; l'inquadramento nei ruoli relativi agli insegnamenti propri dell'indirizzo delle scienze umane, psicopedagogiche e sociali degli insegnanti elementari, forniti della prescritta abilitazione, assegnati, per le esercitazioni didattiche, agli istituti magistrali statali ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, con restituzione ai ruoli di provenienza della scuola elementare di coloro che non siano forniti della predetta abilitazione;

24. 22.

IL GOVERNO.

È stato altresì presentato il seguente subemendamento all'emendamento 24. 13 del Governo:

Sostituire le parole da: Per il punto d) fino a: livello superiore con le seguenti:

Per il punto d) la ristrutturazione prevederà la trasformazione della direzione generale e dei servizi dell'amministrazione centrale in direzioni generali per aree omogenee di problemi assicurando comunque strutture di coordinamento per la piena attuazione degli obiettivi indicati dalla presente legge; potrà altresì essere previsto, ove lo richiedano speci-

fiche esigenze, una strutturazione delle direzioni generali in articolazioni interne a livello superiore.

0. 24. 13. 1.

IL GOVERNO.

Passiamo alla discussione sull'articolo 24 e sui relativi emendamenti e subemendamenti.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Labriola. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, sull'articolo 24 abbiamo assunto l'iniziativa di sollecitare il Comitato dei nove a presentare l'emendamento che nella bozza fotocopiata porta il n. 24. 18, e sul quale intendo soffermarmi in questo mio intervento.

L'emendamento, che la Commissione ha presentato a maggioranza, tende a conferire un valore vincolante al parere della Commissione bicamerale prevista nel progetto di legge (o, se la Camera riterrà opportuno sostituire la Commissione bicamerale con le Commissioni competenti per materia dei due rami del Parlamento, al parere di queste Commissioni).

Devo solo argomentare in termini politici l'opportunità di tale modifica, perché in termini di legittimità mi pare che, pur esistendo opinioni diverse, ma ugualmente autorevoli, nella dottrina costituzionalistica, non vi è dubbio che il Parlamento — ad avviso del gruppo socialista — possa e debba tener conto, in primo luogo, del carattere della normativa delegata e, in secondo luogo, dell'importanza sostanziale che la legge di delega assume ai fini del completamento della disciplina normativa della materia.

Non abbiamo dato alcun ascolto — e continuiamo a fare così — a riserve e critiche che sono state avanzate da settori dell'opinione pubblica (di cui si è avuto qualche riflesso anche in quest'aula) circa il carattere generico, sfuggente, incerto, di mero principio e sostanzialmente non riformatore che assumerebbe il testo legislativo che abbiamo discusso

fino ad ora. Non abbiamo condiviso e non condividiamo un giudizio simile. Riteniamo che il testo corrisponda alla necessità di introdurre mutamenti radicali e profondi nella cultura e nella pedagogia del sistema di istruzione secondaria superiore.

Diciamo anche che consideriamo risolti in modo soddisfacente e avanzato problemi — anche di principio — attinenti alla materia dell'insegnamento, per comunità di organizzazione, non già per comunità di principi. Tanto per essere più preciso, rivendico in particolare al gruppo socialista e all'impegno profuso dai nostri parlamentari in Commissione (do atto in particolare al collega Fian-drotti di questa coerente e fruttuosa attività) il risultato di essere riusciti a risolvere nel modo più giusto, serio ed avanzato la questione dell'insegnamento della religione. Non sento quindi il bisogno di tornare sul punto, anche perché gli stessi critici delle posizioni dei partiti laici hanno poi essi stessi collaborato, nelle polemiche che si sono aperte all'interno del campo avversario, a demolire vicendevolmente le ragioni della critica, conservando l'asprezza e la vivacità dei termini, ma ben poca sostanza.

È vero, abbiamo dato a questa legge, per comune intesa, un tessuto e una qualità molto particolari. Su ciò voglio particolarmente richiamare l'attenzione dei colleghi e del Governo, che ha preoccupazioni di legittimità costituzionale. Questa legge delega non è uguale a tutte le altre, né per la materia affrontata né per la lunga distanza di tempo che la separa dai testi vigenti e dalla loro epoca culturale e istituzionale, distanza che si dilata e crea anche particolari problemi di rinnovamento normativo; né per la struttura, che è chiaramente quella di una legge di principi.

Allora, nel momento in cui il Parlamento affida al Governo, con lo strumento del decreto legislativo, il completamento dell'edificio normativo, non compie un'operazione identica a quella prevista in modo tipico dall'articolo 76 della Costituzione: una porzione di disci-

plina normativa da parte del Parlamento, un'altra porzione — integrativa ed esecutiva, anche se di natura normativa primaria — in sede di decretazione governativa. Fa qualcosa di diverso: affida al Governo lo scioglimento di una serie di nodi che qui sono stati sciolti nei discorsi, nella manifestazione di volontà politica senza però trovare — per scelta di chi ha impostato il testo e quindi anche del ministro della pubblica istruzione — la composizione normativa che generalmente, in una legge di delega, non è rimessa, onorevole relatore, al decreto legislativo, ma è regolata direttamente dalla norma recante la delega.

Ciò serve a spiegare le ragioni politiche e anche — lo voglio dire molto chiaramente — le ragioni istituzionali che non solo non permettono di avere dubbi sulla ammissibilità e sulla opportunità di conferire al parere parlamentare un valore diverso da quello che in genere gli si usa dare; ma che servono anche a sottolineare l'estrema opportunità politica di mantenere il clima di fiducia e di collaborazione riscontratosi finora all'interno della maggioranza e tra questa e molti gruppi dell'opposizione nella definizione di questo complesso normativo.

Ecco perché abbiamo avanzato questa proposta, in un clima — i colleghi e soprattutto il relatore lo ricorderanno — costruttivo e di reciproca intesa che, come ricorderà l'onorevole relatore, abbiamo sostenuto debba essere mantenuto anche dopo la conclusione dell'esame di questo progetto di legge.

Non credo che la Camera abbia interesse ad ascoltare una disputa di diritto costituzionale. Mi permetto solo di rammentare, in primo luogo a me stesso, che è da tempo che noi socialisti stiamo cercando, per diverse vie, di migliorare, dando maggiori garanzie al pluralismo politico (che è parente stretto del pluralismo ideologico e di quello culturale), il modo di produzione legislativa, trovandone uno nuovo che svecchi formule anteriori al sistema costituzionale vigente e colga la sostanza del sistema di democrazia politica previsto dalla Costituzione;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

e questo con l'obiettivo di attribuire al Governo, al Parlamento e al paese (in una ordinata visione dello sviluppo delle attività costituzionali) ciò che rispettivamente loro compete, e cioè una effettiva partecipazione alla produzione legislativa e normativa.

Noi tutti, a cominciare dal ministro, saremmo tranquilli il giorno in cui, in materia di istruzione secondaria superiore, licenziassimo una legge di delega a maglie molto larghe, riservando ad un comitato ristretto di ministri (che spesso è, lo sappiamo bene, comitato di tecnici e di funzionari) il potere assoluto di definire il destino concreto di disposizioni normative in materia di didattica, di cultura, di organizzazione dei rapporti con i giovani? Ci sentiremmo tranquilli nell'assumerci tale responsabilità di fronte al grande assente, che sarebbe il paese che, se già con difficoltà si collega al Parlamento, è praticamente impossibilitato a collegarsi con gli uffici e le organizzazioni reali cui è demandato lo svolgimento delle attività normative del Governo?

Dobbiamo allora abituarci anche alle novità. Nella riunione del Comitato dei nove che si è appena conclusa ho sentito dire: ma è la prima volta. L'obiezione è sempre la stessa! Eppure, il 2 giugno 1946 per la prima volta si costituì la Repubblica italiana: fummo forse trattenuti dal costituirla per il fatto che si trattava di una novità? Siamo forse stati trattenuti dall'introdurre altre novità in questi anni, nel bene (come noi abbiamo ritenuto di operare a livello normativo) e anche — me lo consenta l'onorevole Bodrato: non mi rivolgo a lui come persona, ma al Governo come istituzione — nel male; l'alluvione di decreti-legge non potrà certo essere imputata ad un emendamento impertinente che voglia attribuire valore vincolante al parere parlamentare!

Il Governo rifletta anche sull'altra via che è stata prospettata per sciogliere tutti i problemi normativi, di cui si sente parlare con una insistenza che ci lascia preoccupati, che è sospetta: la via della delegificazione. Questa via significa però

anche abdicazione da parte del Parlamento alle sue prerogative.

In altre parole, il Parlamento ha di fronte a sé anche il problema di trovare modi diversi di produzione normativa. Io mi scandalizzerei, mi preoccuperei e sentirei il peso dei principi costituzionali se si sfociasse in una delle vie indicate e suggerite dai pratici, oltre che dai politici: quelle in cui il Parlamento recede dall'attribuzione, che gli è propria, delle scelte legislative. Non mi preoccupo invece — e invito i colleghi a non preoccuparsi — se ciò avviene con un rafforzamento del peso e dell'influenza del Parlamento.

Nelle idee dei proponenti (e in primo luogo nelle mie) di questo emendamento, non vi è traccia di un tentativo surrettizio di impadronirsi del potere normativo, perché secondo noi il parere vincolante non si riferisce alla stesura, all'articolazione, alla definizione del testo, ma si riferisce alla garanzia che i principi contenuti nella delega e, soprattutto, nel dibattito svoltosi in questi giorni trovino ancora nel Parlamento una efficace tutela, non contro ma insieme al Governo, con la collaborazione necessaria per la definizione del provvedimento normativo.

Per questi motivi, noi insistiamo su questo emendamento e ne raccomandiamo vivamente l'approvazione alla Camera (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Greggi. Ne ha facoltà.

AGOSTINO GREGGI. Mi permetto di dire che secondo me è un peccato non aver accettato la proposta di accantonamento, fatta poco fa, perché temo che adesso perderemo più tempo.

Desidero comunque fare un'osservazione su questo articolo e avanzare una richiesta di informazione.

La mia osservazione si avvicina allo spirito dell'intervento del collega Labriola che ha detto che in base a questa legge potremmo conseguire radicali mutamenti profondi nella stessa cultura della scuola e di tutto il paese. È costituzionalmente

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

lecito e politicamente opportuno che le più importanti tra queste scelte essenziali vengano operate fuori della sede parlamentare? Le scelte politiche sugli insegnamenti, le aree comuni, gli indirizzi, le materie, gli accessi all'università e così via, non dovrebbero essere operate in Parlamento, magari perdendo qualche settimana di tempo? Tutto il lavoro del Governo si svolgerebbe poi più tranquillamente.

Anche se la Costituzione, nell'ultimo comma dell'articolo 72, non prevede esplicitamente questa materia, come riservata all'Assemblea, vorrei rivendicare al Parlamento in generale, ed all'Assemblea in particolare, la materia della riforma della scuola. Sono temi troppo importanti nella vita di un paese, che devono necessariamente essere avvocati al Parlamento, il quale deve rivendicare il suo diritto-dovere di compiere le scelte essenziali in materia. Ad esempio, mi lascia molto perplesso l'importante problema della stretta relazione (che ho cercato di dimostrare) fra la cultura generale di un paese (e le possibilità stesse di sviluppo di un paese come l'Italia) ed il valore formativo della scuola media superiore, in particolare dei licei. Il valore formativo di questi, infatti, incide su quello delle università e quindi sulla cultura in generale. Tra le materie comuni dell'area linguistica nei licei, abbiamo la certezza che latino, greco ed anche filosofia non siano mortificati? Che in tali materie i giovani siano chiamati ad impegnarsi fin dal primo anno? Senza questa garanzia (discutendone qui, saremmo tutti d'accordo, credo, nel concederla), esporremo la riforma al rischio di conseguenze molto pesanti e negative su tutta la cultura del nostro paese, sul livello finale delle università, e sulle stesse possibilità di sviluppo della nostra economia, della nostra industria e della nostra agricoltura, nonché della nostra società in generale.

Su queste osservazioni il Comitato, lo stesso Governo potranno riflettere, per valutare l'opportunità e la necessità che le scelte essenziali in questo campo vengano operate nella sede parlamentare,

anche se ciò dovesse comportare l'impiego di tempi superiori a quelli previsti. Gradirei in particolare una risposta rassicurante in ordine alle materie fondamentali di studio nei licei, fin dal primo anno della scuola media superiore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Teodori. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. Il dibattito che aprimo su questo articolo 24 rischia di essere incentrato su questioni di interpretazione costituzionale perché diverse scuole, diverse interpretazioni consentono o meno che la delega risulti più o meno vincolante e conforme. Un dibattito di questo genere, incentrato tutto sull'interpretazione del procedimento della delega, finirebbe per oscurare il punto centrale di questo provvedimento giunto al pettine dopo la discussione di 23 articoli: tale punto, che in questo momento esplose a causa della delega, è rappresentato dal fatto (cui avevo già accennato nella discussione sulle linee generali) che questa legge si presenterebbe soprattutto con i caratteri di una carrozzeria, di un involucro dallo scarso contenuto.

Il secondo punto fondamentale sta nel fatto che tutti i nodi centrali di questo testo non sono stati sciolti in una direzione univoca e sono stati invece mantenuti in una profonda area di ambiguità. Si vedano i rapporti tra formazione culturale e professionalità, tra area comune ed indirizzi; tra frammentarietà ed unitarietà; e così si potrebbe continuare fino ai piani di studio. Questo provvedimento è fatto da una parte all'insegna del vuoto dei contenuti, e dall'altra all'insegna dell'ambiguità, a cominciare da quella di cui all'articolo 3 e che non è contenuta solo in esso.

Sono venuti al pettine tutti i nodi, come ci ha ricordato il presidente del gruppo socialista e, non so se con molta abilità od ingenuità politica, non possiamo affidare al Governo lo scioglimento di una serie di nodi non risolti in sede di esame dell'articolato. Mi pare che l'onorevole Labriola fotografi perfettamente quanto è stato

detto in questi giorni: si tratta di una legge che, per altri versi macchinosa ed analitica su cose del tutto secondarie, che avrebbero potuto trovare soluzioni in via amministrativa, sui nodi fondamentali di impostazione dice molto poco, oppure dice cose che possono essere interpretate in maniera contraddittoria in sede di emanazione dei decreti delegati e di successiva attuazione della legge: questo è il nodo fondamentale dell'articolo 24. Non sono un costituzionalista, ma dalla lettura del testo risulta che da questo punto di vista i principi ed i criteri direttivi costituzionalmente richiesti per una legge contenente delega al Governo non sono sufficientemente e chiaramente specificati. Chi sappia leggere il testo in questo senso dovrà facilmente dedurre che siamo di fronte ad un vizio costituzionale, proprio perché i criteri direttivi ed i principi costituzionalmente richiesti non sono qui specificati, né sono sciolti i nodi centrali (*Commenti all'estrema sinistra*): la definizione di tutti i punti principali è rinviata ai decreti delegati.

Viceversa, molti articoli disciplinano materie assolutamente ovvie, secondarie, amministrative (disciplina degli insegnamenti dell'area comune, esami finali, ruoli nazionali, unificazione delle competenze, la stessa disciplina dell'insegnamento religioso). Tutto è delegato. In realtà, con questo provvedimento consegnamo al Governo un coacervo di ambiguità. E la ragione di ciò è evidente: perché quando le grandi riforme si trascinano per anni o per decenni, quando le grandi riforme — come quella della scuola — diventano il terreno non per un confronto di grandi scelte e di valori, ma il terreno dei compromessi e dei negoziati, poi viene fuori un testo come questo, che ricorda da vicino certe grosse ma piccolissime leggi del periodo di unità nazionale in cui si cercava di combinare tutto con risultati incredibili, come è accaduto per la legge sull'equo canone. E questa è qualcosa di simile: è una legge in cui si cerca di combinare tutto e quindi non si scioglie nessun nodo.

Da parte nostra non siamo molto at-

tenti all'autonomia reciproca delle sfere del Parlamento e Governo; siamo molto sensibili a non creare delle aree frammentate in cui l'attività legislativa e di controllo del Parlamento ed il potere del Governo si combinino in una strana maniera. Certamente il problema delle leggi-delega e dei decreti delegati rappresenta un terreno pericolosissimo di questo inquinamento tra sfera del potere e degli attributi governativi dell'esecutivo e del Parlamento. Ma affinché siano rispettate l'autonomia e la separazione tra ciò che compete al Parlamento e ciò che compete al Governo, in un campo come quello delle leggi-delega, sarebbe occorso che il Parlamento avesse dettato dei criteri e dei principi molto specifici. Detto in altre parole — e tradotto dai termini costituzionali in quelli politici — sarebbe occorso che ci fossero state all'interno di questo provvedimento delle vere e chiare direttive e scelte: cultura, professione, biennio-triennio, unitarietà e frammentazione. Ma questo non è stato ed allora accadono le *impasse* che accadono in questo momento, cioè — come dice il capogruppo socialista — i nodi non sono stati sciolti, la legge è vuota; questi nodi vengono rinviati al Governo attraverso la delega, ma in realtà il Parlamento non si vuole privare della sua funzione di operare quelle scelte di fondo che il Parlamento stesso fino ad oggi non ha saputo fare con un testo chiaro. Pertanto il Parlamento vuole a sua volta verificare come il Governo scioglie quei nodi. Questo è il punto! E ci troviamo di fronte ad un *ping-pong*! Ed i *ping-pong* costituzionali ed anche politici avvengono quando c'è il vuoto e quando nessun giocatore sa dove vuole tirare la palla o quale è la direzione di marcia.

Quindi l'*impasse* costituzionale che noi andremo ora a discutere non va presa sotto l'aspetto costituzionale, ma sotto l'aspetto politico. Io teoricamente sono attento al fatto che quello che compete al Governo rimanga di competenza del Governo, ma in presenza di questa legge, che dà carta bianca al Governo sui nodi fondamentali della scuola, debbo dire che tutte le procedure che aggravano il pro-

cesso dei decreti-delegati e che creano ulteriori momenti di controllo e di verifica da parte del Parlamento sono politicamente doverosi, anche se sono perfettamente consapevole che in questo caso si viene a creare un'area legislativa estremamente confusa e frammista in cui non si sa bene più dove sono le responsabilità del legislativo e dell'esecutivo, dove finisce la potestà legislativa del Parlamento e dove inizia quella del Governo. Ma è responsabilità della maggioranza e del Governo quella di averci posto in questo *cul de sac*, cioè di costringere quelli di noi che hanno denunciato il vuoto che c'è dietro questa legge e la sua ambiguità, a mettere in atto delle procedure che sono estremamente pericolose per questa frammistione di competenze e che sono estremamente vincolanti per il Parlamento.

Voi maggioranza e Governo avete una sola maniera per sciogliere questa situazione: è quella di prendere gli articoli che riguardano i criteri ed i principi che si tracciano per il Governo e trasformarli da assolutamente generici ed insoddisfacenti a precisi ed analitici, facendo una legge con norme di delega che rispettino la procedura della delega, dando indicazioni precise. Il dibattito è fittizio! Ed è per questo che poi i piccoli *escamotages* degli accantonamenti non servono a risolvere queste situazioni, che semmai si risolvono attraverso un aperto dibattito d'aula. Ma non è lo scontro tra chi vuole il vincolo del parere e chi non lo vuole che vi può portare fuori da questa enorme costruzione vuota; ciò potrà avvenire solo risalendo alle origini che hanno creato in alcuni di noi l'esigenza di non firmare una carta bianca al Governo, salvo poi esigere che ci sia un maggiore controllo o delle procedure più severe per tutto questo.

L'invito che io vi faccio, signor ministro, se volete sospendere in attesa di trovare una soluzione, è quello di sospendere non già per trovare anche qui la forma pasticciata in seno all'itinerario del decreto delegato e della legge-delega, ma per affrontare il toro per le corna. Ca-

pisco che dopo settimane, mesi ed anni in cui questo non si è fatto, è assai improbabile che ciò possa avvenire ora o nei prossimi giorni. Se ciò non avvenisse (e mi auguro che ciò avvenga e che il discorso si trasferisca sui criteri e sui principi per le deleghe e non sull'itinerario della legge delega), mi auguro che ci sia un ultimo tentativo di saggezza da parte vostra, anche se capisco che la saggezza comporta una scelta e questa è una legge che non sceglie, che è ambigua, per cui bisogna più usare la furbizia della saggezza; se ciò non avvenisse — e ripeto che mi auguro che avvenga — da parte nostra noi abbiamo sollevato per primi il problema dell'itinerario procedurale dei decreti delegati, depositando una serie di emendamenti tendenti, innanzitutto, a riportare le soluzioni governative nell'ambito delle Commissioni permanenti dei due rami del Parlamento. Perché la soluzione delle due Commissioni permanenti e non già della Commissione bicamerale, con l'aggiunta di esperti? I motivi sono molto semplici; innanzitutto riteniamo che comunque le Commissioni parlamentari permanenti assicurano dei modi procedurali ed una trasparenza di procedure e di metodo che sono migliori di quanto che può avvenire in una «commissioncina», che generalmente si riunisce addirittura in sede ministeriale, e nella quale dovrebbero essere per legge integrati degli esperti, sicché una verifica parlamentare (secondo l'articolo 25 che avete indicato), di così fondamentale importanza avverrebbe non solo al di fuori delle regolari procedure parlamentari, ma addirittura all'interno di un organo che non si sa bene quali funzioni assuma, un organo in cui sono integrati — e non semplicemente ascoltati — degli esperti, che dovrebbero contribuire alla formulazione del parere. Evidentemente si tratta di un'aberrazione.

Le Commissioni parlamentari permanenti offrono, invece, un minimo di garanzia in più in termini di procedura e di trasparenza, oltre che in termini di partecipazione. Questi sono gli emendamenti che noi abbiamo presentato, sollevando

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

per primi questo gravissimo problema. Dico gravissimo, non già in termini costituzionali, ma in termini sostanziali, per le ragioni che ho cercato di spiegare fino ad ora circa il carattere particolarissimo di questa legge.

Si dice, nelle interpretazioni costituzionali formulate in quest'aula, che è possibile anche passare al parere vincolante o, con una gradazione leggermente inferiore, al parere conforme. Allora voglio dire che personalmente e politicamente sono d'accordo per questa ulteriore possibilità di aggravio, di controllo dell'itinerario della legge delega: quindi sono d'accordo sulle Commissioni parlamentari permanenti e sul parere conforme o vincolante.

Ma, ripeto, colleghi tutti, colleghi socialisti, che, dopo aver maldestramente respinto in questi giorni quello che andavamo dicendo, e cioè che si trattava di una «carrozza» molto vuota, di una scatola priva di contenuti, di nodi non sciolti, dopo che voi, per giorni e giorni siete sembrati indignati rispetto a questo tipo di critica puntuale che noi abbiamo fatto nell'ambito dei singoli articoli e dei singoli temi, in realtà oggi riconoscete tutti che si tratta di affidare al Governo lo scioglimento dei nodi che non sono stati sciolti e ciò, tradotto in termini politici, significa che le scelte non sono state fatte e che la legge contiene ambiguità. Ma noi vogliamo proprio andare a verificare queste ambiguità.

Quindi, colleghi tutti, credo di avere chiaramente detto che un riflesso di serietà, innanzitutto da parte della maggioranza, dovrebbe essere quello, non già di fare una schermaglia di carattere costituzionale, per nascondere la sostanza del problema, ma quello di riaffrontare il problema nei suoi termini essenziali. In particolare vi dico di rimettere mano ai criteri ed ai principi da dettare al Governo per quel che riguarda il problema dell'unitarietà, dell'area comune, degli indirizzi, degli insegnamenti, dei quadri orari, della formazione, delle cattedre e della programmazione didattica, che sono i veri contenuti di questa legge di

riforma. Su questo bisogna dettare delle cose chiare. Dopo di che, se così avvenisse, anche la disputa sul percorso della delega sarebbe una disputa che non avrebbe senso.

Ritorniamo alla politica, abbandoniamo le schermaglie procedurali e affrontiamo, colleghi della maggioranza, seriamente il problema, non cercando di uscire, ancora una volta, su questo articolo fondamentale, con l'ambiguità che vi ha caratterizzato fino ad oggi e che segna questa legge nella maniera peggiore in cui può essere caratterizzata una grande legge di riforma, come è questa che riguarda la scuola italiana.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bassanini. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, vorrei illustrare brevemente il mio emendamento 24.17 e l'emendamento Galante Garrone 24.16, di cui sono firmatario assieme ai colleghi Galante Garrone, Ferri, Rodotà ed altri, il cui contenuto è sostanzialmente coincidente con l'emendamento di cui ha parlato il collega Labriola. Quindi, per le considerazioni politiche istituzionali di carattere generale posso, puramente e semplicemente, rifarmi ai rilievi che poco fa ha svolto il collega Labriola. Ma siccome tutti noi intendiamo che anche su questa questione c'è, serpeggiante, un tentativo di eludere il nodo politico di fondo, avanzando convinte, e meno convinte, obiezioni e riserve circa la costituzionalità della procedura che questi emendamenti propongono per l'emanazione delle norme delegate, credo che qualche brevissima e rapida considerazione, e soprattutto la citazione al ministro di una sentenza della Corte costituzionale, che è esplicita a questo riguardo, nonché di alcuni passi della dottrina più autorevole, valgano a dissipare queste riserve e questi dubbi e a riportare la questione nell'alveo proprio, che è la valutazione del Parlamento in ordine alla opportunità che per questa legge e per le norme delegate, o per lo meno per una parte delle norme delegate, si preveda

una partecipazione più incisiva del Parlamento, attraverso un parere vincolante delle Commissioni competenti.

Già il collega Labriola sottolineava che esistono, a questo riguardo, due profili che la legislazione delegata implica e che sono rilevanti: il controllo del rispetto dei principi e dei criteri dettati nella legge delega, e quindi della conformità delle norme delegate ai principi ed ai criteri direttivi contenuti nella legge di delega, e il profilo più delicato che in questa legge emerge, relativo ad alcuni nodi politici che non sono completamente sciolti nella elaborazione e nella approvazione della legge di delega e che, attraverso i margini di variazione della perspicuità del contenuto dei principi e criteri direttivi, restano irrisolti nella legge di delega e dovranno necessariamente essere risolti nella formulazione delle norme delegate. Per entrambi questi profili, quando la questione è delicata e rilevante come in questo caso, o almeno come per gran parte delle norme delegate che vanno in questo caso emanate, si pone il problema della garanzia dei poteri e della funzione propria del Parlamento.

Vorrei richiamare ai colleghi molto serenamente alcune disposizioni fondamentali: in base all'articolo 70 della Costituzione, la funzione legislativa appartiene al Parlamento ed è esercitata dal Parlamento. Appartiene alle Camere, come diceva il mio vecchio professore Egidio Tosato, *quoad ad titulum et quoad ad exercitium*. L'articolo 70 è chiarissimo nel dire che non solo essa è nella titolarità delle Camere, ma spetta alle Camere anche quanto allo esercizio. L'articolo 77 della Costituzione (l'articolo sui decreti-legge) prevede che il Governo non può esercitare poteri legislativi se non è a ciò delegato espressamente dalle Camere ai sensi dell'articolo 76, salvo il caso della decretazione d'urgenza, che però è soggetta alla conversione in legge da parte del Parlamento. L'articolo 76 circonda la delega di una serie di garanzie a tutela dei poteri, della titolarità e dell'esercizio della funzione che al Parlamento spetta a norma dell'articolo 70 della Costituzione. Ora,

queste garanzie (il tempo determinato, l'oggetto definito, i criteri e principi direttivi) sono sempre state intese (su questo non vi è disaccordo né in dottrina né in giurisprudenza) come le garanzie minime poste a tutela del potere legislativo. Si tratta di garanzie che il Parlamento può sempre estendere attraverso l'indicazione di limiti o di condizioni ulteriori della delega legislativa. Questo non è uno dei punti controversi che venivano ricordati precedentemente da Labriola. Questo è uno dei punti pacifici. Al riguardo mi basta soltanto citare dal commentario Scialoja-Branca il passo del giudice costituzionale Paladin, nel quale si dice che la Costituzione non vieta comunque che le Camere impongano al Governo le più varie limitazioni ulteriori rispetto a quelle minime che l'articolo 76 richiede espressamente. La prassi è in questo senso assolutamente conforme, perché un esame della legislazione di delega, come i colleghi fanno, mostra una grandissima varietà di condizioni e di limiti ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati nell'articolo 76, in funzione di questo principio fondamentale per cui il potere spetta alle Camere per quanto riguarda la titolarità e l'esercizio, e spetta alle Camere stabilire se, a quali condizioni e in quali limiti, possa essere delegato.

Ora, il problema ulteriore che si pone è però evidentemente il seguente: nel caso in cui le Camere riservino a propri organi interni il potere di esprimere un parere vincolante, non si ha sostanzialmente una contraddizione con il principio stesso della delega? In prima approssimazione, credo si debba dire che non spetta al legislatore stabilire se quella ipotesi che in tal modo si costruisce è ancora riportabile (problema nominalistico della delega) o non è riportabile alla formulazione testuale della delega. L'attenzione va portata sulla legittimità di una previsione di questo genere.

C'è una sentenza della Corte costituzionale, che forse l'ufficio legislativo del Ministero non ha fornito al ministro. Mi riferisco alla sentenza 25 maggio 1957, n. 78, che a questo riguardo è esplicita: il

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

ricorrente nella causa da cui è partito il procedimento che si è concluso con questa decisione della Corte costituzionale faceva leva sul parere della Commissione parlamentare, disatteso parzialmente dal legislatore delegato, e diceva che la legge delegata è costituzionalmente illegittima, perché il Governo ha disatteso in parte questo parere. La Corte costituzionale, in questa sentenza, non nega affatto che i pareri delle Commissioni parlamentari possano avere efficacia vincolante; anzi, lo ammette esplicitamente, e dice che occorre riferirsi al testo della legge di delega per stabilire se si sia voluto conferire alla Commissione o alle Commissioni parlamentari poteri consultivi, ovvero il potere di dare pareri vincolanti oltre che obbligatori, e conclude dicendo che, nel caso di specie, il parere è obbligatorio ma non vincolante, perché la formula usata è «sentito il parere» e non «su conforme parere della Commissione parlamentare». Inoltre, la Corte non si accontenta neppure della formula «sentito il parere», ma va a vedere anche i lavori preparatori. E conclude che il Parlamento ha voluto conferire in questo caso, nel caso di cui si discute, alle Commissioni parlamentari soltanto il compito di esprimere un parere con efficacia non vincolante, ma, appunto, meramente consultiva. Aggiunge che, ciò nonostante, questo parere è importante ai fini dell'interpretazione, che ha un valore notevole, eccetera eccetera..., ma il punto che si ricava da questa sentenza n. 78 del 1957 è che la Corte costituzionale non solo ammette, ma ritiene sia nel sistema e che sia rimessa ad una scelta del legislatore delegante la decisione se dare ai pareri delle Commissioni un carattere vincolante o non vincolante. E naturalmente in questo, come osserva Mortati nelle *Istituzioni di diritto pubblico*, c'è la possibilità di un parere vincolante per certi aspetti più delicati o più rilevanti della materia delegata, e c'è la possibilità, invece, di un parere soltanto consultivo per altri aspetti meno rilevanti. Con questo io indico la possibilità di una soluzione intermedia, fermo il principio della natura

vincolante per quanto riguarda i nodi più delicati, quelli che — come diceva giustamente il collega Labriola prima — sono rimasti non completamente risolti, per ragioni politiche che sono ben comprensibili in una materia così complessa, nel procedimento di elaborazione di questa legge.

Vorrei brevissimamente aggiungere che in questo senso abbiamo nella migliore dottrina alcune indicazioni ulteriori che sono estremamente interessanti. Sempre nel commentario Scialoja-Branca, il giudice costituzionale Paladin auspica addirittura che, appunto nei casi più rilevanti...

MARIO POCHEZZI. Richiama il Presidente all'ascolto di quanto stai dicendo!

FRANCO BASSANINI. Credo inutile richiamare al Presidente l'opportunità di ascoltare le opinioni espresse nell'Assemblea sulle questioni di cui si discute.

PRESIDENTE. Stavo parlando appunto di queste cose; comunque lei ha tutta la mia attenzione, onorevole Bassanini.

FRANCO BASSANINI. Oltre questa sentenza della Corte costituzionale, che mi sembra esplicita sul punto, ed oltre le indicazioni dottrinali che già ricordavo, vorrei richiamare ancora due testi che mi sembrano molto rilevanti. Il primo è nel commentario Scialoja-Branca. Nel già richiamato commento del giudice costituzionale Paladin si sottolinea un'esigenza che deriva da una corretta applicazione dell'articolo 76. Cito testualmente: «Si pone perciò la concreta esigenza di dare maggior forza alle Commissioni consultive o alle Camere stesse, sia conferendo alle prime il potere-dovere di esprimere, almeno a certi effetti, pareri obbligatori e vincolanti dai quali il Governo non si possa legittimamente discostare, sia per altro verso condizionando l'emanazione delle leggi delegate alla previa ratifica delle Assemblee parlamentari, se non altro nei casi di contrasto tra la Commis-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

sione consultiva ed il Governo». Sono due soluzioni diverse che Paladin propone, aggiungendo poi: «Se è vero, infatti, che le prescrizioni dell'articolo 76 vanno intese a senso unico, cioè per riservare al Parlamento le decisioni di fondo sulla disciplina degli oggetti della delega, né il primo, né il secondo di tali espedienti» (quelli sopra ricordati) «devono ritenersi incostituzionali, per quanto finora siano stati ignorati dall'ordinamento vigente».

Il secondo riferimento che volevo fare è alla nota monografia di Manzella (oggi, come sapete, capo di gabinetto del Presidente del Consiglio) sul Parlamento, e dico nota perché credo che tutti i colleghi abbiano avuto modo di leggerla e apprezzarla. Manzella, riferendosi espressamente alla seconda delle due soluzioni proposte da Paladin, non soltanto l'approva, ma aggiunge che «tutto questo dovrebbe servire, come ha mostrato la notevolissima esperienza del Parlamento britannico in materia» (e fa qui dei riferimenti che molti di noi hanno avuto modo di constatare in passato) «a dissipare la tradizionale diffidenza dell'opposizione verso questo tipo di legislazione integrata, e quindi a consentire un uso più frequente e più agevole della delega».

Vorrei sottolineare che tale questione è di notevole rilevanza, anche al di là del caso specifico. Perché? Perché tutti noi sappiamo che uno dei problemi fondamentali è quello di decongestionare il Parlamento da una legislazione — come dire? — minuta e applicativa, così da concentrare il suo lavoro nell'emanazione di principi, indirizzi, norme di assetto e di sistema; questo lo si può conseguire — ma non è sempre agevole — attraverso la delegificazione. E non è agevole per una serie di ragioni complesse, che attengono al nostro sistema delle fonti e alla sua disciplina costituzionale, nonché all'assetto della nostra amministrazione. Questo lo si può fare più frequentemente con la delega se si risolve un problema di fondo, quello cioè di avere la garanzia che la legislazione delegata sia effettivamente conforme alla volontà di fondo del Parlamento.

Ora, il passo che i nostri emendamenti propongono in questa direzione — come sottolinea il Manzella nel suo volume — è importante, perché consentirebbe di articolare il procedimento, in questi casi delicati, attraverso un lavoro di predisposizione e di elaborazione delle norme che resta di competenza del Governo (e che nessuno gli toglie), riportando in Commissione i due compiti fondamentali che già emergevano nell'intervento del collega Labriola, e cioè, per l'appunto, la verifica della conformità delle norme delegate ai principi e criteri direttivi della delega e lo scioglimento di quei pochi nodi politici che sono rimasti aperti nel lavoro del legislatore delegante.

Da questo punto di vista la soluzione che proponiamo è meno restrittiva dei poteri del Governo di quella contenuta nella seconda ipotesi del Paladin e nell'ipotesi di Manzella: noi non proponiamo di riportare dalla Commissione in Assemblea (cosa che aggraverebbe notevolmente il procedimento) l'approvazione dei decreti delegati, perché ciò non contribuirebbe certamente a rendere più rapido ed agevole il procedimento; noi riteniamo che sia a questo punto sufficiente prevedere l'intervento delle Commissioni competenti e pensiamo che ciò possa risolvere i problemi che qui sono stati posti e, insieme, avviare in concreto un procedimento che non solo la Corte costituzionale ha giudicato — come ho ricordato — ammissibile, non solo la dottrina ha indicato come ammissibile e opportuno, ma che ci consentirebbe anche di cominciare in concreto il lavoro di decongestionamento del Parlamento, per concentrarne l'attività sulle grandi scelte fornendo anche al Governo strumenti più rapidi — vere corsie privilegiate — per attuare le sue iniziative legislative (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rallo. Ne ha facoltà.

GIROLAMO RALLO. Signor Presidente, colleghi, onorevole ministro, già il mio gruppo, attraverso la mia modesta per-

sona, ha avuto l'opportunità di esprimere le sue notevoli perplessità nei confronti dell'eccesso di delega che questa riforma contiene. Tutto questo mi pare sia sostanzialmente confermato dai vari commi dell'articolo 24 e, in particolare, dalle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* del primo comma. Ho volutamente saltato la lettera *c)*, perché questa è stata notevolmente trasformata dal Governo che ha sentito il bisogno di inserirvi norme dettagliate. Ciò ritengo sia scaturito sia da un senso di colpa del Governo nei confronti di quello che ho chiamato prima un eccesso di delega, sia dalla proposta al riguardo avanzata dal gruppo comunista, quindi per accontentare i colleghi di quel gruppo. Devo dire che, per dimostrare di sentire questa esigenza, si sono generate confusioni tanto che il Governo, come è accaduto per l'articolo precedente, ha accettato determinati emendamenti che poi sono risultati accavallantisi l'uno sull'altro.

Vorrei perciò far osservare sia al relatore, sia ai rappresentanti del Governo che l'emendamento 24.13 del Governo, ad esempio, comincia: «Per il punto *d)* la ristrutturazione...» Ma il secondo comma dell'articolo non comincia così! Il secondo comma comincia: «Nell'emanazione dei predetti decreti il Governo dovrà attenersi...». Ebbene, questa parte è stata cancellata? È stata soppressa? Non si capisce, perché l'emendamento propone di sostituire il secondo comma con il seguente: «Per il punto *d)*...».

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. No, propone di sostituire le parole da: «Per il punto *d)*» fino a: «livello superiore», con le seguenti...

GIROLAMO RALLO. Evidentemente lei ha un testo diverso degli emendamenti! Io mi riferivo all'emendamento 24.13 del Governo, a pagina 23 del fascicolo.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. C'è un subemendamento 0.24.13.1 del Governo

che corregge questa parte. È in fotocopia, non nel fascicolo.

GIROLAMO RALLO. Chiarito questo, andiamo al resto. Al secondo comma ci sono modifiche di dettaglio soltanto per necessità di carattere finanziario; il Governo si è preoccupato di fare delle precisazioni, anche per non andare incontro a spese che avrebbero probabilmente bloccato il provvedimento.

Arriviamo poi alla sostanza. Questo articolo, nella parte delegante, somiglia ad una bella bottiglia, vuota almeno in partenza, dentro la quale bisogna mettere un qualche contenuto. Ci sarà un bel veliero per navigare dentro la bottiglia, cioè nei sogni? Questa potrebbe essere un'immagine. Oppure, come ritengo sia intenzione del Governo, della Commissione, di tutti i colleghi della Camera, il contenuto potrebbe essere diverso, dovrebbe essere diverso.

In tal caso esistono variazioni: un contenuto potrà essere buono, discreto, accettabile, cattivo, addirittura pessimo.

La paura del pessimo... Sono da qui scaturiti due emendamenti, il primo dei quali, il 24.11, a firma dell'onorevole Teodori è del seguente tenore: *Al sesto comma, dopo le parole:* Acquisito tale parere, *aggiungere le seguenti:* di cui il Governo dovrà tenere conto prima della stesura definitiva dei decreti delegati. Questo emendamento andava abbastanza bene, dal nostro punto di vista. Ma vi è un altro emendamento, addirittura della Commissione, il 24.18, sul quale si è impennata la discussione attuale, che alla parola «acquisito» chiede sia aggiunta le parole «conformemente a», rendendo così vincolante il parere delle Commissioni nei confronti del Governo.

Mi sto avviando verso un cammino per me accidentato, poiché non sono un illustre costituzionalista come il collega Basanini. Sono addirittura un orecchiante. Si dice che la delega non sia più tale, che via sia un conflitto di competenze e così via. Parlo, ripeto, da ignorante in materia, tuttavia esprimo, da ignorante, il mio parere ed affermo che non credo che tutto

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

questo sia avvenuto (conflitto di competenze e delega che non è più tale), dal momento che il testo, emendato come ho detto, sarebbe il seguente: «conforme a tale parere, le norme delegate sono deliberate dal Consiglio dei ministri». Il che significa che le Commissioni non emetterebbero che un parere in ogni caso, certo un parere cui occorrerebbe conformarsi, ma pur sempre un parere che lascia al Governo il diritto di emanare determinate norme. Tutto questo sembra a me strettamente, rigorosamente, adattato all'articolo 76 della Costituzione che i colleghi conoscono benissimo ma che per mia ignoranza desidero rileggere: «L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti». A me pare che tale articolo si adatti perfettamente, sia addirittura interpretato da questa norma. Verrebbe così fornita una ulteriore garanzia del rispetto dello spirito della legge, senza per questo ledere le prerogative del Governo.

Ecco perché ci pronunciamo a favore dei vari emendamenti che abbiamo citato, e, nel caso in cui venissero recepiti, cambiando al riguardo la nostra posizione, anche dell'articolo 24. Se questo non dovesse avvenire e l'articolo in questione rimanesse quello di cui al testo della Commissione, non potremmo che essere contrari, poiché tale formulazione dà una delega al Governo eccessivamente ampia.

GUIDO BODRATO, *Ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDO BODRATO, *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vi è dubbio che la questione che affrontiamo, discutendo l'articolo 24, sia di particolare rilevanza. A me pare, peraltro, che dalla rilevanza di tale questione non sia possibile trarre, come conseguenza, la osservazione che rispetto

a tale problema emergono i limiti del provvedimento al nostro esame o invincibili contraddizioni all'interno della maggioranza.

Vorrei notare che dalla relazione introduttiva a questo dibattito e poi da numerosi colleghi intervenuti, non solo della maggioranza, si è riconosciuta come necessaria e corrispondente alla complessità dei problemi che si affrontano la definizione di una riforma in qualche modo processuale, quindi di una riforma che individui deleghe da affidare all'iniziativa del Governo. D'altra parte, anche la legge n. 28 relativa all'università ha individuato, come strumento operativo al quale ha corrisposto positivamente e senza contrasti il rapporto tra Governo e Parlamento, quello della delega, di una delega, anche in quell'occasione, particolarmente ampia, politicamente impegnativa, ma rispettosa della norma costituzionale.

La questione che dobbiamo affrontare e sulla quale ho il dovere di esprimere, in modo chiaro, l'opinione del Governo, non è quella relativa agli aspetti politici della delega. Il Governo è disponibile a qualunque formulazione che renda coerente il rapporto per quanto riguarda gli obiettivi politici della riforma. Credo che la questione sia di altra natura e se sento il dovere di esprimere l'opinione del Governo è per evitare che, senza che la rilevanza del problema sia afferrata fino in fondo dagli onorevoli colleghi, da ognuno di noi, si definisca un precedente che potrebbe avere qualche importanza in seguito, anche rispetto ad altre decisioni.

Sino ad ora il Parlamento non ha mai votato deleghe prevedendo che la norma di cui all'articolo 76 della Costituzione sia integrata da un parere vincolante. Non credo che la delega definita nell'articolo 24 del testo in esame, rispetto alla norma della Costituzione, sia inadeguata, insufficiente e quindi scorretta. Vorrei invitare i colleghi che hanno criticato l'articolo 24, da questo punto di vista, e mi riferisco soprattutto all'onorevole Teodori, ad immaginare in quale modo, senza fare una legge prescrittiva, si possa definire una delega più precisa di quella contenuta

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

nell'articolo 24. Non credo, dunque, che siamo in presenza di una definizione inadeguata rispetto all'articolo 76 della Costituzione.

Certo, sono in qualche modo fondati i ragionamenti che, più dal punto di vista politico-costituzionale in generale che da quello relativo al provvedimento in esame, hanno svolto prima l'onorevole Labriola e poi l'onorevole Bassanini. È vero, cioè, che è aperto un dibattito di notevole interesse in ordine all'opportunità di prevedere un *iter* legislativo che stabilisca rapporti diversi tra Governo e Parlamento, che in questo modo in qualche misura coinvolga gli stessi partiti di opposizione e che, garantendo questi ultimi rispetto all'esercizio della delega, permetta che si definiscano per legge provvedimenti più elastici di quelli che normalmente impegnano il Parlamento. Ma su questa strada è necessario che si proceda con molta cautela e correttezza costituzionale. A me pare che la nostra Costituzione preveda solo due strumenti legislativi: il primo che corrisponde alla competenza legislativa del Parlamento, ed è quello della definizione legislativa del Parlamento stesso, e l'altro è quello, definito all'articolo 76, della legislazione delegata. Una terza strada, che affidi al Governo il compito formale di definire i decreti, vincolando però nel contempo l'esercizio di tale potere ad un parere vincolante delle Commissioni permanenti, non appartiene — ripeto — ancora all'esperienza; ed è in questo senso che ho detto che non siamo in presenza di precedenti, ma che rischiamo di introdurne uno, in caso di accoglimento degli emendamenti che sono stati prima richiamati. Non ho difficoltà a notare come la rilevanza del problema sia stata colta anche dall'onorevole Bassanini, il quale ha dichiarato la sua disponibilità a individuare una soluzione politicamente intermedia, riferendo cioè il vincolo solo a quelle parti dell'articolo 24 che contengono deleghe politicamente più impegnative. Vorrei però far rilevare che in questo modo non si supera l'eccezione che si richiama al dettato costituzionale, mentre

si potrebbe superare, se esistesse — ma credo che in termini formali non sia stata avanzata da alcuno, né intendo avanzarla io — un'eccezione di ordine politico rispetto alla definizione, in termini eventualmente anche più precisi, del contenuto della delega conferita al Governo.

È per questa ragione che a me pare che questi emendamenti, andando al di là di soluzioni che io credo corrisponderebbero in modo adeguato alla natura del problema che stiamo affrontando (come quella che in alcuni emendamenti è stata in qualche modo configurata e che riproporrebbe un tipo di delega analogo a quello disposto dalla legge n. 28 del 1980), non possono non dar luogo alla manifestazione di una preoccupazione che ritengo fondata, e quindi ad una dichiarazione di contrarietà da parte del Governo.

È questa una posizione che ritenevo doveroso comunicare all'Assemblea, sottolineando peraltro che la decisione cui essa perverrà non costituirà da parte nostra certamente occasione di rottura o di contrasto politico che vada al di là di quanto è stato detto nel corso del dibattito sull'articolo 24 e non potrà dunque dar luogo a conseguenze che investano nel merito il provvedimento legislativo in discussione. (*Applausi al centro*).

PIER LUIGI ROMITA, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIER LUIGI ROMITA, *Presidente della Commissione*. Vorrei pregarla, signor Presidente, di disporre una breve sospensione dei lavori dell'Assemblea, per dar modo al Comitato dei nove di valutare gli emendamenti presentati all'articolo 24 anche alla luce del dibattito che si è ora svolto.

PRESIDENTE. Di quanto tempo ritiene che il Comitato dei nove abbia bisogno per compiere tale valutazione?

PIER LUIGI ROMITA, *Presidente della*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

Commissione. Circa un'ora, signor Presidente.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, ritengo che questa proposta possa essere accolta.

(Così rimane stabilito).

Sospendo quindi la seduta.

**La seduta, sospesa alle 16,10,
è ripresa alle 17,45.**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vorrei pregarla di riferire all'Assemblea sull'esito dei lavori del Comitato dei nove.

FRANCESCO CASATI, *Relatore.* Sul problema, che è stato a lungo discusso prima della sospensione della seduta, il Comitato dei nove è giunto ad una soluzione correttiva rispetto a quella che la Commissione aveva precedentemente individuato, proponendo il seguente emendamento:

Sostituire il quinto comma con il seguente: I suddetti schemi delle norme delegate, rielaborati nel rispetto del parere della Commissione parlamentare prevista nel precedente comma, previo esame preliminare del Consiglio dei ministri, sono sottoposti al definitivo parere della Commissione stessa.

24. 23.

LA COMMISSIONE.

ALDO BOZZI. A nome del gruppo liberale, chiedo che questo emendamento sia votato per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bozzi.

Avverto che è stato presentato il seguente subemendamento all'emendamento 24.13 del Governo:

All'ultima riga, sostituire le parole: le

Province, con le seguenti: i comuni singoli o associati.

0. 24. 13. 2.

BOSI MARAMOTTI, TRIVA, FERRI
GIANCARLO, BARBAROSSA VOZA,
ALLEGRA, MONTELEONE, NES-
POLO, DE GREGORIO, PAGLIAI,
BIANCHI.

Ricordo inoltre che il seguente emendamento Nespolo, già riferito all'articolo 16 e che recava il n. 16.3, è stato trasferito all'articolo 24 dai presentatori:

Dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) a partire dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere attuato l'accorpamento dei ruoli degli insegnanti tecnico-pratici degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale, ivi compresi gli insegnanti tecnico-pratici coadiutori, gli insegnanti di attività di lavoro anche con carattere di tirocinio, gli insegnanti di stenografia, di dattilografia e di calcolo, coi ruoli relativi ad insegnamenti corrispondenti. Alla stessa data gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo e le altre categorie sopra descritte, sono inquadrati nella qualifica settima prevista dall'articolo 46 della legge 11 luglio 1980, n. 382. Il personale di cui al precedente comma, che sia sprovvisto di diploma di laurea, è tenuto alla frequenza di un apposito corso biennale di formazione, di carattere metodologico e disciplinare, che sarà organizzato dalle strutture universitarie, nell'ambito della sperimentazione dipartimentale prevista dalla legge 11 luglio 1980, n. 382. Tali corsi avranno inizio dall'anno successivo all'approvazione della presente legge.

24. 15.

NESPOLO, BIANCHI BERETTA, DE
GREGORIO, MONTELEONE,
FERRI, BERLINGUER GIOVANNI,
ALLEGRA, BARBAROSSA VOZA,
BOSI MARAMOTTI, MASIELLO,
OCCHETTO, PAGLIAI, ROMANO,
TORTORELLA.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti e subemendamenti presentati all'articolo 24?

FRANCESCO CASATI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Crucianelli 24.3 e raccomando alla Camera l'approvazione dell'emendamento 24.4 della Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento Ebner 24.1, signor Presidente, mi risulta che sia stato ritirato dai presentatori.

PRESIDENTE. Esattamente, onorevole Casati.

FRANCESCO CASATI, *Relatore*. Esprimo inoltre parere contrario sull'emendamento Sterpa 24.12 e parere favorevole sugli emendamenti 24.5 e 24.6 del Governo.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 24.13 del Governo con il relativo subemendamento 0.24.13.1 del Governo; parere contrario, invece, sul subemendamento Bosi Maramotti 0.24.13.2, sull'emendamento Bosi Maramotti 24.8, sugli emendamenti Teodori 24.9, 24.10 e 24.11. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 24.7 del Governo e parere contrario sull'emendamento Sterpa 24.14.

Ritiro gli emendamenti 24.19, 24.20 e 24.21 della Commissione. Vorrei inoltre invitare l'onorevole Bassanini a ritirare i suoi emendamenti 24.16 e 24.17; nel caso insista, il parere è contrario.

Ritiro l'emendamento 24.18 della Commissione. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 24.22 del Governo. Invito i presentatori dell'emendamento Nespolo 24.15, già 16.3, a ritirarlo; diversamente, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore e fa presente che nell'emendamento 24.4 della Commissione deve essere inserita la parola «anche» tra le parole «la-

voro» e «con carattere di tirocinio», parola che non figura nel fascicolo degli emendamenti per un'omissione di stampa.

Voglio inoltre sottolineare che l'emendamento 24.22 del Governo si aggiunge e non sostituisce l'altro emendamento 24.6 del Governo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole rappresentante del Governo. Onorevole Casati, concorda con l'osservazione dell'onorevole sottosegretario?

FRANCESCO CASATI, *Relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo quindi ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Crucianelli 24.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 24.4 della Commissione, accettato dal Governo, con la precisazione testè fatta dal rappresentante del Governo in relazione alla parola «anche».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Sterpa 24.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 24.5 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 24.6 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 24.22 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'emendamento Nespolo 24.15, già 16.3. La Commissione ha invitato i presentatori a ritirarlo. Onorevole Nespolo?

CARLA FEDERICA NESPOLO. Avendo votato contro l'emendamento del Governo, manteniamo la nostra proposta di modifica, per le motivazioni già espresse questa mattina in sede di illustrazione dell'emendamento 16.3.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Nespolo.

Pongo in votazione l'emendamento Nespolo 24.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento 0.24.13.1 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Bosi Maramotti 0.24.13.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 24.13 del Governo, nel testo modificato dal subemendamento testè approvato, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bosi Maramotti 24.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Sterpa 24.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Teodori 24.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.23 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bozzi. Ne ha facoltà.

ALDO BOZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlo, a nome mio e del mio gruppo, contro questo emendamento. Noi conoscevamo una classificazione dei pareri (facoltativi, conformi o vincolanti, obbligatori); adesso introduciamo un'altra categoria: i pareri «di rispetto». Questa sembra una formula che viene dalla Sicilia, dove questa espressione «nel rispetto» ha un significato mafioso (*Proteste al centro — Richiami del Presidente*). È riferito alla persona, non agli emendamenti!

Infatti, onorevoli colleghi, questa espressione «nel rispetto» è incerta, equivoca ed anche — consentitemi di dirlo — ipocrita, perché «nel rispetto» significa «in conformità».

Per lunga prassi abbiamo stravolto costituzionalmente l'istituto del decreto-legge; adesso ci accingiamo a stravolgere anche la decretazione delegata. L'articolo 76 della Costituzione stabilisce una ripartizione di competenze: la competenza del Parlamento è quella di impartire principi e criteri direttivi, la competenza del Governo è quella di legiferare. Quindi due competenze, due responsabilità, precise e individuate.

Ora, quando noi inseriamo l'esigenza di un parere conforme — perché questo vuol dire «nel rispetto» —, trasferiamo il potere normativo sostanziale (che è quello che conta) dal Governo alla Commissione, e quindi compiamo una terribile contaminazione di competenze e di responsabilità. Questo è il paese, onorevole Presidente, in cui al potere non si accompagna quasi mai la responsabilità!

Inoltre, stabilendo la prevalenza del parere della Commissione, noi vanifichiamo anche il potere della Camera nel suo *plenum*, perché deleghiamo alla Commissione, cioè ad un suo organo ridotto e ristretto, il potere di controllo.

Per tutte queste considerazioni invito i colleghi a meditare seriamente prima di

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

introdurre un precedente tanto sconvolgente dal punto di vista costituzionale (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gui. Ne ha facoltà.

LUIGI GUI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, esprimo un'opinione del tutto personale a proposito di questo emendamento della Commissione: un'opinione che non è favorevole.

Capisco benissimo la delicatezza della materia: una delega così ampia, così complessa, per applicare una legge così composta. La Commissione si era preoccupata perciò di accompagnare la delega con la sottoposizione degli schemi a vari organi consultivi e ad una Commissione parlamentare (su cui poi dirò una parola), prevedendo poi una revisione da parte del Consiglio dei ministri e infine un ulteriore parere della Commissione parlamentare. Una procedura complessa, che indicava l'opportuna cautela.

Non credo però che si possa andare oltre questa procedura di cautela, instaurando un modo di legiferare misto. La nostra Costituzione conosce due modi di legiferare: quello del Parlamento e quello delegato. Ma non un modo di legiferare per cui le leggi risultano dalla combinazione di espressioni di volontà da parte di Commissioni e del Governo, in una specie di cogestione. Questa terza via di legiferare non esiste nella nostra Costituzione: per questo sono contrario all'emendamento.

Aggiungo una parola circa il richiamo a quella Commissione. Essa pure è dubbia costituzionalmente. È vero che vi è una prassi, ma le Commissioni bicamerali sono un'eccezione. Qui invece viene concepita come permanente e tale da legiferare insieme con il Governo. È anche questo un motivo della mia opposizione; perciò, con dispiacere, non posso che dichiarare che non voterò questo emendamento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare

per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, credo che la complicazione di questi espedienti relativi all'esercizio della delega da parte del Governo chiaramente denunciino che il Parlamento è conscio di non aver adempiuto alla prescrizione costituzionale che esige che nel delegare il Governo a legiferare debbano essere fornite indicazioni precise sulle modalità di esercizio della delega. Non avendo adempiuto a tale funzione, si cerca di recuperare (se si cerca di individuare quelli che dovrebbero essere i criteri direttivi, si scopre che i criteri per l'attuazione dei principi sono gli stessi principi che devono essere attuati: è di tutta evidenza che c'è una petizione di principio) in qualche modo, stabilendo una procedura particolarmente complicata.

Sono convinto che il Parlamento, nel conferire una delega, può stabilire, dopo aver fissato i principi, che il Governo si avvalga di particolari organi ausiliari sotto la sua responsabilità, perché la responsabilità dell'esercizio della delega compete al Governo.

Giustamente il collega Bozzi ha parlato qui di una dispersione e di una vanificazione di responsabilità, ed ha posto l'accento all'inizio della sua dichiarazione di voto su quella parola «rispetto», che a suo avviso riveste, in questa formulazione, un sapore mafioso. Infatti, il Governo, nell'esercitare la delega del Parlamento, deve rispettare i principi e i criteri direttivi in essa dettati.

Ammettiamo che la Commissione parlamentare desse al Governo indicazioni contrarie al contenuto della delega (in verità, è difficile in questo caso, dal momento che la delega è in bianco): che cosa dovrebbe fare il Governo? Dovrebbe ubbidire alla Commissione parlamentare o a quanto prescritto dalla delega conferitagli dal Parlamento, di cui per altro è l'unico responsabile?

Vi è poi tutta la storia della Commissione, con la quale si riduce il Parlamento alla funzione di organo ausiliario della

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

pubblica amministrazione, perché quella prevista da questo emendamento è proprio una funzione di tale tipo. Sempre sulla Commissione intercamerale vorrei sentire la parola autorevolissima del vicepresidente Scalfaro, che vedo qui in aula e so quanto sia scandalizzato di fronte a simili abusi, con cui si finisce per creare un «terzo ramo» del Parlamento. Mi auguro che esprima la sua opinione in merito a questa novità che forse, più che un terzo ramo del Parlamento, rappresenta un nuovo ministero, introdotto surrettiziamente, con un'estrazione di carattere parlamentare.

Un'ultima cosa voglio dire: quando vengono posti termini per l'esercizio di tale potere consultivo, termini previsti per legge e diretti ad una Commissione parlamentare, la legge finisce per sconfinare in funzioni proprie dei regolamenti parlamentari. Se quella della Commissione qui prevista è una funzione parlamentare, non può essere la legge a fissare il termine entro il quale deve essere espresso il parere. Queste sono questioni che devono essere disciplinate dai regolamenti parlamentari, se veramente siamo di fronte ad una funzione parlamentare. Dobbiamo però dare per scontato che non si tratti, in realtà, di una funzione parlamentare ma di una situazione in cui deputati e senatori vengono cooptati in una funzione di consulenti del Governo e della pubblica amministrazione. Ma questo è uno svilimento della funzione parlamentare, una violazione della funzione primaria del Parlamento, che è espressamente prevista dalla Costituzione e che si traduce nel conferire una delega al Governo sulla base di precisi criteri, che poi sono assoggettati eventualmente al sindacato della Corte costituzionale, sindacato cui non si può sopperire certo con l'intervento di questa Commissione.

Mi rendo conto dello sforzo compiuto dai colleghi per cercare di porre rimedio alla eccessiva latitudine di poteri assegnati al Governo. Ritengo però anche che il Parlamento non dovrebbe mai concedere deleghe in bianco: se però ne concede una, non può certo porvi rimedio

con sistemi che rappresentano soltanto degli alibi e danno luogo ad un ulteriore deterioramento del quadro istituzionale, come già hanno autorevolmente sottolineato altri colleghi.

Per quanto mi riguarda, voterò quindi contro l'emendamento 24.23 della Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono state sollevate non poche obiezioni in ordine alla opportunità e anche alla legittimità della istituzione di una Commissione bicamerale alla quale devolvere il potere di controllo sull'esercizio della delega da parte del Governo. Io non entrerò molto nella disputa di carattere costituzionale, preferendo fermarmi soprattutto sull'argomento della opportunità, cioè degli aspetti positivi e negativi della istituzione di Commissioni di questo tipo.

Per la verità, in quasi tutte le leggi di delega emanate dal Parlamento sono state previste Commissioni, dirette, appunto, a controllare l'esatta utilizzazione della delega. E questo è sempre avvenuto perché il Parlamento, invece di attenersi rigidamente ai principi della Costituzione (la quale stabilisce che la delega debba essere conferita per un tempo limitato e secondo criteri direttivi), quando deve indicare i principi e i criteri direttivi resta — quasi sempre per opera della maggioranza — nel vago e tutto si riduce a indicazioni molto generiche.

A questo modo di procedere della maggioranza, le opposizioni hanno sempre contrapposto la richiesta di poter controllare l'applicazione della delega. E mi sembra che questo non possa, sul piano della opportunità, essere discusso.

Ebbene, se i colleghi avranno la bontà di controllare con attenzione il testo dell'articolo 24, si renderanno conto di quanto generico sia anche in questo caso il riferimento ai principi e criteri direttivi. Dal che è logico che le opposizioni trag-

gano la necessità di istituire una Commissione che svolga funzioni di controllo. Non si tratta di istituire il terzo ramo del Parlamento, onorevole Mellini. Ella ha detto giustamente che il fatto che si voglia istituire questa Commissione è il segno del mancato rispetto delle regole dell'articolo 76 della Costituzione; ma poiché varranno proprio quei principi, poiché anche in questa occasione verrà seguito questo modo di legiferare ad opera della maggioranza, cosa deve fare un gruppo di opposizione, se non contrapporre la creazione di una Commissione per controllare l'esercizio della delega?

Ecco perché io ritengo che, al di là di qualunque disquisizione di carattere costituzionale, vi sia la necessità di garantirsi. Nessuna contaminazione, quindi, tra Parlamento e Governo ma opportunità di controllare ad opera del Parlamento l'operato del Governo.

Pertanto, noi voteremo a favore di questo emendamento che — come giustamente ha detto l'onorevole Bozzi — contiene quell'espressione «nel rispetto», che potrà essere ipocrita ma che significa «in conformità». E proprio perché secondo noi questo significa, diamo il nostro voto favorevole, salvo poi decidere, visto il risultato di questa votazione, il nostro atteggiamento sull'intero articolo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a nome del gruppo radicale, l'onorevole Teodori. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. Credo di dover ribadire quanto ho già detto a proposito di questo articolo così fondamentale per il progetto di legge in esame. Vi è una responsabilità della maggioranza per averci presentato un testo caratterizzato — lo voglio ripetere — da due elementi: la mancanza di contenuti su parti essenziali della riforma e l'ambiguità, l'ambivalenza di contenuti su altre parti estremamente importanti. Inoltre, vi è una carenza, che va contro lo spirito e la lettera della Costituzione, di principi e criteri direttivi.

Il nodo di questa discussione sull'articolo 24 e sull'«itinerario» della delega non è quindi un nodo costituzionale ma un nodo politico, perché si cerca di trovare surrogati alla mancanza di principi e criteri direttivi (cioè al fatto che vi è una delega in bianco), attraverso l'aggravamento dell'iter procedurale.

Di fronte a interpretazioni diverse sui gradi del vincolo della delega o, forse, sull'aggravamento dei controlli dell'«itinerario» dei decreti delegati, la dottrina risponde in maniera diversa, come questo dibattito ha evidenziato. La mia e la nostra preoccupazione politica di fronte a questa delega in bianco, ci muove ad invitare la maggioranza a compiere il suo dovere rivedendo e specificando i criteri ed i principi della delega stessa: era questo che dicevamo nella discussione dell'articolo 24. Abbiamo invitato la maggioranza non già a dibattere sui problemi dell'«itinerario» della delega, ma a precisare quanto costituzionalmente dovuto: vale a dire, analiticamente i criteri ed i principi della delega, ma la maggioranza non lo ha fatto ed ha lasciato un testo che è una carta bianca in termini di criteri e principi.

Di fronte ad interpretazioni contrastanti della dottrina, il nostro dovere politico è quello di garantirci quegli strumenti che consentano di controllare il più possibile quella che è una delega in bianco: per questa ragione, in accordo con la linea da noi seguita su questo provvedimento sin dall'inizio, e con le nostre tesi sostenute, di fronte ad un eccesso di delega e di delega in bianco, considerato che maggioranza e Governo non hanno sentito il dovere di por mano là dove stava il principale nodo politico (cioè, criteri e principi della delega), voteremo a favore dell'aggravamento dell'itinerario del controllo dei decreti delegati in Parlamento, perché ci pare l'unica, possibile, minima garanzia oggi in mano al Parlamento, di fronte ad un atto di delega in bianco e di responsabilità quale sicuramente è contenuto in questo articolo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, a

nome del suo gruppo, l'onorevole Gerardo Bianco. Ne ha facoltà.

GERARDO BIANCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli scrupoli costituzionali emersi nell'intervento del collega Bozzi ed anche in quello personale del collega Gui sono stati presenti al gruppo della democrazia cristiana, ma vorrei qui ricordare che, in maniera molto ferma anche se pacata, sono stati presenti anche nell'intervento del ministro Bodrato, che, rispetto ad un emendamento formulato dalla Commissione (che non a caso è stato significativamente modificato), che suonava «conformemente», ha sollecitato il Parlamento a riconsiderare la formulazione proprio per le ragioni di carattere costituzionale emerse dagli interventi di quei colleghi.

La lunga pausa, la discussione nel Comitato dei nove, le preoccupazioni, che sappiamo essere emerse anche nella Presidenza, che non fossero modificate radicalmente prassi consolidate, per altro riconfermate circa un anno fa con l'inammissibilità di emendamenti che fossero strettamente vincolanti del Governo, sono state alla base della formulazione dell'attuale emendamento, presentato dalla Commissione in relazione ad un accordo politico che riflette appunto la volontà politica dei gruppi che hanno contribuito — e continuano a farlo — all'approvazione di questa legge. È una volontà politica ribadita anche dal ministro Bodrato; essa va nella direzione di rendere quanto più stringente possibile il rapporto tra il Governo e le Commissioni. Propendevamo per le Commissioni, e poi, anche per obiezioni di carattere istituzionale, abbiamo aderito all'impostazione che è prevalsa: la costituzione di un'unica Commissione, per rendere coerenti questi pareri. Comunque, questo emendamento è il riflesso di una volontà politica che induce ad una stretta collaborazione tra Governo, Camera e Senato, una volontà politica emergente anche da quest'Assemblea. La formula è tale da non stravolgere; mi sorprendo quindi che si voglia dare un'interpretazione così netta (tutto

bianco o tutto nero), onorevole Bozzi, nel senso che un'interpretazione che valuta quello previsto dall'emendamento come un giudizio unico di conformità «parere conforme» (parola che è stata modificata per le obiezioni di carattere giuridico), mi sembra un'obiettivo forzata. Invece, «nel rispetto», è un'espressione che significa proprio una volontà comune, di collaborazione, tra Governo e Commissione parlamentare (*Commenti del deputato Mellini*), basata nelle forme politiche, negli indirizzi e nelle formulazioni, nel modo più stretto su una collaborazione tra posizioni del Governo e della Commissione.

La volontà politica è stata qui manifestata da tutti i gruppi ed anche dal Governo. L'obiezione da questo avanzata è stata rimossa, rispetto all'emendamento in questione: quando la Commissione lo ha formulato, il Governo, che aveva sollevato la prima obiezione, ha ritenuto di dover esprimere il suo consenso a questo emendamento. L'interpretazione è conforme ai principi delle norme costituzionali, le quali (per quanto posso ricavare dagli orientamenti della stessa Presidenza) sono anche condivise dalla Presidenza della Camera, che non credo vorrà stravolgere orientamenti sempre, conseguentemente e coerentemente sostenuti, come quelli dell'inammissibilità di forme che siano, nel senso più stretto di «conformità», cioè vincolanti.

In questo senso, accettiamo l'emendamento proposto dalla Commissione ed invito tutti i colleghi a guardare la sostanza politica, oltre agli aspetti giuridici, che sono da salvaguardare. A questa attenzione abbiamo mirato con tutta la nostra azione politica: la lunga discussione ha avuto come preciso punto di orientamento quello di salvaguardare i principi costituzionali.

Nessuna forzatura ci trova d'accordo, mentre siamo convinti che questo emendamento sia la precipitazione, la sintesi di un accordo politico che non stravolge quei principi costituzionali che noi per primi vogliamo qui rispettare! (*Applausi al centro*).

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per illustrare la sua posizione diversa da quella del gruppo, l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signora Presidente, colleghi, sarò molto breve ma credo che la questione in discussione sia di tale rilevanza costituzionale e parlamentare, da rendere opportuno che quei colleghi i quali sentano di dover esprimere un loro parere eventualmente dissenziente dal gruppo cui appartengono, lo facciano: ed il mio parere è difforme dalla posizione espressa dal collega Teodori a nome del gruppo radicale.

Come — credo — molti membri di questa Camera, in queste ore ho lungamente riflettuto sulla questione. Ritengo sia sbagliato sostenere, come fa il capogruppo «missino», che si tratta di disquisizioni costituzionali (ma subito dopo egli ha annunciato il voto favorevole all'emendamento); credo che il collega comunista Ferri, nel sentire l'annuncio del voto favorevole motivato del capogruppo «missino», forse avrà avuto qualche dubbio sull'opinione che Mellini facesse il gioco della destra democristiana. Sul punto, il collega Mellini — credo — ha espresso serie e fondate preoccupazioni di carattere costituzionale ed istituzionale; le stesse, con motivazioni diverse, sono state sollevate dal presidente Bozzi ed anche (per certi aspetti) dal collega Gui.

Personalmente, con Gui posso essere in disaccordo su tutte le questioni di merito ma tale questione, di carattere costituzionale, a me pare fondata! L'esperienza da me fatta pochi giorni fa in Commissione giustizia della Camera, votando in sede referente — insieme con i colleghi di tutti i gruppi politici — il progetto di legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (legge di non minore complessità e delicatezza della riforma della secondaria superiore), ha indicato a me (ma anche al gruppo comunista, socialista e alla sinistra indipendente, oltre che a tutti gli altri gruppi), una traccia da seguire, quella del doppio parere della Commissione bicamerale, non con im-

sizioni di vincoli di rispetto, di conformità che da questo punto di vista sono estranei all'articolo 76 della Costituzione, estranei a un rapporto corretto fra legislatore delegante e delegato; quest'esperienza per me recentissima (chiunque può leggersi l'articolo 3, votato per la legge delega per il nuovo codice di procedura penale, sul *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di giovedì 15 luglio), mi induce a ritenere che questo emendamento sia un orribile pasticcio. Anche quanto affermato poco fa dall'onorevole Gerardo Bianco (che questo emendamento esprime una volontà di collaborazione politica tra Governo e Parlamento), mi induce a dar ragione a Mellini: su questo punto, lo dico senza offesa, si tratta di «aria fritta»!

Dal punto di vista costituzionale sostenere che l'emendamento è «espressione di volontà e di collaborazione» non significa assolutamente nulla. Dal punto di vista costituzionale, della funzione del Parlamento in questo momento specifico, e del rapporto del Governo delegato rispetto al legislatore delegante e del rapporto tra la volontà del legislatore delegante così come deve essere manifestata ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione (e che è disattesa dagli articoli di questa legge), né Teodori, né Ferri, né alcun altro può convincermi che se qui si è verificata una sconfitta politica nel merito degli articoli, il modo di surrogare tale sconfitta politica è quello di dar luogo ad un obbrobrio costituzionale. Se c'è sconfitta politica nel merito, la si dichiara e si faccia battaglia politica su questo terreno. Ma non si può surrogare l'eventuale sconfitta politica nel merito con un obbrobrio costituzionale ed istituzionale.

Nel giudizio politico probabilmente sono personalmente d'accordo con Teodori, col gruppo comunista, col PDUP e con la sinistra indipendente, ma non sono disposto — essendo contrario alla sostanza politica di alcuni articoli di questa legge — a cercare un *escamotage* che ha una grave rilevanza di natura costituzionale. Bilanciando questi due aspetti, dichiaro la mia astensione dal voto

sull'emendamento 24.23 della Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Scalfaro. Ne ha facoltà.

OSCAR LUIGI SCÀLFARO. Non è facile fare una dichiarazione di voto in questa situazione. Mi si darà atto, almeno per l'anzianità di servizio, che mi rendo conto delle fatiche compiute dal Governo, dal relatore e dai commissari per cercare una formula. Mi rendo anche conto della linearità della impostazione data dal mio capogruppo, ma proprio questa mia anzianità, onorevole Presidente, mi spinge quanto meno a chiedere (non ho alcuna speranza né ho alcuna autorevolezza — né presumo di averla — di essere ascoltato) che ci si fermi un momento prima di votare questo articolo.

Mi rendo conto del passo che è stato fatto rispetto al testo precedente e della ingegnosità della «trovata» per cercare di uscire da una posizione di «vincolatività»: tuttavia vorrei fare tre brevissime considerazioni. In primo luogo (si tratta di cose già dette, poichè condivido esattamente quanto affermato dall'onorevole Gui) noi abbiamo un delegante ed un delegato e poi abbiamo un *tertium*: bisognerà che qualche volta noi si decida che cosa sia questo *tertium*. Abbiamo una Commissione bicamerale e abbiamo una formula che, sul piano costituzionale, è quanto meno ardita: non so quanto sia corretta!

Vi è una seconda considerazione. È garanzia di un cittadino nello Stato di diritto, tra le altre garanzie, che vi sia la paternità di ogni atto. La legge è un atto, il più solenne, della sovranità del Parlamento che è al vertice della costruzione costituzionale. Chi ne è padre? Il Governo in certi casi previsti dalla Costituzione e, normalmente, il Parlamento. Ora qui abbiamo una formula per cui non si comprende chi è il padre. Chi risponde? Posso capire che si cerchi il sistema per superare le difficoltà di una legge così delicata che una grande maggioranza spera possa andare presto in porto.

Ma, onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, noi non abbiamo inferto una ferita ad un principio costituzionale, ma abbiamo provocato qualcosa di molto più grave: una nebbia, una confusione, un dubbio, una non chiarezza. Noi e quelli che verranno un giorno se le troveranno dinnanzi come un precedente grave ed insuperabile che può determinare dei danni: ebbene, non pensiamo che dobbiamo superare questo ostacolo, quando con esso si tocca in qualche modo, anche direttamente, la Carta costituzionale? Non è problema di maggioranze o di minoranze! Io non accetto che sia la Corte costituzionale sola a dirci quando la Carta costituzionale viene rispettata; è in questo vertice della costruzione costituzionale dello Stato che deve esserci l'impegno e la responsabilità in ciascuno di difendere, di tutelare e di proteggere la Carta e la norma costituzionale.

Ed ecco l'ultima considerazione. Cosa vuol dire «nel rispetto»? Prima ho detto — e lo ripeto — che ritengo questo un *escamotage* che può essere valido per superare un ostacolo: ma cosa vuol dire? Quali saranno le discussioni che nasceranno appena avremo votato questa espressione «nel rispetto»? Non inventiamo formule nuove su un terreno così delicato! O un parere è vincolante, o non lo è; o è sentito o è un'altra motivazione già prevista, vorrei dire coagulata, che ha una sua stagionatura. «Nel rispetto»: cosa significa? Questa è una formula che si presta ad equivoci. Ma questo lo sappiamo oggi; non si dimostrerà domani. Oggi, onestamente, noi dobbiamo dire che questa formula (che può essere anche un tentativo intelligente per il momento) è equivoca in sé. Ma noi la inseriamo e domani ce la troveremo scritta!

Non dico parole grosse: non è corretto e non è serio; dico soltanto che i colleghi dovrebbero riflettere un momento. Qui non ci sono torti o ragioni; non c'è maggioranza e minoranza, ma c'è il nostro dovere fondamentale di fare in modo che la Carta costituzionale sia rispettata con coscienza adamantina. Questa formula non risponde a questa esigenza, secondo

me, ma temo che sia un parere assolutamente e soltanto personale! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bassanini. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Il nostro voto a favore di questo emendamento della Commissione lo annunciamo contestualmente al ritiro dei miei emendamenti 24.16 e 24.17, poiché siamo convinti che essi siano sostanzialmente assorbiti dal testo della Commissione.

Condivido nella sostanza l'opinione espressa dall'onorevole Gerardo Bianco poco fa: la delegazione legislativa è sempre un fatto di collaborazione nella attività di produzione legislativa tra Parlamento e Governo. Sempre! Ciò risolve *a priori* uno dei quesiti posti poco fa autorevolmente dall'onorevole Scalfaro, poiché non c'è dubbio che, in tutti i casi in cui si applica l'articolo 76 della Costituzione, si ha una ripartizione dell'esercizio della competenza legislativa tra Parlamento e Governo che in ogni caso comporta una sorta di co-paternità tra Parlamento e Governo. Nel caso più semplice, che si applica quando non esistono questioni o nodi delicati, il Parlamento assumerà la responsabilità dei principi e criteri direttivi e il Governo delle disposizioni attuative che danno — appunto — attuazione a questi principi e criteri direttivi. Quindi abbiamo una comune paternità tra Governo e Parlamento.

Capirei altre osservazioni fatte in quest'aula se, nella prassi dell'applicazione legislativa dell'articolo 76 della Costituzione, si fosse interpretato tale articolo nel senso che il Parlamento delegante non possa porre limiti e condizioni procedurali o sostanziali ulteriori rispetto a quelli elencati nell'articolo 76. Ma così non è; né nella giurisprudenza, né nella prassi legislativa di applicazione, né nella dottrina si è mai dubitato del fatto che i limiti ulteriori possano essere posti (e sono posti) in gran parte delle leggi di delegazione, in funzione dell'argomento che ricordavo nella discussione sulle linee generali su questo articolo, cioè che non

solo la titolarità, ma l'esercizio del potere legislativo è riservato dall'articolo 70 della Costituzione al Parlamento, che è eccezionale questo trasferimento dell'esercizio e che è fatto alle condizioni e con i limiti, procedurali e sostanziali, che il Parlamento stabilisce.

Questo a me pare il punto fondamentale, questo supera ogni obiezione in materia e consente di dire — come diceva giustamente, sotto questo profilo, il collega Bianco — che la delegazione legislativa attua una forma di collaborazione tra Parlamento e Governo, che in tanto è possibile — e vorrei ritornare su questo argomento accennato già in sede di discussione generale, riprendendo anche altre autorevoli opinioni — utilizzare, in quanto il Parlamento è garantito che i suoi principi e criteri direttivi saranno effettivamente rispettati e correttamente attuati.

Ora, cosa dice questa formula «nel rispetto del parere espresso dalla Commissione parlamentare»? Dice puramente e semplicemente che questo parere avrà una sua precisa funzione, che il parere della Commissione parlamentare sarà rispettato dal Governo, come deve essere in un corretto rapporto costituzionale fra un organo, il delegante, che è il titolare della funzione e del suo esercizio, ed un altro che lo può esercitare in quanto il Parlamento gli ha conferito la delega, con i limiti e le condizioni che ha ritenuto di porre.

Da questo punto di vista è vero che quello che oggi stabiliamo — ma sulla scia di indicazioni giurisprudenziali e dottrinali che abbiamo ricordato e che sono cospicue — è un passo avanti in un'interpretazione della Costituzione che ci consentirà di ricorrere più agilmente e più frequentemente alla delega, con maggiori garanzie di rispetto della volontà legislativa sovrana del Parlamento, con la possibilità, quindi, di utilizzare in concreto uno strumento per decongestionare il Parlamento da una serie di microdecisioni che non gli spettano e, viceversa, per concentrarne l'attenzione primaria sulle grandi scelte di indirizzo politico e legislativo.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Battaglia. Ne ha facoltà.

ADOLFO BATTAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a noi pare che la questione sia certamente delicata e che abbia giustamente meritato l'approfondimento, anche in termini costituzionali, che è stato condotto in questo dibattito di notevole livello. Pare a noi anche, tuttavia, che questo dibattito abbia in sé alcuni elementi di drammatizzazione, che forse possono essere risolti attraverso una valutazione corretta di quello che è successo, attraverso, cioè, la valutazione della differenza tra la formula originariamente impiegata («parere conforme») e la formula successivamente adottata («nel rispetto del parere»). Comprendo le osservazioni mosse dall'onorevole Bozzi all'intervento dell'onorevole Bianco, tuttavia debbo dire che se lessicalmente le formule sono diverse, ciò non può essere per caso; se lessicalmente sono diverse, infatti, c'è anche una qualche forma di diversità nella sostanza. L'espressione «nel rispetto del parere» significa, evidentemente, nel rispetto della volontà politica che viene espressa dalla Commissione bicamerale istituita da questa legge, nel rispetto dell'*animus* politico che presiede alla valutazione delle norme, delle intenzioni politiche che si formano nella Commissione, non nella conformità delle norme da emanare, da parte del Governo, alle norme varate in sede di Commissione bicamerale. Vi è, cioè, una certa differenza, una certa diversa latitudine di valenza tra queste due formule.

Deduco questo anche da un argomento *a contrario*; se infatti l'espressione «nel rispetto del parere» dovesse intendersi — come l'onorevole Bozzi sostiene — nel senso di parere vincolante o di parere conforme della Commissione, noi implicitamente avremmo creato un *tertium genus* mostruoso, cioè una Commissione bicamerale dotata, nella sostanza, di autentico potere legislativo, perché avremmo dato ad una Commissione bicamerale la possibilità di emanare pareri ai

quali il Governo si deve conformare nell'emanazione di norme legislative: avremmo quindi dato alla Commissione un autentico potere legislativo, perché il Governo non avrebbe altra possibilità se non quella di varare norme stabilite dalla Commissione bicamerale. In questo senso tale argomentazione avvalorata l'interpretazione che l'onorevole Bianco ed altri colleghi hanno qui dato, vale a dire che «nel rispetto del parere» ha un significato assai diverso da «parere conforme» o da «parere vincolante» ed implica il significato di valutazione attenta, da parte del Governo, delle intenzioni, dell'*animus* politico, della volontà politica che si forma nella Commissione bicamerale.

Da questo punto di vista, per questa duplice argomentazione, noi voteremo, seppure rendendoci conto degli scrupoli costituzionali assai ben espressi dagli onorevoli Bozzi e Scalfaro, a favore dell'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Spagnoli. Ne ha facoltà.

UGO SPAGNOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la soluzione proposta, a seguito di una discussione molto complessa ed anche elevata, che poi è ripresa ora, in sede di dichiarazione di voto, è per noi la soluzione giusta e corretta di un problema certo delicato. A tale soluzione si è giunti, nel Comitato dei nove, superando l'ipotesi di un parere vincolante, per giungere ad una formulazione che ci sembra corretta, adeguata e secondo noi anche utile, al di là della specificità del caso che l'ha determinata.

Non ritengo che si possa parlare, come hanno affermato i colleghi Bozzi e Scalfaro, di parere vincolante. Non lo è, ci troviamo in una situazione nella quale, tuttavia, è necessario un rapporto più intenso di collaborazione e di dialettica fra Parlamento e Governo, su un terreno estremamente complesso e difficile, come è quello della delega.

Perché si è addivenuti a tale esigenza, perché è scaturito questo problema, per-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

ché lo si è posto in modo particolare in questa circostanza? Perché l'istituto della delega si è trovato dinnanzi a difficoltà che l'hanno reso scarsamente agibile ed operativo. Il collega Scalfaro ha richiamato l'attenzione sul fatto che vi potrebbe essere una violazione del principio sancito dall'articolo 76 della Costituzione e che non sarebbe giusto, nella sostanza, prospettare come unico rimedio il ricorso alla Corte costituzionale. Ma io voglio rammentare al collega Scalfaro quante volte le violazioni dei principi e dei criteri direttivi sono avvenute in misura massiccia, quante volte le deleghe sono state disattese, quante volte gli stessi pareri, che pure abbiamo escogitato per rendere più efficiente in qualche modo il controllo parlamentare, non sono stati accolti e quante volte, ancora oggi, l'unico rimedio per frenare queste distorsioni è il ricorso alla Corte costituzionale.

Proprio per evitare tale situazione e per rendere l'istituto della delega più operativo — come richiesto da tutti — è necessario un rapporto più stretto e più intenso fra Parlamento e Governo. Non vi deve essere una situazione di separazione nella quale — sì — non vi sarebbero padri, perché il Parlamento formula i criteri e poi il Governo ne fa l'esercizio e l'uso che ritiene opportuno, ma vi deve essere una collaborazione che renda più intensa l'attività legislativa e più corretta l'opera del Governo e più presente l'opera del Parlamento. Il principio del «rispetto» non è, come è stato detto, un principio di carattere mafioso, ma è un'esigenza che la volontà del Parlamento sia il più possibile rispettata e che siano rispettati i principi ed i criteri direttivi.

Questo, onorevoli colleghi, è lo spirito con il quale, senza neanche lontanamente toccare la Costituzione, si vuole portare avanti l'istituto della delega, per renderla più efficiente, per superare il clima di sospetto che l'ha resa assai poco agibile, per raccogliere le esigenze e le istanze avanzate da più gruppi politici di delegificare e di decentrare legislativamente, di fare un uso maggiore del principio della delega, anche perché — badate — vi è

una difficoltà obiettiva (a volte vi è anche, come nel caso specifico, una riluttanza, ma vi è una difficoltà obiettiva in materie assai complesse) di stabilire principi e criteri direttivi, che non debbono essere necessariamente seguiti nella loro attuazione e nella loro elaborazione.

Questa è dunque la visuale nella quale noi riteniamo che non solo la Costituzione non sia toccata, ma anche che questa soluzione possa dare un maggiore respiro, una maggiore forza, una maggiore agibilità al principio della delega, che noi riteniamo uno strumento necessario, oggi, per affrontare e risolvere la crisi del Parlamento e per risolvere ed affrontare seriamente i problemi dell'ingorgo legislativo.

Quindi, con questo animo, pur rendendoci conto dei problemi che sono stati qui sollevati, noi riteniamo che la soluzione proposta sia equilibrata e corretta e che essa debba essere considerata utile e valida per restituire maggiore respiro, maggiore forza, maggiore agibilità all'istituto della delega e, nel complesso, al funzionamento del Parlamento. Con questo intendimento il gruppo comunista voterà a favore della proposta che è stata avanzata (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Reggiani. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO REGGIANI. Abbiamo ascoltato con la dovuta attenzione le osservazioni dei colleghi Bozzi, Gui e Scalfaro, i quali hanno ritenuto che ci possano essere degli estremi di possibile violazione costituzionale nel modo in cui è stato redatto l'emendamento che stiamo per votare. Apprezziamo queste considerazioni in astratto, ma in concreto il nostro sommo avviso è che il pericolo di queste violazioni non ricorra. Intanto, abbiamo dei precedenti specifici proprio nel senso che viene paventato. Per esempio, per quanto riguarda la legge delega per l'emanazione del codice di procedura penale, quella precedente prevedeva una Commissione con funzioni, compiti e ca-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

ratteristiche analoghe a quelli della Commissione di cui si discute.

Occorre anche, secondo noi — ed ho finito —, tener presente che la materia destinata ad essere regolamentata mediante questi schemi di decreti delegati è particolarmente articolata e, quindi, ha bisogno di un apporto qualificato che sia, al tempo stesso, il prodotto di un intervento e di un controllo al quale il Parlamento non può essere estraneo. Questo non significa che la Commissione debba dare un parere vincolante; significa soltanto che il legislatore ha voluto puntualizzare, con questo emendamento, la funzione e la procedura attraverso la quale la Commissione ed il Governo arrivano alla formulazione delle norme delegate. Per questi motivi, voteremo a favore dell'emendamento (*Applausi*).

PRESIDENTE. A questo punto darei la parola all'onorevole La Loggia, che me ne ha fatto richiesta, non per una dichiarazione di voto, ma per un suggerimento.

GIUSEPPE LA LOGGIA. Onorevole Presidente, ho chiesto la parola per richiamare l'attenzione della Camera su un argomento che non mi sembra di valore trascurabile. Nell'articolo in discussione si parla di una Commissione parlamentare sia nel primo comma sia nel comma aggiuntivo che riguarda l'espressione dei pareri. Ora, come è noto, le Commissioni parlamentari non possono essere create per legge. Le Commissioni parlamentari sono quelle previste dal regolamento; le Commissioni bicamerali sono quelle previste dalla Carta costituzionale. Anch'esse, naturalmente, hanno valore parlamentare, in quanto previste dalla Carta costituzionale e rimesse poi, per la loro regolamentazione, ai regolamenti delle Camere. C'è una riserva assoluta in favore dei regolamenti parlamentari: le Camere hanno una potestà autoregolamentatrice assoluta, nella quale la legge non può interferire.

Pertanto, pregherei i colleghi di togliere la parola «parlamentare». Si può dire «la Commissione di cui al successivo

articolo» nel primo comma; si può dire «la Commissione di cui al comma precedente» nel secondo comma, oppure si può anche dire «la Commissione di cui al successivo articolo» in entrambi i commi. Poi, all'articolo 25, la parola «parlamentare» può essere eliminata. La Commissione sarà quella che sarà. Chiamarla «parlamentare» implica una illecita interferenza della legge nella potestà autoregolamentatrice delle Camere.

MAURO MELLINI. Chiamiamola extraparlamentare!

GIUSEPPE LA LOGGIA. Chiederò poi, quando sarà il momento, di parlare sull'articolo 25.

PRESIDENTE. Penso che su questa questione il relatore vorrà esprimere il suo parere, prima di passare al voto.

Onorevoli colleghi, io non posso ricorrere ad una dichiarazione di voto, ma, poiché molti colleghi di alta levatura hanno sottolineato il fatto che ci troviamo di fronte ad un problema di interpretazione costituzionale di grande importanza, vorrei dire anch'io in poche parole il mio pensiero.

Io non credo che sia senza significato, onorevole Bozzi ed anche onorevole Pazzaglia, il fatto che il Comitato dei nove, nella sua riunione durante la sospensione richiesta, abbia presentato un nuovo emendamento e che i colleghi che hanno accettato la formulazione della Commissione (l'emendamento 24.23 che mi accingo a porre in votazione) abbiano ritirato gli emendamenti da loro presentati, che contenevano altre formulazioni. Non credo sia una questione soltanto nominalistica e neanche di un intelligente modo di formulare le questioni, come con grande sottigliezza ha ricordato l'onorevole Scalfaro.

Io credo che noi ci troviamo qui, davvero, di fronte, come è stato ricordato, al problema di dare applicazione all'articolo 76 della Costituzione. Credo vada ricordato, perché mi sembra estremamente importante, che la titolarità della fun-

zione legislativa spetta al Parlamento, il quale può delegare l'esercizio al Governo, come prescrive, appunto, l'articolo 76 della Costituzione.

Allora, se mi si chiedesse (e si chiede a me in questo momento) a chi io pensi appartengano le norme delegate che il Governo emanerà ai sensi dell'articolo 24, che paternità abbiano, per ripetere la espressione usata dall'onorevole Scalfaro, io risponderei che la paternità è del Governo e deve restare del Governo. Per questo io credo si sia andati ad una modifica della formulazione precedente.

Tuttavia, vi è anche un'altra considerazione che deve essere fatta e non è una considerazione che parte soltanto da oggi e dalle vicende di oggi; anzi, le vicende di oggi ne costituiscono una riconferma. Sono già alcuni anni che, quando si tratta di conferire al Governo delle deleghe, si istituiscono Commissioni bicamerali. Io non so se questo sia bene o sia male; molti colleghi di questa Assemblea, specialmente quelli che fanno parte dell'Ufficio di Presidenza, sanno molto bene che io ho nutrito molti dubbi su questo proliferare di Commissioni bicamerali. Ma sento, però, che, alla base della loro istituzione, c'è un problema politico di grande importanza, quello cioè del controllo che il Parlamento tende ad esercitare sull'esercizio della delega da parte del Governo attraverso decreti legislativi che restano del Governo ma su cui il Parlamento, in virtù della delega data, intende esercitare un controllo.

Ciò deriva da molte cose, certamente — come è stato ricordato — anche dal fatto che per molto tempo i Governi nella emanazione di decreti legislativi hanno tenuto assai poco conto delle direttive del Parlamento. E ciò ha creato — diciamolo pure — uno stato d'animo di diffidenza fra il Parlamento e il Governo, per cui, nel corso degli ultimi anni, si è ricorso a questi che non sono strumenti che alterano la delega al Governo, bensì strumenti di controllo sull'attività delegata del Governo.

Sulla strada degli strumenti di controllo sono stati fatti, negli anni passati,

passi notevoli: prima c'è stata la fase dei pareri sugli schemi di decreti delegati; poi, nella famosa legge n. 382 sul decentramento dei poteri alle regioni — voglio ricordarlo — si è passati al doppio parere, che costituiva una forma ulteriore di controllo. Adesso, su questo provvedimento (ed io lo comprendo, per la delicatezza dei problemi che con essa si pongono, dimostrata anche dalle discussioni che hanno avuto luogo nei giorni scorsi e che hanno visto posizioni diverse scontrarsi, confrontarsi, ricongiungersi, indicando comunque la profondità e la gravità dei problemi che sono in discussione), il Parlamento, con la norma contenuta nell'emendamento 24.23 della Commissione, manifesta, a mio avviso, la volontà di esercitare sull'attività delegata del Governo un controllo più stringente.

Ecco, dico allora a coloro che hanno sollevato delle perplessità su questa formulazione (e ad essi va tutto il mio rispetto) che essa, a mio parere, non altera affatto il senso dell'articolo 76 della Costituzione, ma semplicemente sottolinea e in qualche modo accresce il potere di controllo del Parlamento nei confronti dell'attività delegata del Governo, senza togliere niente — e questo va sottolineato — all'autonomia (diciamo così, anche se il termine, in questo caso, forse non è esatto) dell'esercizio di questo potere legislativo che è delegato al Governo dal Parlamento.

MAURO MELLINI. Ma è una dichiarazione di voto, questa?

PRESIDENTE. Desideravo fare questa dichiarazione perché, in caso contrario, mi sarei sentita colpevole di venir meno ad una delle norme fondamentali che regolano la nostra Assemblea, che è il rispetto della Costituzione. Ma, al tempo stesso, sarei venuta meno anche ad un'altra norma fondamentale, quella cioè di far esprimere al Parlamento, fino in fondo, il potere di controllo sull'operato del Governo (*Applausi*).

A questo punto passiamo alla votazione dell'emendamento 24.23 della Commis-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

sione. Ricordo che su di esso è stata chiesta dall'onorevole Bozzi la votazione per scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 24.23 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	428
Votanti	425
Astenuti	3
Maggioranza	213
Voti favorevoli	273
Voti contrari	152

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbatangelo Massimo
 Abbate Fabrizio
 Abete Giancarlo
 Achilli Michele
 Aglietta Maria Adelaide
 Aiardi Alberto
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alici Francesco Onorato
 Alinovi Abdon
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Allocca Raffaele
 Amabile Giovanni
 Amadei Giuseppe
 Amalfitano Domenico
 Amarante Giuseppe
 Ambrogio Franco Pompeo
 Amici Cesare
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Angelini Vito
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio

Armella Angelo
 Armellin Lino
 Arnaud Gian Aldo
 Artese Vitale
 Astone Giuseppe
 Augello Giacomo Sebastiano

Baldassari Roberto
 Baldelli Pio
 Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Bandiera Pasquale
 Baracetti Arnaldo
 Barbarossa Voza Maria I.
 Barbera Augusto Antonio
 Bartolini Mario Andrea
 Baslini Antonio
 Bassanini Franco
 Battaglia Adolfo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Belluscio Costantino
 Belussi Ernesta
 Benedikter Johann detto Hans
 Berlinguer Giovanni
 Bernardi Antonio
 Bernardi Guido
 Bernini Bruno
 Bertani Fogli Eletta
 Bettini Giovanni
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianco Gerardo
 Biasini Oddo
 Binelli Gian Carlo
 Bisagno Tommaso
 Bocchi Fausto
 Bodrato Guido
 Boffardi Ines
 Boggio Luigi
 Bonalumi Gilberto
 Boncompagni Livio
 Bonetti Mattinzoli Piera
 Borri Andrea
 Bortolani Franco
 Bosi Maramotti Giovanna
 Botta Giuseppe
 Bottarelli Pier Giorgio
 Bottari Angela Maria
 Bozzi Aldo
 Branciforti Rosanna

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Brusca Antonino
Buttazoni Tonellato Paola

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Cafiero Luca
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Calderisi Giuseppe
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Caradonna Giulio
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casalinuovo Mario Bruzio
Casati Francesco
Casini Carlo
Castelli Migali Anna Maria
Castoldi Giuseppe
Catalano Mario
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Ciai Trivelli Annamaria
Ciannamea Leonardo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino

Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colucci Francesco
Cominato Lucia
Conchiglia Calasso Cristina
Confalonieri Roberto
Conte Antonio
Contu Felice
Corà Renato
Corder Marino
Corleone Francesco
Corradi Nadia
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costamagna Giuseppe
Cravedi Mario
Cresco Angelo Gaetano
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco
Cusumano Vito

Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe Antonio
Da Prato Francesco
De Caro Paolo
De Cinque Germano
de Cosmo Vincenzo
De Gregorio Michele
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Giovanni Arnaldo
Drago Antonino
Dulbecco Francesco

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico
Esposito Attilio

Fabbri Orlando
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Falconio Antonio
Fanti Guido
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Felici Carlo
Felisetti Luigi Dino

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Forlani Arnaldo
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Fracchia Bruno
Francesca Angela
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni
Furnari Baldassare
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galante Garrone Carlo
Galli Luigi Michele
Galli Maria Luisa
Gambolato Pietro
Gandolfi Aldo
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gava Antonio
Geremicca Andrea
Giglia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giuliano Mario
Giura Longo Raffaele
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Lelio
Gravina Carla
Greggi Agostino
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro

Kessler Bruno

Labriola Silvano

Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Loggia Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lattanzio Vito
Leone Giuseppe
Lettieri Nicola
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A.
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magnani Noya Maria
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiano
Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Matrone Luigi
Mazzola Francesco
Mazzotta Roberto
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Menziani Enrico
Merloni Francesco
Meucci Enzo
Miceli Vito
Migliorini Giovanni
Milani Eliseo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

Molineri Rosalba
Monteleone Saverio
Morazzoni Gaetano
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nespolo Carla Federica
Nonne Giovanni

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orione Franco Luigi
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palmini Lattanzi Rossella
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Pani Pario
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavolini Luca
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Pellizzari Gianmario
Perantuono Tommaso
Perrone Antonino
Picano Angelo
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pierino Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Potì Damiano
Prandini Giovanni
Preti Luigi
Principe Francesco

Proietti Franco
Pugno Emilio

Quarenghi Vittoria
Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Rende Pietro
Revelli Emidio
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Romano Riccardo
Romita Pier Luigi
Rosolen Angela Maria
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Saladino Gaspare
Salvato Ersilia
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Sarri Trabujo Milena
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luigi
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Serri Rino

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

Servadei Stefano
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Slvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Speranza Edoardo
Sposetti Giuseppe
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Teodori Massimo
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tocco Giuseppe
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Trebbi Aloardi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Urso Salvatore

Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele

Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio

Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Boato Marco
Gui Luigi
Pinto Domenico

Sono in missione:

Cavaliere Stefano
Colombo Emilio
Cristofori Adolfo Nino
Darida Clelio
Palleschi Roberto
Pennacchini Erminio
Pirollo Pietro
Santuz Giorgio
Scovacricchi Martino
Tancredi Antonio
Tantalo Michele
Vernola Nicola
Zolla Michele

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. L'emendamento Teodori 24.10 è precluso dalla votazione testè avvenuta.

Pongo in votazione l'emendamento Teodori 24.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 24.7 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Prima di passare alla votazione dell'articolo 24, chiedo al relatore qual è il suo parere sulla modifica formale proposta dall'onorevole La Loggia.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

FRANCESCO CASATI, *Relatore*. Penso che si possano accogliere le indicazioni formulate dall'onorevole La Loggia, nel senso di sostituire la dizione «Commissione parlamentare» con la dizione «Commissione». Mi pare che in conseguenza dell'accettazione di tali modifiche, si debba correggere la rubrica del successivo articolo 25.

PRESIDENTE. Vi sono obiezioni a questa proposta di modifica, per altro formale, all'articolo 24?

UGO SPAGNOLI. Soltanto per chiarezza: qui si è parlato di padri e di madri ed è giusto che, ad un certo punto, si abbia chiaro il quadro sotto il profilo della paternità. Che cosa significa sopprimere l'aggettivo «parlamentare» dopo la parola «Commissione»? Riusciremo a capire di che tipo di Commissione si tratti, in base a quali norme i suoi componenti vengano nominati? Se, onorevole La Loggia, la questione non solleva dubbi, io non ho obiezioni su questa soppressione; se invece dubbi dovessero esserci, non posso non richiamarmi a precedenti leggi, con le quali abbiamo istituito Commissioni parlamentari (una di queste è la legge sulla riconversione industriale). Si trattava indubbiamente di Commissioni parlamentari o di Commissioni di parlamentari. Secondo me la soluzione da adottare è quella di parlare di Commissione di parlamentari, per evitare quel clima di incertezza che altrimenti sussisterebbe.

MASSIMO TEODORI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. Vorrei ricordare che il nostro gruppo ha presentato degli emendamenti ai successivi articoli 25 e 26 che tendono a sostituire questa Commissione parlamentare (o Commissione di parlamentari) con le due Commissioni permanenti. Si tratta, per l'esattezza, dei nostri emendamenti 25.3, soppressivo

dell'articolo 25, 26.2 e 26.3, che manteniamo, ritenendo che la ragionevolezza della sostituzione delle Commissioni permanenti competenti dei due rami del Parlamento alla Commissione parlamentare bicamerale emerga proprio dal dibattito che si sta svolgendo. Quindi, chiediamo alla Presidenza di accantonare il problema della denominazione della Commissione di cui all'articolo 25, e di trattarlo, invece, in sede, appunto, di articoli 25 e 26, in riferimento ai quali vi è la nostra proposta di sostituire tale Commissione con le Commissioni permanenti competenti della Camera e del Senato.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ha ascoltato le obiezioni? Intende replicare? Mi pare che la formulazione potrebbe essere quella cui farò adesso cenno. Si prenda l'articolo 25: mi pare che dire «è istituita una Commissione parlamentare composta da 15 senatori e 15 deputati» e dire «è istituita una Commissione composta da 15 senatori e 15 deputati» sia evidentemente la stessa cosa. Non mi pare vi sia alcuna differenza. L'aggettivo «parlamentare» è, in tal caso, puramente pleonastico.

Vi è poi la questione sollevata dall'onorevole Teodori che sarà per altro analizzata a suo tempo, non essendo questa la sede in cui possiamo esaminarla. A me pare che fare riferimento ad una Commissione composta da 15 senatori e 15 deputati esprima chiaramente di che Commissione si tratti.

Possiamo essere d'accordo su tale formulazione? In caso di accordo, la questione potrebbe essere affrontata anche in sede di coordinamento.

UGO SPAGNOLI. Siamo d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla votazione dell'articolo 24.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Teodori. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. Credo, signor Presidente, di aver collaborato affinché, la discussione di questo provvedimento andasse avanti. Desidero, per altro, fare una breve dichiarazione di voto, per motivare il nostro voto contrario sull'articolo 24 e per riportare il centro della motivazione di tale voto contrario al vero cuore del problema. Vale a dire, noi votiamo contro l'articolo 24 per molte ragioni, ma, innanzitutto, per una che è centrale, che è il nodo intorno al quale si è girati in tutte queste ore di discussione. Si tratta di un articolo, cioè, che dà una delega in bianco al Governo, un articolo che non contiene — lo debbo ripetere per l'ennesima volta, fino alla noia — quella parte fondamentale rappresentata dalla analiticità dei principi e dei criteri direttivi che sono alla base della delega al Governo.

L'intera discussione, ivi comprese le implicazioni costituzionali, che è stata fatta, deriva da questo nodo: si tratta di un provvedimento vuoto, che nella parte in cui delega il Governo non dà criteri analitici. Ritengo sia questo il punto centrale che occorre ribadire ancora una volta e che caratterizza la natura negativa di questo provvedimento. Per una serie di ragioni, ma innanzitutto per questa ragione centrale, voteremo contro l'articolo 24.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo 24, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 25, nel testo della Commissione, che è del seguente tenore:

(Commissione parlamentare).

«È istituita una Commissione parlamentare composta da 15 senatori e 15 deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai presidenti delle rispettive Camere. La

Commissione si avvale di esperti da essa stessa designati».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 25.

25. 1.

DEL DONNO, RALLO.

Sopprimere l'articolo 25.

25. 3.

TEODORI.

Sostituirlo con il seguente:

È istituita una commissione composta da:

a) 15 senatori e 15 deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere;

b) tre rappresentanti del CNEL;

c) sei rappresentanti del mondo del lavoro, dei quali tre in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e tre in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro;

d) tre rappresentanti delle regioni.

I membri non parlamentari della commissione di cui al precedente comma sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della pubblica istruzione sentiti gli organismi di cui ai punti b), c) e d).

La commissione si avvale di esperti da essa stessa designati.

25. 2.

CRUCIANELLI, CAFIERO, MILANI,
GIANNI, CATALANO, MAGRI,
BALDELLI.

Successivamente sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 25.

25. 4.

STERPA, BOZZI.

Sopprimere l'articolo 25.

25. 5.

LA COMMISSIONE.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione sull'articolo 25 e sui relativi emendamenti. Ha chiesto di parlare l'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà.

OLINDO DEL DONNO. Rinunzio a parlare, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Del Donno.

GIUSEPPE LA LOGGIA, *Presidente della V Commissione*. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE LA LOGGIA, *Presidente della V Commissione*. Signor Presidente, l'articolo 25 contiene nel suo contesto la facoltà, attribuita alla istituenda Commissione che si definisce parlamentare (e su questo tornerò), di avvalersi della collaborazione dei tecnici da essa designati. Tutto questo, signor Presidente, si presta a diversi rilievi, ma soprattutto ad uno, che considero principale. Si tratta di assumere tecnici dei quali non viene indicato né il numero, né la qualificazione, né la procedura di incarico. In ogni caso, non si indica con quale mezzo si farà fronte alla relativa spesa. Come presidente della Commissione bilancio, dunque, debbo ritenere che questo articolo non possa essere posto in votazione, ove non porti la indicazione specifica di una copertura in rapporto al tema che ho detto.

Vorrei anche aggiungere che le commissioni cui abbiamo dato e stiamo dando luogo con questa strana legge implicherebbero che a una Commissione che viene denominata parlamentare siano affidati poteri che spettano normalmente all'esecutivo, quello di avvalersi di tecnici esterni, di scegliere questi ultimi, non si sa bene con quali criteri, in quale numero, con quale retribuzione. Ritengo che si tratti di una norma. in sostanza. che

vada riveduta. Desideravo dirlo in linea preliminare.

Vi è poi il tema della denominazione della Commissione, che viene definita «parlamentare». Credo che, come la Presidenza ha poc'anzi riconosciuto, il termine parlamentare, che potrebbe dare luogo ad equivoche interpretazioni, vada soppresso, nella rubrica e nel testo. Che la Commissione sia composta di parlamentari mi pare ovvio, una volta che si parla di 20 senatori e di 20 deputati. Vorrei infine aggiungere che, normalmente, nelle disposizioni che riguardano la nomina di Commissioni, abbiamo sempre specificato come debbano essere designati i membri; in genere si è detto «designati dai rispettivi Presidenti delle Camere, in una certa proporzione». Nel caso in questione non è detto e sarebbe, invece, il caso di precisarlo.

PRESIDENTE. Vorrei fare, onorevole La Loggia, una considerazione di carattere generale. Da parte sua vi è stato un richiamo al fatto che non esiste la copertura in ordine all'articolo 25. Innanzitutto debbo dire che a me non risulta che gli esperti in questione — a parte il modo con cui saranno nominati, che dovrebbe, comunque, a mio avviso essere oggetto di emendamento — siano retribuiti. Non è scritto che debbano esserlo.

GIUSEPPE LA LOGGIA, *Presidente della V Commissione*. Ma è ovvio.

PRESIDENTE. Ad ogni modo, non è questa la considerazione fondamentale che volevo fare. Desideravo chiederle, poiché so che solleverà il problema della copertura dell'intera legge, di far rientrare nell'osservazioni che svolgerà prima del voto sul provvedimento anche la questione relativa all'articolo 25.

GIUSEPPE LA LOGGIA, *Presidente della V Commissione*. Signor Presidente, bisognerebbe sospendere la discussione di questo articolo.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

PRESIDENTE. Non mi pare che sia il caso, onorevole La Loggia.

GIUSEPPE LA LOGGIA, *Presidente della V Commissione*. Ho il diritto di chiederlo, come presidente della Commissione!

PRESIDENTE. Le faccio notare, onorevole La Loggia, che vi è un emendamento della Commissione, sostitutivo dell'intero articolo, che non prevede più gli esperti. Pertanto sospendere la discussione dell'articolo 25 sarebbe stato per lo meno prematuro.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LORIS FORTUNA

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Greggi. He ha facoltà.

AGOSTINO GREGGI. Onorevoli colleghi (*Vivi commenti al centro*)... mi pare che vi sia un collega che mi ha detto una mezza parolaccia, Presidente! Vorrei chiarire. Non ho parlato sull'articolo 24 perché erano già intervenuti autorevolissimi colleghi, dei quali dividevo l'opinione. Ho ascoltato con estrema attenzione e comprensione il collega Bianco; ho ascoltato con estremo interesse e comprensione il collega Spagnoli; ho ascoltato con rispetto e comprensione, e per certi aspetti con gratitudine, l'intervento del nostro Presidente.

Però debbo dire chiaramente che nessuna esigenza di carattere politico, nessuna volontà politica sia pure maggioritaria, nessuna esigenza di prudenza o di controllo, possono mai giustificare l'adozione di provvedimenti sui quali non si abbia la certezza della piena costituzionalità.

Con l'articolo 25 dovremmo approvare l'istituzione di un Commissione parlamentare. Riconosco che chi sostiene queste tesi ha una grossa attenuante, cioè quella dei numerosi precedenti che abbiamo man mano accumulato nella vita parlamentare da alcuni anni in qua; credo che il fenomeno si sia verificato

dopo il 1972, perché mi pare che nelle due legislature precedenti non si sia mai pensato a Commissioni bicamerali o a Commissioni con funzioni consultive del Governo. A mio avviso, una Commissione parlamentare mista non può essere costituita; la Costituzione italiana prevede la possibilità di Commissioni speciali con funzioni esterne, con un peso «produttivo» dal punto di vista legislativo o politico-operativo, soltanto su materie di pubblico interesse, e sempre con la formula: «Ciascuna Camera decide...». Non si possono, quindi, costituire Commissioni bicamerali, perché si distrugge il bicameralismo, si distrugge l'eguale, ma distinta, responsabilità dei due rami del Parlamento nel giudicare il Governo e nell'approvare le leggi.

In secondo luogo, non si può assolutamente affidare ad una Commissione parlamentare il compito di essere consulente del Governo. Se esiste diffidenza verso il Governo per l'esercizio della delega, si cerchino altre vie, si facciano obiezioni politiche, si prendano iniziative politiche in Parlamento contro un decreto del Governo che non rispetta la legge di delegazione.

Inoltre, mi pare non sia assolutamente accettabile che una Commissione di parlamentari assolva funzioni di consulenza presso il Governo, posta sullo stesso piano di altri istituti. Perché, se non sbaglio, questa Commissione parlamentare mista dovrebbe fornire pareri al Governo a fianco del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, del Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Noi poniamo una Commissione del Parlamento allo stesso livello di istituzioni dello Stato che hanno una loro funzione di consulenza, ma non hanno nessuna rilevanza costituzionale neanche lontanamente paragonabile a quella della Camera dei deputati.

Questo articolo dovrebbe, quindi, essere soppresso; all'esigenza posta dal collega Gerardo Bianco e dal collega Spagnoli si trovi una soluzione, ma le soluzioni ai problemi politici di controllo o di fiducia debbono essere trovate per le vie

costituzionali. Nessuna questione politica, nessuna questione di opportunità, neanche nessuna questione di necessità, può giustificare la violazione di norme costituzionali. Mi auguro che il Parlamento riacquisti pienamente questa capacità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, devo dire che intervengo con un certo disagio, perché credo che nella Camera dei deputati esistono opinioni maggioritarie e minoritarie, ma le opinioni hanno pari dignità: una pari dignità che trova riscontro e riflesso in un atteggiamento, che è quello di neutralità e di garanzia da parte del Presidente della Camera.

In questo momento io sono nella condizione di prendere la parola, svolgendo a proposito di questo articolo considerazioni che sono in contrasto con posizioni che sono prevalse come posizioni di maggioranza sull'articolo precedente, ma questo non mi toglie il diritto di esprimermi e di trarne le conseguenze, naturalmente con le preclusioni che derivano dalla precedente decisione. Sono a disagio, signor Presidente, non perché le mie opinioni contrastano con un voto di maggioranza, ma perché contrastano con una dichiarazione di voto fatta dalla Presidente della Camera, in quanto non entrando nel merito — peraltro — in contrasto con il regolamento in quanto è in difformità con il voto espresso dal suo gruppo.

Abbiamo inteso affermare qui dalla Presidenza della Camera non solo l'assoluta costituzionalità (questione sulla quale la Presidenza della Camera può intervenire, anche nel limite in cui le è consentito intervenire per precludere l'ammissibilità di emendamenti, soprattutto nei riflessi che possono avere sui regolamenti parlamentari), ma anche intervenire sull'opportunità e sul merito della questione. Questo mi pone in grande imbarazzo, perché nella discussione di questo articolo 25 ho diritto di pormi degli interrogativi; e del resto lo avevo

preannunciato nella mia dichiarazione di voto sull'articolo precedente. Io ho avuto modo di sostenere, in questa e in altre occasioni, che queste Commissioni hanno funzione sostanzialmente ausiliaria della pubblica amministrazione, e che questo in realtà avvilisce e non esalta il ruolo del Parlamento.

Ho inteso invece dalla Presidenza della Camera affermare che questa è una forma di intervento del Parlamento come tale; e d'altra parte abbiamo inteso affermare qui, di fronte ad una considerazione del presidente La Loggia, che non è questo il momento di discutere se questa è una Commissione parlamentare o non è una Commissione parlamentare. Se non è una Commissione parlamentare, è certo confermata la mia opinione, che cioè si tratta di un organo ausiliario nei confronti della pubblica amministrazione. Allora dobbiamo stabilire chi nomina questi deputati e questi senatori: saranno nominati dal ministro, saranno nominati dal Presidente del Consiglio, saranno nominati dal Governo, perché, se non è una Commissione parlamentare, che cos'è? È un club privato? Verranno nominati dal gran consiglio della democrazia? Certo, si riuniscono i partiti e il gran consiglio della democrazia — organo costituzionale che si sta delineando di fatto in sostituzione di un altro organo costituzionale, di cui non è ancora spento il ricordo — nomina i parlamentari in quanto appartenenti ai partiti! E il Governo sarà responsabile dell'attività, come certo è responsabile di fronte al Parlamento di tutto ciò che attiene a questo procedimento di esercizio della delega! Io sono d'accordo, ma allora ecco che il coinvolgimento del Parlamento, dei parlamentari, di una Commissione parlamentare, di una Commissione extraparlamentare — non so come vogliamo chiamarla — avvilisce comunque il Parlamento, sia che si chiami parlamentare, sia che non si chiami così.

Quanto alla nomina di una commissione monocamerale, non posso che ricordare quanto è stato affermato autorevolmente da altri colleghi in altre occa-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

sioni, e cioè che è la Carta costituzionale che stabilisce la possibilità di istituzione di Commissioni miste di deputati e senatori, come stabilisce i casi ben delimitati in cui il Parlamento decide in seduta comune.

Il nodo rimane, soprattutto, rispetto ad una composizione che, proprio perché relativa ad una Commissione bicamerale, finisce per non rispecchiare nel suo complesso né la situazione di un ramo del Parlamento né quella dell'altro ramo, ma una situazione eventualmente diversa.

Sappiamo quali evoluzioni nel tempo si verifichino nei comportamenti, nelle posizioni delle forze politiche e dei singoli, per non parlare addirittura di organi diversi. Credo che sia difficile stabilire qui la possibilità di un contrasto con i principi direttivi della delega, ma ammesso che ci siano questi principi direttivi, signor Presidente, se vi è un contrasto tra l'indirizzo dato dal Parlamento nella legge di delega ed il parere e l'opera della Commissione parlamentare, chi ne risponde? Io dico che ne risponde comunque il Governo, ma siccome il Governo è comunque responsabile di fronte al Parlamento, in realtà la Commissione parlamentare non può che avere una funzione di alibi.

Credo che tutto ciò sia in gran parte certamente una critica alla struttura dell'articolo precedente; io debbo attenermi — questo sì — ai problemi posti da questo articolo, ma essi sono certamente aggravati dalla previsione relativa alla Commissione bicamerale.

Si ricorre alla Commissione bicamerale per consentire un avvicinamento, se non una adesione al carattere vincolante del parere. Se le Commissioni sono due, vi potrebbe essere difformità ed il parere quindi non potrebbe essere vincolante. Se ne fa una sola, allora il parere è vincolante; poi non è proprio vincolante, ma rispettabile, rispettando o da rispettare. In questo modo si ritiene di risolvere e superare il problema. Io credo, invece, che in questo modo non si risolve nulla. Il rispetto credo sia dovuto comunque ad ogni consesso di onest'uomini; stabilire

quindi che debbono essere rispettati non significa nulla, è aria fritta.

Questo è il provvedimento dell'aria fritta, che costituisce il grande rifugio di questa classe dirigente. Quando non riesce a risolvere i problemi si rifugia nell'aria fritta, o nel rinvio ad altre sedi e ad altri organi responsabili. Questo è il grande rifugio delle frustrazioni e della incapacità di questa classe dirigente.

Questa Commissione e, lasciatemelo dire, il miserando procedimento e gli incredibili fatti che hanno contrassegnato il modo in cui ci stiamo arrivando, credo siano degno coronamento e complemento di questo modo di condurre ed affrontare i problemi politici.

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione ha presentato il seguente altro emendamento:

Sostituire l'articolo 25 con il seguente:

«È istituita una Commissione parlamentare composta da 20 senatori e da 20 deputati, assicurando la presenza e la rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere».

25. 6.

LA COMMISSIONE.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 25?

FRANCESCO CASATI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli identici emendamenti Sterpa 25.4, Del Donno 25.1 e Teodori 25.3. L'emendamento della Commissione 25.5 si intende ritirato. Raccomando alla Camera l'approvazione dell'emendamento della Commissione 25.6, con la conseguente soppressione dell'aggettivo «parlamentare» anche dalla rubrica. Infine, esprimo parere contrario sull'emendamento Crucianelli 25.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

MASSIMO TEODORI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, fin dall'inizio avevamo proposto — si tratta infatti di un emendamento di vecchia data — la sostituzione della Commissione parlamentare prevista da questo articolo con le due Commissioni permanenti della Camera e del Senato.

In questi giorni vi è stata una lunga discussione sulla delega, sul suo itinerario e sulla natura di questa Commissione, e debbo francamente dire che la nostra opinione secondo cui l'unico itinerario corretto, autorevole e costituzionale di verifica della delega doveva passare per le Commissioni parlamentari permanenti si è fortemente rafforzata proprio alla luce dell'ultima fase del dibattito.

In altre parole l'opinione che esprimeremo fin dall'inizio, (tanto è vero che proponemmo la soppressione della Commissione) risulta oggi largamente confermata dalle argomentazioni di carattere costituzionale e pratico portate da diversi colleghi, compreso l'onorevole La Loggia.

Allora, proprio in base ai richiami del Presidente Iotti di poco fa, secondo cui non c'è nessuna violazione costituzionale nelle norme che stiamo votando; proprio in base allo svilimento che questa Commissione ha subito in relazione al fatto che non si capisce più bene se sia una Commissione parlamentare o una commissione di parlamentari: proprio in base a tutto questo io credo che coloro i quali sostenevano la Commissione unica, composta da rappresentanti dei due rami del Parlamento, in quanto commissione più forte rispetto al potere di controllo, oggi, dopo questa discussione, dovrebbero convenire che in realtà si tratta di mettere in

piedi qualcosa che è fuori, o comunque ai limiti della Costituzione, o comunque in discussione e quindi un organismo che anche in termini di controllo, lungi dall'essere uno strumento forte, è uno strumento debolissimo e squalificato.

So, per esempio, che i colleghi della democrazia cristiana erano favorevoli alla restituzione alle Commissioni permanenti del compito di esprimere un parere. Allora, vorrei invitarli a non procedere con i paraocchi, a riflettere se, con le ulteriori motivazioni che sono state portate, non sia il caso di sopprimere questo articolo, per introdurre poi nell'articolo 26 le formulazioni che noi suggeriamo con gli emendamenti 26.2 e 26.3, che dicono: «tenuto conto del parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia».

Credo che, soprattutto per chi è preoccupato della forza del parere che si esprime, anche se non in sede vincolante, da parte delle Commissioni, sia proprio lo strumento delle Commissioni permanenti quello migliore per dare forza a questo itinerario della delega.

PRESIDENTE. Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti Del Donno 25.1, Teodori 25.3 e Sterpa 25.4, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento 25.6 della Commissione, integralmente sostitutivo dell'articolo 25, con la soppressione della parola «parlamentare», accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento Crucianelli 25.2 è precluso.

Passiamo all'articolo 26, che è del seguente tenore:

(Programmi d'insegnamento).

«I programmi, gli orari e le prove di idoneità delle discipline di insegnamento dell'area comune e degli indirizzi sono

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

stabiliti con decreto del ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione parlamentare di cui al precedente articolo 25 ed il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al precedente articolo 24.

Al fine di assicurare il costante adeguamento dei programmi di insegnamento allo sviluppo della cultura, della scienza e della tecnologia, i programmi della scuola secondaria superiore sono oggetto di verifica almeno ogni sette anni da parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione sulla base anche delle indicazioni e delle proposte formulate dagli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo.

Gli eventuali provvedimenti di modifica sono adottati con decreto del ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e le Commissioni parlamentari competenti».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

I programmi, gli orari e le prove di idoneità delle discipline di insegnamento dell'area comune e degli indirizzi sono stabiliti con decreto del ministro della pubblica istruzione sentita la Commissione parlamentare di cui al precedente articolo 25 ed il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al precedente articolo 24.

I provvedimenti di modifica sono adottati con decreto del ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e le Commissioni parlamentari competenti.

Al fine di assicurare il costante adeguamento dei programmi di insegnamento allo sviluppo della cultura, della scienza e della tecnologia, i programmi della scuola secondaria superiore sono oggetto di verifica almeno ogni sette anni da parte del Ministero della pubblica istru-

zione, il quale vi provvede, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto delle proposte e delle indicazioni formulate dagli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi.

26. 4.

LA COMMISSIONE.

Al primo comma sostituire le parole: sentita la Commissione parlamentare di cui al precedente articolo 25 *con le seguenti:* tenuto conto del parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia.

26. 2.

TEODORI.

Al secondo comma, dopo la parola: verifica *aggiungere le seguenti:* , dopo ciascuno dei primi cinque anni d'applicazione della riforma e.

26. 1.

DEL DONNO, RALLO.

Al terzo comma sostituire le parole: le Commissioni *con le seguenti:* tenuto conto del parere delle Commissioni.

26. 3.

TEODORI.

Successivamente sono stati presentati i seguenti emendamenti:

«Al primo comma sostituire le parole: sentita la Commissione parlamentare di cui al precedente articolo 25, *con le seguenti:* sentite le Commissioni parlamentari competenti.

26. 5.

STERPA, BOZZI.

Al terzo comma, sostituire le parole: e le

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

Commissioni *con le parole*: sul conforme parere delle Commissioni.

26. 6.

BASSANINI, RODOTÀ, GALANTE GARRONE, BARBERA, GALLI MARIA LUISA, FERRI, BERLINGUER GIOVANNI.

È stato inoltre presentato il seguente subemendamento:

sostituire le parole: sentite *con le parole*: sul conforme parere delle.

0. 26. 5. 1.

GALANTE GARRONE, FIANDROTTI, POCETTI, MONTELEONE, GALLI MARIA LUISA, FERRI, BASSANINI, TEODORI.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati.

FRANCESCO CASATI, *Relatore*. Raccomando all'approvazione dell'Assemblea l'emendamento 26.4 della Commissione, ed esprimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti e sul subemendamento Galante Garrone 0.26.5.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 26.4 della Commissione interamente sostitutivo dell'articolo 26, accettato dal Governo.

(È approvato).

Tutti gli altri emendamenti e il subemendamento Galante Garrone 0.26.5.1 risultano pertanto preclusi.

Passiamo all'articolo 27. Ne do lettura:

(Revisione delle localizzazioni e nuove istituzioni).

«Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il ministro della pubblica istruzione definisce e approva, con proprio decreto, un piano generale per la revisione delle istituzioni scolastiche funzionanti in ciascun distretto, sulla base dei piani regionali, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il piano generale prevede la eventuale fusione di più istituti e gli indirizzi per gli istituti già funzionanti, in modo da assicurare gradualmente, ove ciò sia compatibile con la consistenza della popolazione scolastica residente, la presenza nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di tutti gli indirizzi, esclusi quelli dell'area artistica, e la compresenza nel medesimo istituto di più indirizzi appartenenti, di norma, ad aree diverse.

I consigli regionali predispongono i piani di loro competenza, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I piani stessi sono formulati, in coerenza con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, nell'ambito del programma di sviluppo territoriale, acquisito il parere obbligatorio delle sovrintendenze scolastiche regionali e sulla base delle indicazioni fornite dalla provincia, sentiti i consigli scolastici distrettuali e provinciali.

Il piano generale ha applicazione con l'attuazione del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore secondo quanto disposto dal precedente articolo 23.

Analoga procedura sarà eseguita per la programmazione delle nuove istituzioni e l'eventuale soppressione delle unità scolastiche, a partire dal primo anno di funzionamento della scuola secondaria superiore riformata.

L'istituzione di nuove unità scolastiche deve essere diretta prioritariamente a dotare di istituti di scuola secondaria superiore i distretti che ne siano privi, e a com-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

pletare, ove occorra, il numero degli indirizzi funzionanti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale e deve tendere a costituire, di regola, scuole con popolazione non inferiore a 500 alunni e non superiore a 1.200 alunni, fatta salva la possibilità di derogare a tali limiti negli istituti appartenenti ad aree territoriali in cui siano presenti minoranze linguistiche».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 27.

27.1.

DEL DONNO, RALLO.

Al primo comma, sostituire le parole: Entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge con le seguenti: Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al precedente articolo 24.

27. 11.

STERPA, BOZZI, BIONDI, BASLINI.

Al primo comma, sostituire la parola: 18 con la seguente: 6.

27. 9.

TEODORI.

Al primo comma, sostituire le parole: Entro 18 mesi dalla entrata in vigore della presente legge con le seguenti: Entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui al precedente articolo 24.

27. 6.

LA COMMISSIONE.

Al secondo comma sostituire la parola: esclusi con le seguenti: ivi compresi.

27. 2.

DEL DONNO, RALLO.

Sopprimere il terzo comma.

27. 10.

CORLEONE.

Al terzo comma sostituire le parole: I consigli regionali predispongono i piani di loro competenza, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge con le seguenti: I consigli regionali predispongono i piani di loro competenza entro tre mesi dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al precedente articolo 24.

27. 12

STERPA, BOZZI, BASLINI, BIONDI.

Al terzo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: I consigli regionali predispongono i piani di loro competenza entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui al precedente articolo 24.

27. 7.

LA COMMISSIONE.

Al terzo comma sostituire le parole da: dalla provincia fino alla fine, con le seguenti: dalle province che acquisiranno le proposte dei consigli scolastici provinciali formulate sulla base dei consigli di stato e di distretto.

27. 8.

LA COMMISSIONE.

Al sesto comma sopprimere le parole da: fatta salva la possibilità di derogare fino alla fine.

27. 5.

DEL DONNO, RALLO.

È stato successivamente presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma aggiungere in fine, le parole: Gli istituti così ristrutturati devono tendere a costituire, di norma/scuole con popolazione non inferiore a 500 alunni e non superiore a 1.200 alunni. È in ogni caso fatta salva la possibilità di derogare a tali limiti negli istituti appartenenti ad

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

aree territoriali in cui siano presenti minoranze linguistiche.

27. 13.

LA COMMISSIONE.

Passiamo alla discussione dell'articolo 27 e dei relativi emendamenti.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Greggi. Ne ha facoltà.

AGOSTINO GREGGI. In questo articolo si prevede una revisione e programmazione della diffusione e istituzione di nuove scuole nell'ambito nazionale. Vorrei domandare a questo proposito: chi fa questi piani? A quali fini sono fatti? Chi predispone questi piani non è lo Stato, ma sono le regioni. Infatti, si dice che lo Stato predispone il piano generale sulla base dei piani regionali. Nel terzo comma si dice che i consigli regionali predispongono i piani di loro competenza. Per quale finalità si fanno questi piani?

L'unica finalità dichiarata è il collegamento a livello regionale con il programma di sviluppo territoriale. Cioè, le regioni farebbero un piano in base al programma di sviluppo territoriale, e lo Stato accetterebbe questi piani per trarre da essi un piano generale.

A me pare che non sia assolutamente accettabile in materia di scuola, per rispetto dei giovani e della realtà sociale e storica del paese, che i programmi di sviluppo della scuola in Italia siano fatti al di fuori dell'unico grande criterio, che è quello dello sviluppo umano, che è quello di fornire a tutti i giovani il più alto grado possibile di cultura e il più alto grado possibile di capacità professionale. Invece, legando questi piani al programma di sviluppo territoriale, si fa una programmazione di tipo materialistico e soprattutto una programmazione assurda, come se gli studenti della regione Lazio, una volta acquistata la professionalità, dovessero rimanere a lavorare nel Lazio.

Noi dobbiamo invece prevedere una Italia nella quale si accrescerà la mobilità dei lavoratori fra le regioni, e nella quale i giovani preparati nelle nostre scuole

siano capaci anche di andare in Europa e in tutto il mondo per affermarsi con le loro capacità.

Quindi, a me pare che l'impostazione di fondo di questo articolo sia da respingere, forse perché su di essa non si è ben riflettuto, e per questo dichiaro il mio voto contrario su questo articolo.

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti Ebner 27.3 e 27.4 sono stati ritirati dai presentatori.

Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati.

FRANCESCO CASATI, *Relatore*. Parere contrario sugli emendamenti Del Donno 27.1, Sterpa 27.11, Teodori 27.9, Del Donno 27.2, Corleone 27.10, Sterpa 27.12, Del Donno 27.5. Raccomando all'Assemblea l'approvazione degli emendamenti 27.6, 27.7, 27.8 e 27.13 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con il parere espresso dal relatore e accetto gli emendamenti della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Del Donno 27.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Sterpa 27.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Teodori 27.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 27.6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Del Donno 27.2 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 27.13 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Corleone 27.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Sterpa 27.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 27.7 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 27.8 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Del Donno 27.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 28. Ne do lettura:

(Norma transitoria per le istituzioni scolastiche legalmente riconosciute o pareggiate).

«Le istituzioni scolastiche non statali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano legalmente riconosciute o pareggiate, entro gli stessi termini previsti dal primo comma del precedente articolo 23, dovranno documentare di aver provveduto alla graduale trasformazione di ciascun corso di studio funzionante nell'indirizzo di scuola secondaria superiore ad esso più coerente, ai fini del mantenimento del riconoscimento legale o del pareggiamento».

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 29. Ne do lettura:

(Statizzazioni).

«Nell'ambito delle finalità di cui ai precedenti articoli e nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione alle nuove istituzioni scolastiche, può essere disposta, a domanda, la statizzazione delle scuole di istruzione media superiore ed artistica gestite da comuni o province.

Le domande di statizzazione sono avanzate, nei tre anni scolastici successivi alla emanazione del decreto di cui al precedente articolo 26, dal consiglio comunale o provinciale, nei modi e nei termini stabiliti dall'annuale ordinanza ministeriale sulle nuove istituzioni.

Il personale direttivo insegnante e non insegnante, di ruolo e non di ruolo, assunto almeno un anno prima della entrata in vigore della presente legge e in servizio all'atto della statizzazione, è trasferito, a domanda, alle dipendenze dello

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

Stato, con decorrenza alla data di statizzazione dell'istituto, conservando la propria posizione di ruolo e non di ruolo.

L'inquadramento del personale di ruolo è disposto nei corrispondenti ruoli statali secondo le anzianità possedute negli istituti di provenienza.

Al personale che passa alle dipendenze dello Stato il servizio prestato negli istituti statizzati è riconosciuto come prestato presso le scuole secondarie superiori ed artistiche statali.

L'eventuale differenza tra il trattamento economico in atto e quello derivante dalla immissione nel ruolo statale è mantenuta mediante assegni *ad personam* pensionabili e riassorbibili con la progressione economica e di carriera».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al terzo comma sostituire le parole: Il personale direttivo insegnante e non insegnante, con le seguenti: Il personale direttivo docente e non docente.

29. 2.

LA COMMISSIONE.

Al terzo comma, dopo le parole: e in servizio aggiungere la seguente: continuativo.

29. 1.

DEL DONNO, RALLO.

Al terzo comma sostituire le parole: alla data con le seguenti: dalla data.

29. 4.

LA COMMISSIONE.

Al terzo comma sostituire le parole: alla data con le seguenti: dalla data.

29. 6.

GOVERNO.

Al terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: sempre che detto personale abbia i

requisiti per l'accesso ai rispettivi ruoli statali, con la sola eccezione dei limiti di età.

29. 7.

GOVERNO.

Al terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: Il passaggio del personale direttivo e docente è subordinato al possesso dell'abilitazione.

29. 3.

LA COMMISSIONE.

Sostituire il sesto comma con il seguente:

Al personale di cui al precedente comma è assicurato il mantenimento delle posizioni economiche già acquisite. A tal fine esso è collocato nella classe di stipendio che, anche mediante l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali, gli assicuri un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

29. 5.

LA COMMISSIONE.

Passiamo alla discussione sull'articolo 29 e sui relativi emendamenti. Ha chiesto di parlare l'onorevole Greggi. Ne ha facoltà.

AGOSTINO GREGGI. Voglio ricordare ai colleghi che in Italia siamo passati, negli ultimi venti anni, dal 30 per cento al 7 per cento di studenti frequentanti scuole non statali. In particolare, nei licei (che sono le scuole largamente determinanti per l'indirizzo culturale del paese) la percentuale è scesa dal 23 all'11 per cento. Come dire che il regime di democrazia e di libertà ha accresciuto in Italia lo statalismo scolastico e ridotto la libertà della scuola, contro lo spirito della Costituzione.

Con questo articolo si prevede e si facilita un ulteriore processo di statizzazione

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

delle scuole di comuni e provincie, mentre a me sembra che quando un comune o una provincia sono riusciti ad «inventare» una scuola e a mandarla avanti magari per 50 o 100 anni dovrebbero essere aiutati dallo Stato in questo sforzo e non invitati a scioglierla.

In sostanza, con questa norma ci muoviamo contro qualsiasi effettivo pluralismo, contro qualsiasi criterio di decentramento, confermando la tendenza statalistica di questo provvedimento. Dichiaro quindi che voterò contro l'articolo 29.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

FRANCESCO CASATI, Relatore. Raccomando alla Camera l'approvazione dell'emendamento 29.2 della Commissione; esprimo parere contrario all'emendamento Del Donno 29.1. Raccomando l'approvazione degli identici emendamenti 29.4 della Commissione e 29.6 del Governo. Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento 29.7 del Governo e raccomando alla Camera l'approvazione degli emendamenti 29.3 e 29.5 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCA FALCUCCI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 29.2 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Del Donno 29.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo congiuntamente in votazione gli

identici emendamenti 29.4 della Commissione e 29.6 del Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento 29.7 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 29.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 29.5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 29 modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 30. Ne do lettura:

(Istituti professionali).

«Il Governo è delegato ad emanare, con le procedure e nei termini di cui al precedente articolo 24, uno o più decreti aventi valore di legge concernenti:

a) i criteri per la trasformazione degli istituti professionali, scuole e istituti d'arte in istituti secondari superiori quinquennali operanti nell'ambito del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore;

b) i criteri per il trasferimento alle regioni delle strutture e, nel quadro delle garanzie definite dallo stato giuridico, del personale degli istituti professionali, scuole e istituti d'arte da utilizzare nell'ambito della formazione professionale disciplinata dalle regioni.

Le norme delegate di cui al primo comma stabiliscono le sedi istituzionali, le modalità e gli strumenti del concerto che

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

deve essere realizzato tra lo Stato, le regioni e, per quanto riguarda le strutture, l'ente locale eventualmente proprietario dell'immobile, ai fini dell'attuazione di quanto è previsto alle lettere a) e b) del medesimo primo comma, nonché di quanto è disposto dal terzo comma, lettere a) e b), del successivo articolo 31.

Sino alla loro soppressione per effetto dell'applicazione dei decreti delegati previsti dal precedente primo comma, gli istituti professionali, le scuole e gli istituti d'arte sono disciplinati dagli ordinamenti in vigore.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme di cui alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, fatto salvo il diritto alla frequenza dei corsi quinquennali da parte degli studenti già iscritti agli istituti professionali di Stato, scuole e istituti d'arte».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 30.

30. 1.

CAFIERO, CRUCIANELLI, MILANI,
GIANNI, CATALANO, MAGRI,
BALDELLI.

Al primo comma, sopprimere la lettera a). Conseguentemente sopprimere la parola: b).

30. 3.

TEODORI.

Al primo comma, lettera a), sostituire le parole: operanti nell'ambito, con le seguenti: facenti parte.

30. 2.

CRUCIANELLI, CAFIERO, MILANI,
GIANNI, CATALANO, MAGRI,
BALDELLI.

Al secondo comma sopprimere le parole: nonché di quanto disposto dal terzo

comma, lettere a) e b) del successivo articolo 31.

30. 5.

FERRI, BOSI MARAMOTTI, BARBAROSSA VOZA, BERLINGUER GIOVANNI, ALLEGRA, BIANCHI BERRETTA, DE GREGORIO, MASIELLO, MONTELEONE, NESPOLO, OCCHETTO, PAGLIAI, ROMANO, TORTORELLA.

Al secondo comma sostituire le parole: alle lettere a) e b) del con la seguente: al.

30. 4.

TEODORI.

Successivamente sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i criteri per l'utilizzazione delle strutture e del personale degli istituti professionali, delle scuole e degli istituti d'arte nell'ambito del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore;

30. 8.

CORLEONE.

Al primo comma, lettera a), sostituire le parole: secondari superiori quinquennali operanti nell'ambito del nuovo ordinamento della con le seguenti: della nuova.

30. 6.

LA COMMISSIONE.

Al primo comma, lettera b), sostituire le parole: nell'ambito della con le seguenti: per la.

30. 7.

LA COMMISSIONE.

Al quarto comma, dopo le parole: n. 754

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

aggiungere le seguenti e successive modificazioni ed integrazioni.

30. 9.

IL GOVERNO.

Avverto che è stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

Al fine di realizzare opportuni collegamenti tra la scuola secondaria superiore ed il sistema di formazione professionale, il ministro della pubblica istruzione e le regioni fisseranno i criteri in base ai quali potranno essere stipulate, dagli organi rispettivamente competenti, convenzioni per la reciproca utilizzazione di sedi, di attrezzature didattiche e del personale da impiegare per attività rientranti nelle rispettive competenze o per finalità concordate.

In particolare saranno definiti i criteri per la stipula di convenzioni in relazione ai seguenti obiettivi:

1) garantire la utilizzazione delle strutture di orientamento professionale da parte degli studenti delle scuole secondarie superiori;

2) assicurare il conseguimento di specifiche qualifiche con la realizzazione di piani formativi professionali culturalmente integrati;

3) promuovere la collaborazione tra scuola secondaria superiore e sistema di formazione professionale per lo svolgimento della pratica di laboratorio e di lavoro, anche con carattere di tirocinio, previsti dai piani di studio dei vari indirizzi;

4) promuovere specializzazioni professionali successive al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore.

Il ministro della pubblica istruzione de-

finirà, altresì i criteri per la stipulazione di convenzioni con enti pubblici ed aziende private per le finalità di cui ai punti 3 e 4.

30. 01.

IL GOVERNO.

Sono stati presentati i seguenti subemendamenti all'articolo aggiuntivo 30.01 del Governo:

dopo la parola: definirà inserire le parole: d'intesa con le Regioni.

0.30.01.1.

BARBAROSSA VOZA, BOSI MARAMOTTI, NESPOLO, BIANCHI BERETTA, MONTELEONE, CORVISIERI, BERLINGUER GIOVANNI, RAFFAELLI, COCCO, CANTELM.

Al primo comma sopprimere le parole: dagli organi rispettivamente competenti.

0.30.01.2.

NESPOLO, BARBAROSSA VOZA, ROMANO, ALLEGRA, PAGLIAI, CASTOLDI, FRANCESE, BIANCHI BERETTA, MATRONE.

Al terzo comma, sostituire le parole: ai punti 3 e 4 con le seguenti: al punto 3.

0.30.01.3.

BARBAROSSA VOZA, NESPOLO, ALLEGRA, CASTOLDI, FRANCESE, BIANCHI BERETTA, MATRONE, PAGLIAI, CORVISIERI, ROMANO.

Al secondo comma, sostituire il numero 2) con il seguente: 2) favorire la realizzazione di attività di formazione professionale regionale culturalmente integrate;

0.30.01.4.

LA COMMISSIONE.

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti, sube-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

mendamenti e articoli aggiuntivi presentati, facendo presente che l'onorevole Nespolo ha ritirato il suo subemendamento 0.30.01.2.

FRANCESCO CASATI, *Relatore*. Parere contrario sugli emendamenti Cafiero 30.1, Teodori 30.3, Crucianelli 30.2, Ferri 30.5, Teodori 30.4 e Corleone 30.8; raccomandando all'approvazione della Camera gli emendamenti della Commissione 30.6 e 30.7; parere favorevole sull'emendamento del Governo 30.9.

Esprimo infine parere contrario sui subemendamenti Barbarossa Voza 0.30.01.3 e 0.30.01.1, e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo del Governo 30.01 come modificato dal subemendamento della Commissione 0.30.01.4.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Cafiero 30.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Teodori 30.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Corleone 30.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 30.6, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento Crucianelli 30.2 è così assorbito.

Pongo in votazione l'emendamento

della Commissione 30.7 accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Ferri 30.5.

FRANCESCO CORLEONE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CORLEONE. Signor Presidente, ritengo che, nonostante alcune modifiche apportate, l'articolo 30 rimanga fedele alla concezione che in tanti abbiamo attaccato in quest'aula, essendo una concezione palesemente centralistica, tesa a comprimere la presenza delle regioni in un campo di loro specifica competenza quale quello dell'istruzione professionale.

Abbiamo presentato emendamenti che recepivano istanze delle regioni, degli assessori di tutte le regioni, senza distinzione di colore politico. Confermiamo qui la nostra profonda convinzione: che sia estremamente pericoloso, che, da parte dello Stato, si voglia mantenere un canale parallelo alla scuola riformata attraverso una contraddizione: perché da una parte non ci sarà più la maturità professionale, ma dall'altra si manterranno in piedi istituti a ciclo breve che faranno concorrenza all'istruzione professionale che, costituzionalmente, è demandata alle regioni; avremo una sottrazione di strutture, personale ed impianti da quello che dovrebbe essere il rinnovamento dell'istruzione professionale, per tanti anni ritardato, su cui è stato fondato questo impianto legislativo degli istituti professionali di Stato, rimandando sempre alla riforma della secondaria.

In tutti i provvedimenti legislativi del 1969, 1972 e 1977, si rimandava la definizione legislativa del problema al momento della riforma della secondaria superiore. Oggi siamo a questo momento, ma non lo si utilizza per fare chiarezza sull'istruzione professionale e la formazione professionale; si mantiene invece una dicotomia fra acculturamento ed ad-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

destramento, senza scegliere la via di un processo formativo unico, per cui il momento della formazione professionale regionale non sia altra cosa dall'istruzione secondaria superiore, bensì un momento che coinvolga tutti i giovani, sia quelli che hanno compiuto un corso di formazione culturale, sia altri che hanno scelto la via dell'addestramento e del lavoro. Non si è scelta questa via. Si mantiene un complesso di funzioni ancora accentrato nello Stato, posandosi sulla giustificazione della diversa funzionalità e capacità delle regioni di assorbire queste funzioni. Nel complesso, è una manovra pericolosa: può sortire solo un effetto classista nella determinazione dello sbocco scolastico di grosse fasce di giovani nel nostro paese.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARIA ELETTA MARTINI

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Crucianelli. Ne ha facoltà.

FAMIANO CRUCIANELLI. Avverto l'esigenza di esprimere il voto contrario a questo articolo perché esso, unitamente all'articolo 2, è tra quelli fondamentali di questo provvedimento, che impegna (vanamente, a nostro parere) quella che dovrebbe essere l'unitarietà della scuola e del sistema formativo, per come lo abbiamo discusso.

Pur essendovi elementi positivi che apprezziamo, rimane l'obiezione di fondo che ci ha indotti dall'inizio a contestare l'insieme di questo provvedimento legislativo: la duplicità che la scuola conserva, anche dopo questa riforma, con il canale professionale e quello genericamente formativo. Per questo voteremo contro l'articolo, senza che io ripeta tutte le motivazioni.

Per non intervenire anche sull'articolo 31, annunzio fin d'ora che voteremo contro di esso, perché si vuole sperimentare una fase intermedia che ha senso ove si accetti la logica, la filosofia ed il presupposto presentati dall'articolo 30.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Ferri 30.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Teodori 30.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 30.9 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 30, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Dobbiamo passare alla votazione dei subemendamenti all'articolo aggiuntivo 30.01 del Governo.

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Fiandrotti. Ne ha facoltà.

FILIPPO FIANDROTTI. Sono favorevole all'approvazione dell'articolo aggiuntivo 30.01 del Governo, ma non a quello del subemendamento 0.30.01.4 della Commissione, a quanto ne so accettato dal Governo. In verità, il testo non è del tutto esplicito su quanto potrà avvenire sulla sua base, nell'attività pratica. Noi, che abbiamo lungamente discusso per evitare la costituzione di un canale secondario di istruzione, non vorremmo che dopo esserci tanto adoperati affinché questo secondo canale non nascesse nella scuola di Stato, esso finisse con il nascere con le attività di formazione professionale delle regioni, tramite l'integrazione di attività culturali da parte dello Stato. Ci rendiamo conto della buona volontà, diciamo così, da cui è nato il subemendamento, con il quale si intende offrire un supporto all'attività delle regioni negli esercizi professionali, ma non vorremmo che, nella

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

logica delle cose, l'organizzazione di corsi partenti con obiettivi di formazione professionale, corsi che si arricchiscono con attività culturalmente formative, possa comportare la creazione di stati di fatto che potrebbe precostituire le condizioni per un secondo canale, preparando infine un istituto che abbiamo voluto eliminare.

Preannunzio pertanto su questo subemendamento il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, passiamo ai voti.

Pongo in votazione il subemendamento 0.30.01.4 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Barbarossa Voza 0.30.01.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Barbarossa Voza 0.30.01.3 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 30.01 del Governo, accettato dalla Commissione, nel testo modificato dal subemendamento testé approvato.

(È approvato).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, con lettera in data 17 luglio 1982, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica emanati nel secondo trimestre 1982, concernenti lo scioglimento dei consigli comunali: Guar-

davalle (Catanzaro); Castelnuovo Scivria (Alessandria); Carovigno (Brindisi).

Questo documento è depositato negli uffici del Segretariato generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

PRESIDENTE. Comunico che il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettera in data 19 luglio 1982, ha trasmesso i testi delle osservazioni e proposte concernenti:

la politica del farmaco;

l'informatica nella riforma della pubblica amministrazione.

Questi documenti saranno trasmessi alle Commissioni competenti.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 31. Ne do lettura:

(Sperimentazione).

«Le norme delegate, di cui al primo comma del precedente articolo 30, prevederanno altresì la realizzazione, in una parte delle istituzioni ivi contemplate e da definirsi secondo i criteri programmatici concordati con le regioni, di una sperimentazione, della durata di sei anni dal momento dell'attuazione della riforma, di corsi finalizzati, oltre che alla progressiva maturazione culturale dei giovani, all'acquisizione di una formazione professionale di base che sia propedeutica alla frequenza dei cicli previsti dall'articolo 8 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e utile al conseguimento di qualifiche di primo livello o superiori secondo la disciplina che sarà stata adottata ai sensi dell'articolo 18, lettera a), della medesima legge.

Tali corsi sono strutturati in un biennio interno alla scuola secondaria unitaria e in un successivo periodo di formazione

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

professionale per il conseguimento di specifiche qualifiche, di durata non superiore, di regola, a quella di 2 cicli formativi previsti dall'articolo 8 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Nell'emanazione di tali norme il Governo si atterrà ai seguenti criteri:

a) l'individuazione dei settori professionali per i quali attuare i corsi sperimentali, del loro numero, della loro localizzazione, delle istituzioni da utilizzare nonché dei piani formativi da sviluppare, con particolare riferimento al coordinamento fra il piano formativo dei primi due anni e quello dei successivi cicli, è definita d'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e le regioni, nelle sedi, con gli strumenti e le modalità di cui al secondo comma del precedente articolo e tenendo conto dei poteri di programmazione delle regioni di cui alla lettera a) dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

b) il programma formativo dei cicli successivi al biennio e il conseguimento della qualifica si realizzano nelle strutture di formazione professionale delle regioni o in quelle con esse convenzionate; tuttavia può essere previsto, in via transitoria e in ragione del lavoro, nell'ambito della intesa di cui al precedente punto a), che il programma formativo dei cicli di studio successivi al biennio sia svolto dal Ministero della pubblica istruzione con il rilascio della relativa qualifica, che è equiparata a tutti gli effetti agli attestati di qualifica di pari livello previsti dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e non costituisce titolo di studio;

c) il piano di studi dei primi due anni è comprensivo, con gli adattamenti resi necessari dalla minor durata del corso, delle discipline di insegnamento dell'area comune dei primi due anni della scuola secondaria superiore unitaria, in modo da consentire il conseguimento di risultati formativi equivalenti, ed è integrato da discipline specifiche, con pratica di laboratorio, propedeutiche al conseguimento delle qualifiche professionali;

d) agli studenti che abbiano terminato con esito favorevole i corsi biennali sperimentali si estendono, ai fini dell'eventuale passaggio al terzo anno della scuola secondaria superiore, le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2 della presente legge.

La sperimentazione di cui al presente articolo è soggetta a verifica da parte di una commissione composta da 20 membri nominati dal ministro della pubblica istruzione, di cui 10 appartenenti al personale con qualifica di dirigente tecnico centrale del Ministero della pubblica istruzione e 10 scelti in una rosa di 40 nominativi designati dalle regioni, in numero di 2 per ciascuna di esse. La commissione è presieduta da un sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione designato dal ministro della pubblica istruzione.

Sui risultati della sperimentazione di cui al presente articolo il Governo presenta al Parlamento una relazione utile alla valutazione di essa ed alla adozione dei conseguenti provvedimenti legislativi».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 31.

31. 1.

CAFIERO, CRUCIANELLI, MILANI,
GIANNI, CATALANO, MAGRI,
BALDELLI.

Sopprimere l'articolo 31.

31. 2.

FERRI, BOSI MARAMOTTI, BARBAROSSA VOZA, BERLINGUER GIOVANNI, ALLEGRA, BIANCHI BERRETTA, DE GREGORIO, MASIELLO, MONTELEONE, NESPOLO, OCCHETTO, PAGLIAI, ROMANO, TORTORELLA.

Sopprimere l'articolo 31.

31. 3.

CORLEONE.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

Al primo comma, sostituire le arole da:
Le norme delegate, *fino a:* culturale dei giovani, *con le seguenti:*

Le norme delegate di cui al primo comma del precedente articolo 30 prevederanno, altresì, negli Istituti professionali, scuole ed istituti d'arte non rientranti tra quelli di cui alle lettere *a)* e *b)* dello stesso articolo, la realizzazione di corsi finalizzati, oltre che alla progressiva maturazione culturale dei giovani.

31. 7.

STERPA, BOZZI, BASLINI, BIONDI.

Al terzo comma, lettera a), dopo le parole: dei settori professionali *aggiungere le seguenti:* e di arte applicata.

31. 4.

IL GOVERNO.

Al terzo comma, lettera b), sostituire le parole: che è equiparata a tutti gli effetti agli attestati di qualifica di pari livello previsti dall'articolo *con le seguenti:* a seguito di prove finali sostenute di fronte a commissioni esaminatrici costituite ai sensi dell'articolo.

31. 5.

IL GOVERNO.

Al terzo comma, lettera d), sostituire la parola: terminato *con la seguente:* concluso.

31.6.

IL GOVERNO.

Sopprimere il quarto e quinto comma.

31. 8.

STERPA, BOZZI, BASLINI, BIONDI.

Sono stati altresì presentati i seguenti altri emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole da:

Le norme delegate *fino a:* di una sperimentazione, *con le seguenti:* nel quadro di quanto previsto nell'articolo 30-bis, il Governo è delegato ad emanare, con le procedure e nei termini di cui all'articolo 24, uno o più decreti aventi valore di legge concernenti la definizione di un piano sperimentale.

31. 9.

IL GOVERNO.

Al terzo comma, sostituire e l'alinea con il seguente: Nell'emanazione di tali decreti il Governo si atterrà ai seguenti criteri.

31. 10.

IL GOVERNO.

Al quinto comma sopprimere la parola: legislativi.

31. 11.

IL GOVERNO.

È stato presentato altresì il seguente subemendamento all'emendamento 31.9 del Governo:

Dopo le parole: art. 30 bis» *aggiungere le seguenti:* e al fine di consentire alle regioni il migliore adempimento dei compiti conseguenti alla riforma della scuola secondaria superiore.

0. 31. 9. 1.

REGGIANI, ROMITA.

Passiamo alla discussione dell'articolo 31 e degli emendamenti e subemendamenti presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Bosi Maramotti. Ne ha facoltà.

GIOVANNA BOSI MARAMOTTI. Signor Presidente, colleghi, onorevole rappresentante del Governo, l'articolo 31 (cui si collegano gli articoli 30 e 30-bis, se si vuole cogliere il significato di un'operazione all'interno della scuola secondaria che incontra la nostra opposizione più recisa), ci pare in aperta contraddizione

con quanto la riforma è venuta costruendo coi suoi 33 articoli.

Teniamo presenti, e cerchiamo di leggerli in una loro logica concatenazione, gli articoli 2, 6, 12, 30 e 30-bis. L'articolo 2, in cui si configura un biennio pur nella incompleta e spezzata unitarietà, ha un impianto solido di preparazione ed orientamento. Infatti il suo piano di studi comprende le discipline fondamentali caratterizzanti le quattro aree e due discipline di indirizzo. L'articolo 6, prevedendo discipline ed attività di carattere elettivo, permette la costruzione di una prima formazione di base, secondo interessi, propensioni e scelte oculate da parte dei giovani.

L'articolo 12, infine, aprendo la possibilità del rientro nella costituzione scolastica per chi ha percorso, dopo l'obbligo, altri itinerari formativi, configura la struttura aperta e flessibile del corso di studi. L'articolo 30 e l'articolo 30-bis — forse i più importanti ed innovativi nell'ultima stesura presentata dal Governo — attraverso collaborazioni ed accordi collegando la struttura della scuola secondaria a quella della formazione professionale e, nel mutuo uso di strutture, attrezzature ed esperienze e nel confronto stesso tra docenti non chiude la scuola secondaria ed i giovani in un asettico ed isolato spazio, ma anzi tende ad arricchirlo attraverso un più stretto contatto con la realtà sociale e produttiva.

In questo disegno che ha un suo filo conduttore chiaro e suscettibile — dopo le prime verifiche di questa riforma — di ulteriori innovazioni ed adeguamenti, che senso ha una sperimentazione della durata di sei anni per una parte degli istituti professionali di Stato e proprio per quella parte che non ha dato i suoi esiti migliori, ma che rimane a tutt'oggi la meno qualificata?

Ci si dice che esistono gravi problemi relativi ad una parte di personale che potrebbe rimanere inutilizzato o di difficile ricollocazione; problemi relativi a larghe parti del nostro paese non ancora attrezzate per la formazione professionale e infine relativi a timori che molti

giovani, dopo l'obbligo, non trovino strutture formative adeguate.

Non ci nascondiamo la difficile e sbilanciata realtà del nostro paese, ma il fatto che dopo quattro anni dal varo della legge n. 845 sulla formazione professionale alcune regioni non abbiano ancora attivato quanto era non solo di loro competenza, ma anche fissato dalla Costituzione e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616, non può costituire un alibi per mantenere in vita istituzioni che non hanno più ragione di esistere in una configurazione ambigua, né può costituire motivo perché lo Stato tolga alle regioni quanto è stato loro affidato.

Di fronte a questo problema si sono già pronunciate le regioni in diverse occasioni, portando esempi della loro attività nel campo della formazione professionale, presentando le difficoltà esistenti e dimostrando come il settore della formazione professionale, che interessa migliaia di giovani e di lavoratori, non possa avere un suo completo sviluppo ed una sua ben definita collocazione, se non si chiarisce finalmente questo rapporto tra Stato e regioni, tra istituzione scolastica ed istituzione formativa professionale.

La struttura dei primi due anni della scuola secondaria, così come è venuto emergendo dalla stesura dell'articolo 2 e l'impegno di portare l'obbligo scolastico, a dieci anni, dopo la prima fase di sperimentazione della nuova scuola secondaria, costituiscono la premessa per una soluzione corretta e pulita del problema. Già ora assistiamo a due tendenze che conducono al trasferimento alle regioni di quanto è di loro competenza: in primo luogo lo sviluppo che hanno assunto i corsi di formazione professionale dopo la licenza media negli ultimi dieci anni e in secondo luogo la caduta e l'abbandono della frequenza della scuola secondaria dopo il primo o il secondo anno.

I due fatti possono essere interpretati diversamente ed occorrerebbe uno studio approfondito per spiegare il fenomeno, ma è diffusa la opinione che oggi i giovani tendano verso traguardi formativi non sanzionati formalmente dal sistema

di istruzione, ma ritenuti spendibili sul piano del mercato del lavoro. Oggi, cioè, escono dal sistema di istruzione secondaria superiore con diversi livelli di formazione, anche se non sanzionati dal possesso di un titolo di studio. Qui si inserisce anche la tendenza ad una ricerca individuale di uno sbocco diversificato di occupazione tramite percorsi che prescindono inizialmente dall'istituzione scolastica secondaria piuttosto rigida, ma che più tardi non escludono un possibile rientro, come quello previsto da questo disegno di legge all'articolo 12.

Il mantenimento — pure nell'ambito della sperimentazione — di un canale formativo di Stato a ciclo breve presenta diversi e gravi rischi oltre ad andare in direzione opposta alla legge n. 845 del 1978, cui si fa riferimento nel testo solo per ribadire un concetto di intesa e di collaborazione che al momento ci sembra almeno unilaterale. Innanzitutto si crea una scuola parallela alla secondaria, di ciclo breve e sperimentale, con un biennio che dà accesso alla scuola secondaria, ma che si prolunga nell'anno di formazione professionale. In secondo luogo si preparano le basi perché, qualora e quando l'obbligo sarà portato a dieci anni, esso sia spendibile fuori dal biennio unitario. Questa è una vecchia e ritornante idea della democrazia cristiana. Inoltre si predispone un piano di studio di formazione professionale che andrà ben oltre la sperimentazione di sei anni, rischiando di divenire permanente e trasformando la formazione professionale di competenza delle regioni in una formazione di primo livello, di Stato ed in contrasto con quella regionale post-obbligo. Infine il ciclo breve è attualmente quello che presenta il più alto tasso di femminilizzazione e quindi la sperimentazione prevista dall'articolo 31 coinvolge quella massa femminile in cerca di impiego e di un minimo di professionalità che verrà utilizzata ai livelli più bassi.

A parte la macchinosità dell'articolo 31 e la sua formulazione a senso unico, dal momento che le regioni attraverso il loro comitato di coordinamento si sono pro-

nunciate contro ogni articolo che in qualche modo investisse il campo di loro competenza, la ragione di una così ferma volontà da parte del Governo e della maggioranza di mantenere in vita una parte del sistema scolastico che non rientra nella scuola secondaria non può che trovarsi nella presenza al momento opportuno di un canale alternativo e subalterno.

Non c'è dubbio che l'articolo 31 porterà elementi di confusione e di difficile attuazione nelle diverse realtà regionali ed istituisce un sottosistema nel sistema scolastico secondario. Gli esiti si possono prevedere sin d'ora e si può fare una casistica: o le regioni collaborano per cui si avrà una miriade di corsi sperimentali per la cui attivazione non sono attrezzate le strutture centrali del Ministero della pubblica istruzione oppure le regioni non sono d'accordo e pongono esse stesse in vita delle strutture di formazioni professionali, provocando una certa conflittualità, oppure ancora le regioni abbandonano il settore e delegano lo Stato, restando del tutto inadempienti e rinunciatarie. In questo caso il Ministero della pubblica istruzione occuperà tutti gli spazi della formazione professionale, creando realtà difficilmente cancellabili dopo i sei anni di sperimentazione.

Per queste ragioni, suffragate dai pronunciamenti delle regioni e da una logica interna alla riforma della scuola secondaria e conseguente agli articoli già votati, noi insistiamo per la soppressione dell'articolo 31 e per la piena attuazione della legge n. 845.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Corleone. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CORLEONE. Signor Presidente, colleghi, posso essere a maggior ragione brevissimo dopo l'intervento della collega Bosi Maramotti. Voglio solo dire che con questo articolo la democrazia cristiana copre le sue incapacità di governo nelle regioni sotto la parola «sperimentazione»: sperimentazione del nulla, e in realtà vecchio classicismo per mante-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

nere il canale dell'istruzione professionale, senza fare quello che sarebbe stato chiaro. E lo voglio proprio ricordare con le parole di un assessore democristiano, responsabile dell'istruzione professionale nella regione Lombardia. L'assessore Hazon ha detto: «Bisognava fare con gradualità una cosa chiara nella linea politica: gli istituti professionali di Stato sono soppressi e d'intesa tra Stato e regioni alcuni rimangono subito allo Stato che li trasforma gradualmente, mentre altri sono trasferiti alle regioni. Questo sarebbe stato il modo di affrontare con chiarezza di scelte politiche questo nodo». Ma, invece, «si è scelta — scrive sempre la regione Lombardia a conduzione democristiana — una normativa macchinosa, che cerca di nascondere una semplice realtà; inventa marchingegni confusionari, anomali e degradanti, stemperati in circa un decennio e così non serve né alla formazione professionale, privandola ingiustamente di strumenti essenziali, né alla riforma, nella quale non ha il coraggio di inserire a pieno titolo e a pieno diritto quelle strutture che comproverebbero il conclamato proposito di rafforzare i rapporti scuola-lavoro, in settori tecnologicamente molto apprezzabili».

Con queste parole voglio chiudere il mio intervento, che vuol essere contrario a questo articolo, in cui, sotto la parola «sperimentazione», si nascondono cose pericolose, negative, che non sono assolutamente accettabili.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Fiandrotti. Ne ha facoltà.

FILIPPO FIANDROTTI. Signor Presidente, preannuncio il mio voto favorevole sul complesso dell'articolo, tuttavia poiché a questo articolo è stato presentato l'emendamento 31.9 del Governo che si collega all'articolo 30-bis che abbiamo votato e sul quale ho espresso difformità relativamente ad un emendamento, concernente il numero 2) dell'articolo stesso, devo preannunciare che voterò contro l'emendamento 31.9 del Governo.

La ragione è sempre la stessa e, rispon-

dendo, proprio su questo punto, all'onorevole Bosi Maramotti e all'onorevole Corleone, voglio dire che diversamente da quanto essi hanno sostenuto la nostra preoccupazione di socialisti è proprio quella di evitare che nasca un canale secondario di istruzione, che possa costituire una realtà di classe o presupponga una discriminazione di classe per gli allievi che possono incanalarsi nell'uno o nell'altro dei settori.

Proprio per questa ragione, ma naturalmente, partendo dalla situazione del nostro paese, compresa quella degli istituti effettivamente operanti, noi abbiamo previsto, attraverso questo articolo 31, una combinazione di più elementi in una situazione difficile, tendendo a salvaguardare l'unitarietà della scuola. Come ho già avuto occasione di dire, infatti, questa struttura, sostanzialmente, prevede due anni di scuola unitaria, ai quali si possono aggiungere materie che costituiscono una pre-professionalizzazione, che può essere compiuta in un ulteriore anno da parte delle regioni. È prevista, sempre in questo spirito unitario, la possibilità di proseguire nella scuola secondaria superiore, con le stesse modalità con le quali si accede dal secondo anno dell'indirizzo comune.

È, certamente, uno strumento che in parte può sembrare macchinoso, ma con esso non si vuole assolutamente coprire l'introduzione di un secondo canale; al contrario noi riteniamo che aprendo con questo istituto sperimentale un grande dibattito, alla fine dei cinque anni sperimentali potremo avere una maggiore sicurezza circa l'organizzazione definitiva della scuola secondaria superiore, anche per quel che riguarda l'assorbimento degli istituti professionali di ciclo corto attualmente esistenti e che riteniamo debbano essere aboliti. Avremo anche maggiore certezza in ordine alla determinazione delle rispettive competenze dello Stato e delle regioni.

Per questo abbiamo cercato di evitare che ci fosse un rovesciamento della situazione fra lo Stato e le regioni. Noi riterremo altrettanto esiziale che, per mano

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

delle regioni, si pervenisse alla costituzione di un secondo canale, organizzato dalle regioni sulla base delle loro competenze in materia di attività professionali e progressivamente arricchito attraverso l'appoggio dello Stato. Infatti, sulla base di una situazione di fatto, determinata da questa attività di interscambio e di reciproco sussidio fra Stato e regioni, si potrebbero determinare corsi e attività di preparazione, anche senza qualifica all'inizio, che progressivamente, possono richiedere la consacrazione attraverso l'attribuzione del riconoscimento del rilascio di qualifica e alla fine l'istituzionalizzazione di istituti corti.

Noi richiamiamo i compagni che sono intervenuti a non attenersi meccanicamente a richieste fatte dalle regioni, né ad un affidamento aprioristico alla bontà delle iniziative regionali, ma ad una valutazione attenta, affinché, attraverso queste iniziative, non si costituisca nuovamente proprio il pericolo che volevamo evitare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Romita. Ne ha facoltà.

LUIGI ROMITA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, questo articolo è di estrema importanza e non a caso si colloca fra gli ultimi di questo provvedimento, in quanto in realtà stabilisce, o comincia a stabilire, i rapporti che dovranno in futuro realizzarsi fra la scuola statale riformata e il grande canale della formazione professionale affidato alle regioni.

È quindi un articolo che implica una serie di problemi appena accennati, ancora non risolti, ma sui quali certamente in futuro dovremo misurarci. Questo articolo si riferisce anche alla delicata fase di transizione dall'istruzione professionale fornita dallo Stato, come oggi avviene, ad una situazione nuova nella quale vedremo una parte degli istituti professionali statali assorbita e inserita nella scuola secondaria riformata ed un'altra parte, a norma dell'articolo 30, trasferita alle regioni. Ci si deve porre, allora il problema

di cosa avverrà di quel complesso e importante patrimonio culturale, educativo e strumentale, che è stato rappresentato fino ad oggi dall'istruzione professionale. Ci si deve porre il problema di chi fornirà quell'istruzione professionale triennale, polivalente, al tempo stesso basata su un'educazione generale e su una specializzazione professionale, che era garantita fino ad oggi dagli istituti professionali di Stato triennali, un gran numero dei quali sparirà assorbito, come dicevo, dalla scuola secondaria riformata.

Connesso con questo articolo, come è già stato ricordato, è il problema dell'elevamento della fascia dell'obbligo scolastico; si tratta di stabilire, quando fra cinque anni avremo definito i due anni in più di obbligo scolastico, dove questi due anni saranno frequentati e la nostra opinione, come socialdemocratici, è che essi non potranno che essere frequentati nel biennio della scuola secondaria superiore.

A questo articolo si collega il problema dell'inevitabile modifica della leggequadro n. 845 del 1978 sulla formazione professionale, che fu varata in un momento in cui si pensava che la riforma della scuola secondaria trovasse di lì a poco attuazione. Quella speranza allora fu frustrata. Ma oggi la riforma viene varata, e certamente avrà delle conseguenze anche sui compiti e sulle funzioni delle regioni e, quindi, sulla legge n. 845. È un complesso di problemi molto gravi ed estremamente importanti, sui quali, per la verità, a tutt'oggi non abbiamo tutte le idee molto chiare e rispetto ai quali probabilmente puntiamo a soluzioni diverse, a soluzioni che non dividono maggioranza e minoranza secondo i moduli tradizionali, ma passano attraverso la maggioranza e attraverso l'opposizione, forse all'interno degli stessi partiti.

Ecco perché noi socialdemocratici eravamo e restiamo piuttosto perplessi di fronte a questo articolo e soprattutto di fronte ad alcune formulazioni che inizialmente erano state prospettate. Riconosciamo però che nel testo che oggi ci viene definitivamente proposto, anche at-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

traverso i suggerimenti del Governo e gli emendamenti della Commissione, questo articolo ha quanto meno il vantaggio di incentrarsi su una sperimentazione che dovrebbe, insieme con le altre numerose sperimentazioni previste nella legge, fornirci gli elementi per dare risposte concrete e fondate ai vari problemi che ho ricordato; una sperimentazione che non è pregiudizialmente orientata verso l'uno o l'altro tipo di sbocco, che non è pregiudizialmente orientata verso il mantenimento del cosiddetto ciclo corto nell'ambito della scuola secondaria statale (a questa soluzione noi socialdemocratici saremmo contrari ove fosse proposta), che non è pregiudizialmente orientata verso altre soluzioni. Questa sperimentazione non serve solamente, né deve servire solamente, a nostro parere, alla istruzione statale per risolvere i propri problemi, ma deve anche essere utilizzata ed utilizzabile per fornire alle regioni indicazioni, orientamenti e sollecitazioni ad adempiere nel modo migliore ai nuovi compiti che alle stesse regioni deriveranno dall'approvazione della riforma della scuola secondaria superiore.

È in questo spirito, è in questa visione, che lascia impregiudicate le soluzioni di questi numerosi problemi, che noi socialdemocratici voteremo a favore di questo articolo, chiedendo però, come proponiamo con il nostro subemendamento 0. 31.9.1 all'emendamento del Governo, che sia meglio specificato che questa sperimentazione che qui si propone non è a senso unico, nel senso cioè di sperimentare le possibilità di realizzare un ciclo corto nell'ambito della scuola secondaria, ma è orientata verso i diversi possibili sbocchi, ivi compresa, come noi riteniamo, l'assunzione di maggiori responsabilità da parte delle regioni, alle quali trasferiamo una parte delle strutture e degli insegnanti della vecchia istituzione professionale, che evidentemente dovranno utilizzare e valorizzare questo patrimonio culturale che loro trasferiamo arricchendo in maniera adeguata anche i loro canali di formazione professionale.

Per queste ragioni noi chiediamo che

all'inizio dell'articolo, come recita il nostro subemendamento, si faccia esplicito riferimento alla necessità che la sperimentazione sia anche orientata a fornire indicazioni, suggerimenti e prospettive alle regioni, per meglio potenziare ed arricchire, anche sul piano educativo generale, le loro iniziative di formazione professionale. Per queste ragioni, onorevole Presidente, noi voteremo a favore dell'articolo, raccomandando all'Assemblea anche il subemendamento da noi presentato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Crucianelli. Ne ha facoltà.

FAMIANO CRUCIANELLI. Noi voteremo contro questo articolo. In poche parole, cercherò di dare una risposta all'onorevole Romita, che poneva un quesito, chiedendosi chi darà la formazione che prima veniva data dagli istituti professionali, chi darà quella concretezza, quegli strumenti professionali. A nostro avviso, la risposta è molto semplice, e qui è il nostro giudizio di contraddittorietà nei confronti di questa riforma. Quella formazione deve essere data dalla scuola riformata, fondamentalmente dalla scuola nuova che dovrebbe uscire da questa riforma. Altra cosa è invece una professionalità direttamente congiunta al mercato del lavoro ed alla professionalità immediata. C'è una professionalità breve, da acquisire immediatamente, prima del lavoro, che deve essere — questa sì — data dalle regioni. È questo l'equivoco che, a nostro parere, resta nell'articolo 30, nell'articolo 31 e nell'articolo 2: il fatto, cioè, che non si scioglie compiutamente l'equivoco di quella vecchia formazione che veniva data dalle scuole professionali e che viene ancora considerata (qui l'incertezza dello stesso quesito lo dimostra) come un qualcosa da risolvere attraverso sperimentazioni, attraverso incertezze che lasciano intendere una equivocità sul risultato della riforma che ci porta a votare contro questi articoli, che rafforzano una soluzione per noi negativa.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 31?

FRANCESCO CASATI, *Relatore*. Esprimo parere contrario nei confronti dei primi tre emendamenti, tutti soppressivi dell'articolo 31, nonché nei riguardi dell'emendamento Sterpa 31.7. Accetto gli emendamenti 31.4, 31.5 e 31.6 del Governo. Sono contrario all'emendamento Sterpa 31.8. Il mio parere è favorevole riguardo al subemendamento Reggiani 0.31.9.1. Esprimo parere favorevole agli emendamenti 31.9, come modificato dal subemendamento Reggiani, 31.10 e 31.11 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, vorrei molto brevemente fare una premessa. Qui si è parlato di prevaricazione nei confronti delle competenze delle regioni. Vorrei sottolineare che per quanto riguarda il Governo l'atteggiamento è stato esattamente opposto, perché è di iniziativa del Governo l'articolo aggiuntivo 30-bis, che definisce in modo nuovo, in un modo che mi pare non abbia precedenti, l'ipotesi di una collaborazione sistematica tra sistema scolastico e formazione professionale nel rispetto delle reciproche competenze.

Quella che ci si preoccupa di stabilire è una normativa chiara che, senza ledere le rispettive competenze, assicuri però quella collaborazione che è l'unico modo per superare il dualismo tra studio e formazione professionale, considerando la seconda in posizione subalterna.

Detto questo, anch'io raccomando la approvazione dell'emendamento 31.9 del Governo, rammaricandomi del dissenso espresso dall'onorevole Fiandrotti, perché in realtà non si tratta di prefigurare nessun canale parallelo. Con rammarico, esprimo parere contrario al subemendamento Reggiani 0.31.9.1, almeno nella formulazione presentata, che mi sembra equivoca. Infatti, non si tratta di attri-

buire alle regioni compiti nuovi o diversi, conseguenti alla riforma della scuola secondaria superiore, in quanto il passaggio alle regioni di una delle strutture degli istituti professionali è disciplinata dall'articolo 30 e evidentemente in tanto è prevista in quanto rientra nelle competenze di formazione professionale delle regioni. La formulazione del subemendamento Reggiani, anche se cerco di interpretarne le ragioni, appare formalmente equivoca e, in questi termini, non è accolta dal Governo.

Per quanto riguarda tutti gli altri emendamenti, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione gli identici emendamenti Cafiero 31.1, Ferri 31.2 e Corleone 31.3, soppressivi dell'articolo 31, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

(Sono approvati — Commenti).

Dichiaro pertanto così preclusi tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 31.

Passiamo all'articolo 32 che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione:

(Abrogazione di norme incompatibili).

«Tutte le norme incompatibili con la presente legge sono abrogate».

(È approvato).

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

Passiamo all'articolo 33, che è del seguente tenore:

(Norma finanziaria).

«All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 32.200 milioni per il 1981 in 103.879 milioni per il 1982, in 123.553 milioni per il 1983, in 157.933 milioni per il 1984, in 242.281 milioni per il 1985 e in 314.675 milioni per il 1986, sarà fatto fronte con i normali stanziamenti del capitolo di spesa «Provvedimenti legislativi in corso» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento, in ordine al quale la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, e che riformula l'emendamento 33.1 del Governo stesso, che pertanto è ritirato:

Sostituirlo con il seguente:

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1983 in 1500 milioni, si provvede mediante gli ordinari stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo esercizio finanziario, destinati all'aggiornamento dei docenti.

33. 2.

GOVERNO.

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

FRANCESCO CASATI, *Relatore*. Favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito:

(Così rimane stabilito).

Sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

La Camera,

riunita per approvare il testo unificato delle proposte di legge nn. 120, 1053, 1117, 1149, 1177, concernenti la riforma della scuola secondaria superiore;

premesso che l'articolo 9 del testo fissa l'elevazione dell'obbligo scolastico a complessivi dieci anni e che a tal fine si dovrà tener conto delle sperimentazioni previste nei commi secondo e terzo del predetto articolo;

impegna il Governo

a promuovere ed autorizzare sperimentazioni che riguardino itinerari unificati di scuola di base suddivisi in:

a) un primo ciclo biennale (dai cinque ai sette anni di età) a tempo lungo e con un'unica figura docente, in continuità con la scuola d'infanzia;

b) un secondo ciclo (a partire dai sette anni d'età), della durata complessiva di sei anni, a tempo lungo che sperimenti l'unificazione degli attuali livelli di scuola elementare media di primo grado, e preveda quattro aree principali (linguistica, scientifica, storico-antropologica, espressivo-motoria);

c) la conseguente ricomprensione unitaria nella fascia dell'obbligo scolastico dei primi due anni della scuola secondaria superiore.

9/120/1.

«CRUCIANELLI, MILANI, CAFIERO,
GIANNI, MAGRI, CATALANO,
BALDELLI, BASSANINI».

La Camera,

in sede di approvazione della legge di riforma della scuola secondaria superiore

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

e con particolare riferimento all'insegnamento della educazione fisica e sportiva previste dall'articolo 8;

considerato che ogni anno, nella nostra penisola, è particolarmente alto il numero dei morti per annegamento (le statistiche ufficiali, emendate di tutti quei casi in cui il decesso per annegamento ha una causa a monte o una concausa, evidenziano circa mille morti ogni anno per casi in cui è lecito pensare che la conoscenza del nuoto e di tutte le nozioni connesse avrebbero, probabilmente, prevenuto o evitato la drammatica conclusione);

considerata, altresì, a questo proposito, l'importanza di una adeguata educazione e informazione sulle condizioni psicofisiche in cui è consigliabile o sconsigliabile bagnarsi, alle cautele da adottare, alla preparazione ed al comportamento in acqua, ecc.;

ritenuto che il nuoto rappresenta uno tra gli impegni fisici e gli sport più utili ai fini di un corretto e completo sviluppo fisiologico e che il nuoto nella scuola non sarebbe solo fine a se stesso ma costituirebbe un momento importante della educazione psico-motoria (come affermato dai più recenti studi di psicologia e pedagogia) e di tutto il processo educativo;

rilevato che altre nazioni europee ed extra-europee, anche non marinare, già assicurano lezioni di nuoto agli alunni delle scuole;

rilevato altresì che vi è notevole interesse, negli ambienti scolastici, per l'insegnamento di tale disciplina nell'educazione fisica e che sono già in atto alcune iniziative al riguardo;

ritenuto che le difficoltà iniziali potrebbero essere superate attraverso convenzioni o accordi ed un razionale sistema di turni, per l'utilizzo delle piscine esistenti nel territorio dei distretti scolastici o di piscine prefabbricate, gonfiabili, ecc. a basso costo.

impegna il Governo

a fare tutto il possibile affinché la pratica natatoria sia inclusa a tutti gli effetti tra le attività curriculari ed extracurriculari, anche di carattere associativo, previste dall'articolo 8 della legge di riforma della scuola secondaria superiore, anche attraverso convenzioni tra i Provveditorati e gli enti pubblici e privati che dispongono di idonee strutture.

9/120/2.

«QUIETI, SILVESTRI, PICCOLI MARIA SANTA, ARTESE, ALIVERTI, BIANCO ILARIO, QUARENGHI, VIETTI, ROSSI DI MONTELERA, RUBINO».

La Camera,

premesso che il ruolo svolto dalla istruzione nautica nel nostro paese, in termini di preparazione degli operatori marittimi e di impulso alla ricerca tecnologica, è stato e continua ad essere di primaria importanza per l'economia nazionale;

che svolgendosi i traffici internazionali per oltre due terzi via mare tale ruolo è destinato a divenire sempre più decisivo, man mano che si affina la ricerca tecnologica e la stessa tecnica di costruzione del naviglio;

che in Italia esistono attualmente 34 Istituti tecnico-nautici, con elevato grado di professionalità di personale insegnante;

che tali Istituti hanno fornito alla marineria italiana ed attualmente forniscono operatori navali estremamente validi e preparati, come è riconosciuto anche a livello internazionale;

che i dati statistici confermano una tendenza alla stabilità nella popolazione scolastica (Genova 1.000 studenti, Gaeta 600, Roma 600, Viareggio 350, Livorno 350, Camogli 350, La Spezia 350, Trieste 300, Palermo 500, ecc.) in relazione ad una certa continuità nella tradizione ma-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

rinara del Paese, che è opportuno consolidare e rafforzare;

impegna il Governo:

ad operare, nell'ambito della norma prevista dall'articolo 24 del testo della Commissione ed in riferimento alle esigenze formative e di particolari settori professionali di cui all'articolo 5, per confermare il ruolo della istruzione nautica nell'ambito del disegno di legge di riforma della scuola media superiore;

a non disperdere il patrimonio tecnico-culturale accumulato dagli Istituti nautici che rappresentano oggettivamente «un caso atipico» nell'ambito della istruzione;

a potenziare, nell'ambito della istruzione nautica, quei settori (come le sezioni costruttori, da estendere anche agli Istituti che in atto ne siano sprovvisti) che possono efficacemente contribuire, in termini moderni, alle necessità di aggiornamento tecnologico presenti nel Paese.

9/120/3.

«LUCCHESI, FARAGUTI, FEDERICO, TOMBESI».

La Camera

impegna il Governo

ad emanare, subito dopo l'approvazione del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore, le norme per gli esami di diploma di cui al primo comma dell'articolo 13 e a renderle esecutive nell'anno immediatamente successivo.

9/120/4.

«STERPA».

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo

è contrario all'ordine del giorno Crucianelli 9/120/1; accetta come raccomandazione l'ordine del giorno Quietì 9/120/2 e accetta gli ordini del giorno Lucchesi 9/120/3 e Sterpa 9/120/4.

Preciso che il parere è contrario all'ordine del giorno Crucianelli perché nella motivazione esso fa riferimento ad alcune semplificazioni di carattere tecnico che evidentemente non possono costituire, in questa sede, motivo di impegno per il Governo. È chiaro che l'articolo sulle sperimentazioni dell'elevazione dell'obbligo scolastico è molto ampio ed abbraccia la fascia della scuola materna, quella della scuola elementare, quella della scuola media inferiore e quella della scuola secondaria superiore. Quindi siamo d'accordo con lo spirito dell'ordine del giorno ma non possiamo accoglierne il testo, così come è formulato.

PRESIDENTE. Onorevole Crucianelli, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

FAMIANO CRUCIANELLI. Sì, signor Presidente.

MARIA IMMACOLATA BARBAROSSA VOZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIA IMMACOLATA BARBAROSSA VOZA. Il gruppo comunista chiede la votazione per parti separate di questo ordine del giorno, e precisamente nel senso di votare prima la premessa e le lettere a) e b) del dispositivo e, successivamente, la lettera c) del dispositivo. Il gruppo del PCI si asterrà sulla prima parte e voterà a favore della seconda.

FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Con riferimento alla richiesta di votazione per parti separate, faccio presente che la lettera c) risulta preclusa perché sono stati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

respinti dall'Assemblea tutti gli emendamenti che prevedono la coincidenza della fascia dell'obbligo con i primi due anni della scuola secondaria superiore.

PRESIDENTE. Infatti, non a caso era stata chiesta una votazione per parti separate. Mi pare che l'osservazione del sottosegretario Falcucci sia esatta perché la lettera c) è preclusa dalla reiezione di un emendamento avente il medesimo contenuto: non si può certamente impegnare il Governo su un tema sul quale l'Assemblea si è espressa negativamente.

Pongo pertanto in votazione l'ordine del giorno Crucianelli n. 9/120/1, ad esclusione della lettera c, non accettato dal Governo.

(È respinto).

Onorevole Quietì, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9.120.2, accettato dal Governo come raccomandazione?

GIUSEPPE QUIETI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Lucchesi, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/120/3 accettato dal Governo?

GIUSEPPE LUCCHESI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Sterpa, lei insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/120/4, accettato dal Governo?

EGIDIO STERPA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Rinvio pertanto ad altra seduta le dichiarazioni di voto e il voto finale sul complesso del progetto di legge.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI.

Approvazione del calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 26 luglio-30 luglio 1982.

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo riunitasi questo pomeriggio, con l'intervento del rappresentante del Governo, non ha raggiunto un accordo unanime sul calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 26 luglio-30 luglio; pertanto, sulla base degli orientamenti emersi propongo, ai sensi del terzo comma dell'articolo 24 del regolamento, il seguente calendario:

Lunedì 26 luglio (*seduta pomeridiana*):
Interpellanze ed interrogazioni.

Martedì 27 luglio (*seduta pomeridiana*):

Esame e votazione finale di disegni di legge di ratifica di trattati internazionali.

Esame e votazione finale del disegno di legge di conversione del decreto-legge concernente il Fondo autostrade (3476) (*da inviare al Senato — scadenza 13 agosto*).

Esame e votazione finale del disegno di legge concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni (3180) (*approvato dal Senato*).

Dichiarazioni di voto e votazione finale dei progetti di legge concernenti la riforma della scuola secondaria superiore (120 e collegati).

Mercoledì 28 luglio (*seduta pomeridiana*), giovedì 29 luglio e venerdì 30 luglio:

Esame e votazione finale del disegno di legge di conversione del decreto-legge concernente la repressione delle evasioni

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

in materia tributaria e definizione delle pendenze in materia tributaria (3551) *(da inviare al Senato — scadenza 11 settembre)*.

Su questa proposta, ai sensi del terzo comma dell'articolo 24 del regolamento, potranno parlare un oratore per gruppo, per non più di cinque minuti ciascuno.

Aggiungo che, ove tale calendario venisse approvato, domani non vi sarebbe seduta.

ALESSANDRO TESSARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO TESSARI. Desidero brevemente spiegare il motivo per cui il gruppo radicale non ha dato il suo consenso al calendario dei lavori dell'Assemblea. È all'esame della Commissione esteri di questa Camera un provvedimento della cui importanza ritengo che non solo i radicali siano convinti: il progetto di legge per combattere lo sterminio per fame nel mondo. Sulla necessità di approvarlo rapidamente si sono espresse quasi tutte le forze politiche presenti in questo Parlamento ed un coro nazionale ed internazionale di autorità laiche, religiose, politiche, di ogni parte.

Ci troviamo, purtroppo, alla fine dei lavori di questa Assemblea. Sappiamo che a parte la prossima settimana, avremo ancora a disposizione soltanto un'altra settimana, per concludere il 6 agosto l'attività parlamentare. Il Senato ha già deciso di terminare i suoi lavori nella giornata del 7 agosto.

Di fronte all'impossibilità della maggioranza di varare il provvedimento, il gruppo radicale si trova nella necessità di non concedere il suo accordo sul calendario dei lavori proposto per la prossima settimana. Ove si dovesse ripetere anche nella settimana successiva l'esclusione del provvedimento sulla fame nel mondo, sarebbe questa la nostra posizione anche in quella occasione.

Mi dispiace che siamo sempre e soltanto noi radicali a ricordare l'importanza dell'approvazione di questo provvedimento, visto che esso porta la firma di 1.300 sindaci italiani oltre che di 50 mila cittadini italiani, sindaci e cittadini di tutti gli orientamenti ideologici. Ritenevamo che di questa battaglia tutto il paese dovesse farsi protagonista in prima persona e che si dovesse portare a compimento, alla fine dei lavori parlamentari di questa sessione, tale importantissimo atto legislativo, che è un atto di vita. In un momento in cui vi sono difficoltà economiche da parte del Governo — e di questo siamo tutti consapevoli — accade che il Governo stesso licenzi al Senato proprio oggi un provvedimento che autorizza la spesa di 6 mila miliardi, per nuovi e sofisticati sistemi d'arma. Contestiamo e contrastiamo questa logica, che è la logica del «sì» alle spese militari e del «no» alle spese per contribuire a combattere questa immensa tragedia del mondo.

GIROLAMO RALLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROLAMO RALLO. Signor Presidente, colleghi, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale non ha approvato in sede di Conferenza dei capigruppo il calendario testé annunciato, e non l'approva in Assemblea per i seguenti tre motivi: innanzitutto tale calendario dei lavori dell'Assemblea è praticamente interamente determinato dall'abuso della decretazione d'urgenza, al punto che è impedita l'inclusione di altri argomenti, tra i quali un dibattito sulla politica economica, che ci sta a cuore e che dovrebbe svolgersi proprio sulla base di una mozione da noi presentata; in secondo luogo, deve essere evidente la nostra protesta contro l'abuso di tale decretazione d'urgenza e deve essere chiaro che reagiremo in futuro duramente ai decreti annunciati per i prossimi giorni, se dovessero costituire motivo di altri abusi; infine, perché sia chiaro che non intendiamo sollevare

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

manovre dirette a far decadere i decreti di prossima emanazione, per poi reiterate e, dunque, perpetuare il sistema della decretazione d'urgenza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di calendario formulata dalla Presidenza.

(È approvata).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di una risoluzione.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza una risoluzione. È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta:

Lunedì 26 luglio 1982, alle 17:

Interpellanze e interrogazioni.

La seduta termina alle 21.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
AVV. DARIO CASSANELLO*

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MANLIO ROSSI*

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 23,55.*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE
E INTERROGAZIONI ANNUNZiate**

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La XI Commissione,

considerato:

che la siccità sta provocando danni immensi, in particolare nelle regioni meridionali Puglia, Lucania, Sardegna, Sicilia e Calabria, alle colture agricole;

che già si è avuto un crollo nel raccolto dei cereali, che è compromesso quello dei pomodori, delle olive, dei « verdelli », che danni consistenti si hanno agli allevamenti;

che alla siccità si sono aggiunti in quest'ultimo mese violenti nubifragi e grandinate in varie parti d'Italia che hanno arrecato danni pesanti ai vigneti vanificando, spesso, la stessa vendemmia del 1982;

che l'entità dei danni provocati dalla siccità e dai nubifragi non solo ha compromesso il reddito dei coltivatori per quest'anno, ma ha pregiudicato le stesse capacità di ripresa produttiva delle aziende agricole colpite anche per la nuova annata agraria;

che tutto ciò avviene in presenza già di una diminuzione del reddito in agricoltura del 2 per cento per il 1981,

impegna il Governo:

1) a garantire la copertura finanziaria della legge n. 590 del 1981 « Fondo nazionale di solidarietà » fino a 400 miliardi, così come è tenuto a fare sulla base della legge per la formazione del bilancio dello Stato a legislazione invariata, in sede di assestamento del bilancio 1982;

2) a garantire la copertura finanziaria di 175 miliardi al testo legislativo unificato predisposto dalla Commissione agricoltura della Camera relativo ai danni provocati dalla siccità nelle regioni meridionali aggiuntivi ai 400 miliardi del « Fondo nazionale di solidarietà »;

3) a prevedere un ulteriore stanziamento sulla legge n. 590 del 1981, aggiuntivo ai precedenti stanziamenti, per far fronte ai danni provocati dalle catastrofi naturali del corrente anno per consentire sia una integrazione dei redditi in agricoltura, ma soprattutto per ricostituire i capitali di conduzione necessari alla ripresa produttiva;

4) a procedere tempestivamente, sulla base della legge n. 590 del 1981, allo aggiornamento dei parametri relativi alle colture per ettaro per la corresponsione dei contributi e dei prestiti quinquennali alle aziende agricole colpite dal maltempo previsti dal « Fondo nazionale di solidarietà ».

La XI Commissione

impegna altresì il Governo:

a) ad adottare un provvedimento di esenzione dal pagamento degli oneri sociali per il 1982 per tutti i coltivatori delle zone colpite dalle calamità naturali e misure di fiscalizzazione degli oneri sociali agricoli;

b) a garantire, con un provvedimento specifico, la copertura figurativa dei contributi dovuti dai braccianti per prestazioni previdenziali e assistenziali per il 1982, in ragione del fatto che, per mancato lavoro, essi non raggiungeranno il numero di giornate lavorative necessarie.

La XI Commissione

impegna, infine, il Governo

secondo indicazioni più volte e da molto tempo date dal Parlamento, a predisporre un piano organico di difesa del suolo, di forestazione e soprattutto di irrigazione e utilizzazione delle acque al fine di prevenire il ripetersi di situazioni di eccezionale gravità per l'agricoltura e l'intera economia nazionale.

(7-00219) « ESPOSTO, BINELLI, COCCO, DE SIMONE, CURCIO, RINDONE, POLITANO, DULBECCO, AMICI, IANNI, SATANASSI, GATTI, BELLINI, VAGLI ».

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

VIGNOLA E MARGHERI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che per permettere l'attuazione di una diversificazione e qualificazione produttiva che prevedesse lo sviluppo dei livelli occupazionali dei tre stabilimenti esistenti in provincia di Napoli della FAG, azienda del gruppo Finmeccanica, fu realizzato nel 1978 un accordo sindacale, confermato nel 1980 (e sempre garantito, come espressamente richiesto dai sindacati, dalla Finmeccanica) —

quali studi abbiano condotto nel corso di questi anni l'azienda e la finanziaria, a quali orientamenti esse siano pervenute sia per la definizione dell'indirizzo produttivo, sia quindi per l'attuazione degli impegni assunti con i sindacati, i lavoratori e le popolazioni interessate;

come spieghino la Finmeccanica e l'azienda le contraddittorie decisioni adottate nel corso di questi anni che hanno visto da un lato la realizzazione di un nuovo stabilimento e dall'altro trasferimenti di lavoratori da uno stabilimento a un altro, da un lato l'abnorme espansione dell'attività commerciale rispetto a quella produttiva e dall'altro l'aggravarsi della situazione deficitaria;

a chi debbano essere attribuite le responsabilità di tale condotta e, se essa, come appare, risulta essere erronea e gravemente lesiva degli interessi pubblici, quali provvedimenti intenda adottare il Ministro;

se il Ministro intenda finalmente intervenire — rispondendo anche alle numerose richieste rivolte dai sindacati e dalle amministrazioni locali — per ristabilire un corretto e positivo rapporto tra le parti che potrebbe essere gravemente compromesso dalla attuazione della minaccia di dare corso alla cassa integrazione straordinaria attraverso una decisione unilaterale che sarebbe inaccettabile perché lesiva delle norme generali e specifiche delle corrette relazioni industriali e capace

quindi di esasperare le tensioni sociali e politiche nell'area napoletana;

se, infine, il Governo ritenga, come gli interroganti, che una simile inadempienza colpisca la stessa credibilità dell'impresa pubblica, provocando conseguenze negative sul complesso delle relazioni sindacali e sul processo di programmazione. (5-03352)

BELLINI E CRISTOFORI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere quali interventi intendono effettuare per evitare la chiusura, nello stabilimento di Ferrara, dei reparti di ossido di etilene, dei catalizzatori ed idrogeno deciso dalla direzione Montedison per la fine del mese in corso.

L'accordo fra Montedison e sindacato prevedeva che qualsiasi atto di chiusura dei reparti produttivi dovesse essere anticipato dalla definizione del piano nazionale della chimica.

La decisione unilaterale della Montedison colpirebbe l'occupazione per oltre 250 unità lavorative, mentre lascerebbe impregiudicata qualsiasi decisione relativa alla qualificazione produttiva degli altri reparti, quelli gestiti dalla Montedison e quelli passati ad Enoxy.

Per sapere quale sia il definitivo orientamento dei Ministri e se intendono impedire alla Montedison un atto unilaterale che colpirebbe i lavoratori senza avviare l'opera di risanamento e di ripresa dello stabilimento di Ferrara. (5-03353)

RENDE, CIAMPAGLIA, GIURA LONGO, PIERINO, SEPIA, LAGANA E PRINCIPE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere esattamente le ragioni che hanno indotto il Banco di Napoli ad annunciare la chiusura, per il 31 luglio 1982, dell'agenzia di San Giovanni in Fiore (Cosenza), il più popoloso comune montano della Calabria, noto alle cronache nazionali per il suo flusso migratorio e la tragedia di Mattmark.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

Risulta agli interroganti che numerosi emigranti utilizzano la predetta agenzia per le loro rimesse ed operazioni di cambio, considerato che nell'importante centro silano funziona solo un altro sportello della Cassa di Risparmio che però non effettua operazioni di cambio.

Considerato anche lo svolgimento in corso della stagione turistica che registra pure il rientro di migliaia di emigranti dei comuni contermini, gli interroganti chiedono se il Ministro del tesoro non ritenga di poter invitare l'amministrazione del Banco di Napoli a procrastinare ogni decisione a dopo l'autunno.

Gli interroganti rappresentano l'assoluta necessità di non privare una vasta area interna e montana della struttura produttiva di una banca pubblica a dimensione nazionale, per evitare poi interventi inesorabilmente assistenziali onde consentire la sopravvivenza di decine di migliaia di persone che, appunto con la loro presenza nelle zone d'osso del Mezzogiorno, giustificano i fondi di dotazione, le ricapitalizzazioni e le altre agevolazioni che il Governo ed il Parlamento autorizzano frequentemente per gli enti economici pubblici operanti nel sud.

Gli interroganti rappresentano perciò l'assoluta urgenza di una chiara e convincente spiegazione delle ragioni invocate dall'amministrazione del Banco, anche per soddisfare le numerose ed autorevoli richieste in tal senso avanzate dalla regio-

ne Calabria, dai sindacati regionali e dal comune interessato che, insieme con l'USL, aveva proposto al Banco la vantaggiosa gestione di tesoreria. (5-03354)

FERRARI MARTE E QUERCI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere - atteso che:

la ditta Rossisud S.p.A. di Latina è in gestione commissariale straordinaria dal 10 maggio 1980 e che l'attuale commissario, nominato dal Ministro dell'industria nell'aprile del 1982, è il dottor Rinaldini di Milano;

vi sono occupati tuttora (16 luglio 1982) 532 lavoratori (due dirigenti, 25 impiegati, 20 equiparati e 485 operai di cui 180 donne);

la Rossisud è proprietà del cotonificio Rossi per il 52 per cento e del 48 per cento della famiglia Rossi di Schio;

la produzione della Rossisud ha un suo concreto spazio di mercato produttivo;

non è pensabile una chiusura e il conseguente licenziamento di circa 550 lavoratori in una realtà territoriale come quella di Latina -

quali concreti interventi si intendono svolgere ai fini di ottenere dal commissario straordinario proposte concrete per il recupero produttivo e di lavoro di tale realtà aziendale. (5-03355)

* * *

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

STERPA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che la signora Elvira Petruccelli il 30 maggio 1973 contrasse matrimonio con il tenente colonnello in quiescenza Aberto Ricchetti, nato il 21 aprile 1904, divorziato dalla prima moglie con sentenza 31 gennaio 1973-13 febbraio 1973 e deceduto l'8 luglio 1974 (poco più di tredici mesi dalla celebrazione del matrimonio) —

1) il motivo per cui dopo la sentenza della Corte costituzione n. 139 del 1979 che dichiarò l'incostituzionalità dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1973, n. 1092 (che faceva sì che fossero respinte le richieste di reversibilità delle pensioni ordinarie per i matrimoni di durata inferiore ai due anni) la domanda per la reversibilità della pensione ordinaria goduta dal tenente colonnello Ricchetti inoltrata il 6 marzo 1980 dalla signora Elvira Petruccelli Ricchetti (completa di documentazione inconfutabile attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti) non abbia avuto risposta alcuna;

2) quali provvedimenti il Ministro del tesoro intenda adottare per far sì che venga concessa con la massima urgenza la pensione di reversibilità alla signora Elvira Petruccelli Ricchetti. (4-15614)

VALENSISE E TRIPODI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga urgente e indifferibile l'istituzione di una sezione doganale a Lamezia Terme in funzione tutto l'anno con competenza, oltre che sulle attività aeroportuali, su tutte le attività della zona in continuo sviluppo con produzioni destinate anche all'estero che non possono essere penalizzate da strutture doganali inadeguate alle nuove realtà del comprensorio ed alle sue prospettive a breve termine. (4-15615)

RAUTI, MENNITTI E BAGHINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza dell'inconsueta, sconcertante e pericolosa procedura che si vuole instaurare a Taranto nei confronti di numerose ditte private operanti abitualmente all'interno dell'Arsenale militare (e concorrenti agli appalti ai lavori) per « verificare » la capacità, la struttura e la potenzialità di ciascuna di esse.

Per raggiungere questo lodevole obiettivo il Marinarsen-Taranto, in data 2 giugno 1982 invitava tali ditte (in quanto non rappresentate dall'Assindustria) ad una riunione illustrativa degli « orientamenti circa gli appalti-lavori in Arsenale ». In tale riunione — con riferimento all'accordo stipulato il 26 novembre 1980 al Ministero della difesa — veniva precisato che, nell'iter verificatorio, era stata inserita la Federazione metalmeccanici; inserita con un « ruolo » che gli interroganti non possono non definire anomalo e « sospetto ». Infatti, come si evince anche da comunicazione scritta inviata dalla stessa Federazione a tutte le ditte interessate, la FLM si è arrogata il diritto di indicare « gli elementi essenziali della verifica suddetta ». Secondo la FLM, tali elementi sono: a) rapporto tra numero dei dipendenti; b) composizione professionale della manodopera compresa l'eventuale struttura tecnica; c) mezzi, attrezzature, officina interna, spogliatoi, ecc.; d) capacità produttiva esterna e relativo organico; e) prospettive aziendali.

Insomma, una « radiografia » completa della ditta, una vera e propria « analisi in profondità del suo stato, delle sue disponibilità e strutture; e sinanco delle sue « prospettive ».

Dopo aver così perentoriamente indicato alle ditte i « parametri » della loro ulteriore possibilità di lavorare in Arsenale, la FLM così testualmente conclude: « Inoltre, vi comunichiamo che la FLM completerà la sua valutazione circa la rispondenza delle singole ditte alle caratteristiche previste dall'accordo ministeriale e quindi esprimerà un suo giudizio circa la permanenza o meno della ditta stessa

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

tra quelle autorizzate ad operare in Arsenale», tenendo conto delle norme antinfortunistiche e del rispetto del contratto collettivo di lavoro.

Così, dopo aver « offerto » al sindacato la possibilità di indagare ad ogni livello all'interno di ogni ditta e delle sue strutture, lo si rende anche praticamente arbitro dell'ulteriore possibilità di lavoro in Arsenale della ditta stessa; e non è azzardato supporre che tutto ciò miri a porre le ditte stesse alla mercé della FLM.

Per conoscere, dunque, tutto ciò premesso, se davvero il citato accordo ministeriale concede questi « poteri » amplissimi al sindacato e quali determinazioni si intendano comunque adottare per evitare che la controparte sindacale li gestisca con tanta arroganza sino a configurarsi come « indagatrice » privilegiata ed arbitra ultima delle possibilità di lavoro di tante ditte, uffici e strutture produttive. (4-15616)

PICANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso:

che i ragazzi del comune di Pignataro Interamna (Frosinone) che quest'anno si iscrivono alla prima media per l'anno scolastico 1982-83 sono stati invitati a scegliere quale lingua straniera il francese per mancanza, negli organici della scuola media di Pignataro, di un insegnante di inglese;

che nessuno dei genitori degli alunni di cui sopra se la sente di avviare i propri figli allo studio di una lingua in alternativa a quella inglese;

che il comune di Pignataro è caratterizzato da una forte emigrazione verso gli USA e pertanto la conoscenza della lingua inglese diventa il canale fondamentale di comunicazione e di scambio con i parenti -

quali provvedimenti intenda adottare per risolvere il problema. (4-15617)

ZANONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere - considerato:

che da oltre un anno è pronto all'esercizio un tratto dell'asse viario Catania-Siracusa, la cui apertura contribuirebbe in parte a snellire l'intenso traffico della strada statale 114;

che l'ANAS non ha ancora concesso il relativo nulla osta di agibilità, il che tra l'altro danneggia il manto stradale per mancato uso;

che per completare il collegamento con la zona industriale di Catania occorre inoltre definire il programma di finanziamento dell'arteria, in particolare del 3° lotto per circa 20 chilometri -

quali provvedimenti intenda prendere il Governo per agevolare la tempestiva realizzazione dell'opera, che riveste particolare importanza per la viabilità della zona, anche in relazione allo schema di priorità indicato nel programma Cassa per il Mezzogiorno. (4-15618)

ZANONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere per quali motivi in alcune province non si è ancora provveduto al rimborso ai librai dei buoni per l'acquisto dei testi di scuola elementare per il passato anno scolastico, creando in tal modo del malumore nella categoria e mettendo in forse la distribuzione gratuita dei testi per il prossimo anno scolastico. (4-15619)

ARMELLIN. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere - premesso che in varie province d'Italia i direttori didattici obbligano i comuni a mettere a disposizione personale di assistenza durante il trasporto dei bambini frequentanti la scuola materna statale, dall'abitazione alla sede scolastica e vice-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

versa - quale sia l'orientamento del Ministro relativamente alle disposizioni vigenti che sembrano all'interrogante essere molto chiare circa l'obbligo che hanno le stesse insegnanti di assistere i bambini durante il trasporto stesso, escludendo quindi un obbligo per i comuni.

Pare all'interrogante che detta interpretazione sia la più corretta anche per quanto concerne la continuità dell'attività educativa e didattica che si esplica pure nel periodo dedicato ai trasporti.

L'interrogante chiede infine se il Ministro intenda intervenire per chiarire a tutti i provveditori che l'assistenza da parte dei comuni può essere effettuata in maniera facoltativa e non certo obbligatoria. (4-15620)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri del tesoro e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere come il Governo giudichi la grave situazione del personale postelegrafonico collocato a riposo per limiti di età o di autorità perché ex combattente (legge n. 336) nel periodo 1° maggio 1976-1° gennaio 1977, con il contratto triennale 1° maggio 1976-30 aprile 1979 entrato in vigore con notevolissimo ritardo con la legge n. 101 del 3 aprile 1979, che stabiliva che la decorrenza del contratto slittava al 1° maggio 1978, provocando così ingenti danni ai postelegrafonici pensionati dal 1° maggio 1976 al 30 aprile 1978;

per sapere inoltre quando verrà soddisfatto dal Governo l'impegno assunto con l'ordine del giorno approvato dal Senato in occasione dell'approvazione della legge n. 312 nel luglio 1980, di eliminare tutte le ingiustizie emerse nello stesso dibattito, essendo passati inutilmente dieci mesi da quella data con la lira che perde inesorabilmente, giorno per giorno, il suo valore;

per sapere quali iniziative il Governo ha allo studio per correggere la grave discriminazione perpetrata ai danni dei postelegrafonici in pensione dal 1° maggio 1976 al 30 aprile 1978. (4-15621)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

se è vero che da circa 5 anni due cittadini anziani, i signori Magrassi, residenti a Carbonara Scrivia (Alessandria), vicolo del Castello n. 4, sono stati e sono tuttora perseguitati dall'intollerante abuso di potere, spregiudicato, spietato, privo di ogni sensibilità umana e civile da parte dell'autorità locale, la quale tacitamente ha avallato, a suo tempo, la realizzazione di abusi edilizi, i quali hanno arrecato gravi danni all'esigua proprietà dei suddetti cittadini, i quali per effetto anche dell'aggravato pericolo di una torre monumentale adiacente il fabbricato-abitazione dei sunnominati cittadini - in stato di totale fatiscente abbandono da parte dei proprietari - nel 1977 sono stati costretti ad allontanarsi, precauzionalmente, alloggiando presso terzi fuori comune, al fine di salvaguardare la loro inoclunità fisica compromessa dalla caduta di detriti vari precipitati dall'alto di questa torre;

se sono a conoscenza che tutti i fatti sopra esposti sono stati oggetto di informazione verso le autorità regionali con un intervento *in loco* da parte della Sovrintendenza ai beni ambientali del Piemonte avvenuto due anni or sono e nel sollecito inoltrato circa otto mesi fa al sindaco di Carbonara Scrivia per l'attuazione della vigente normativa comunale e provinciale in merito al pericolo, « grave ed immediato » della citata torre, sia per la pubblica e per la privata incolumità, registrando la questione ora una fase di stallo che ha sapore di insabbiamento a causa di interferenze politiche, trovandosi di fronte ad inerzia e ad atti omissivi di ufficio che accertati rendono responsabile l'autorità competente anche di tutti i danni subiti dai due cittadini soprannominati dal 1977 ad oggi;

quali iniziative intenda prendere il Governo per una soluzione definitiva del problema denunciato, non umiliando ulteriormente due poveri anziani inermi, spogliandoli, con l'abuso di potere, anche di

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

quel poco che a loro resta di importante, frutto di una loro intera esistenza, fatta di duro ma onesto lavoro. (4-15622)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza che la vita del Consorzio trasporti che fa capo a Chieri e a Carmagnola (Torino) ha la sorte già segnata, in quanto benché fosse tutto pronto perché potesse cominciare ad esistere, mancando solo la delibera del presidente della giunta regionale per la sua istituzione, la Regione Piemonte ha deciso di bloccare tutte le procedure per la costruzione dei consorzi e di sciogliere con modalità da stabilire quelli già esistenti;

per sapere se è vero che è dal 1978 che il Consorzio di Chieri e Carmagnola ha iniziato il suo travagliato *iter*, quando il comprensorio ne fissò i limiti territoriali e i 27 comuni interessati deliberarono nei rispettivi consigli comunali di farne parte e che dai comuni di Carmagnola e Villa Stellone sono da sempre venute le maggiori perplessità, in quanto gravitano soprattutto su Torino e quindi hanno bisogno essenzialmente di collegamenti col capoluogo regionale, mentre gli altri comuni per la stragrande maggioranza dei servizi invece fanno capo a Chieri;

per sapere infine quando terminerà questa danza dei trasporti in queste importanti zone della pianura e della collina torinese e se c'è qualche speranza che il futuro servizio di trasporti gestito dalla provincia di Torino potrà essere migliore di quello dei consorzi ormai destinati ad abortire. (4-15623)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere:

se è a conoscenza che la chiesetta di Santa Maria di Madonna di Celle, presso il borgo collinare di Trofarello (Torino), è diventata un tranquillo ritrovo per i tossicodipendenti della zona, che qui possono finalmente mercanteggiare e fare

uso di stupefacenti, senza il pericolo di venire disturbati;

quando le forze dell'ordine si occuperanno di questi abusivi mercanti. (4-15624)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — dato che da anni, a Pavone (Torino), si sente la necessità di un nuovo edificio per la scuola media, attualmente alloggiata in una vecchia costruzione indecorosa, scarsa di locali, dove non è possibile svolgere alcuna attività integrativa; a seguito anche di un intervento dei rappresentanti di classe della scuola elementare a nome di tutti i genitori con lettera alla regione Piemonte e relativo manifesto — se si farà a Pavone la nuova scuola media, al fine di evitare che molti genitori continuino ad iscrivere i loro figli nelle scuole medie di altri centri. (4-15625)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — considerato che i restauri della chiesa parrocchiale di S. Giacomo a Salasco (Vercelli) sono ormai finiti per merito soprattutto del parroco Don Dario Priora e del comitato promotore che hanno mobilitato l'opinione pubblica a favore di questa « chiesa da salvare » — se il contributo richiesto e promesso dal Ministero per azzerare il debito residuo sarà al più presto concesso. (4-15626)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per avere notizie sulla scuola serale di ragioneria per gli studenti lavoratori di Biella, che ultimamente ha registrato delle grosse deficienze, sia per quanto riguarda l'insegnamento (mancanza di insegnanti), sia per quanto riguarda i locali idonei e la retribuzione degli insegnanti (inadeguata e corrisposta con ritardo di oltre sei mesi);

per sapere se è vero che questa scuola comunale, che interessa parecchi lavo-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

ratori di Biella e del circondario, inizierà le lezioni a metà settembre come tutte le altre scuole e con tutti gli insegnanti;

per sapere infine se non ritenga idonei, per ubicare tale scuola, i locali della « Pietro Micca ».

(4-15627)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere notizie sulla richiesta di mutuo agevolato avanzata alla Cassa depositi e prestiti dall'amministrazione civica di Massazza (Vercelli), tra cui quella di 37 milioni per l'ampliamento dell'impianto di illuminazione pubblica, di 30 milioni per il completamento dello stesso impianto, di 70 milioni per la sistemazione del Municipio e di 100 milioni per il completamento di strade interne;

per sapere se è vero che è già giunto il pronunciamento del medico provinciale di Vercelli per la sistemazione della rete fognaria (60 milioni) e per la sistemazione dell'acquedotto (80 milioni), necessario per inviare le pratiche alla stessa Cassa depositi e prestiti;

per sapere infine, nel caso che la Cassa depositi e prestiti non accordasse i finanziamenti a tasso agevolato, quali iniziative ritenga di poter assumere per far concedere il mutuo.

(4-15628)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se è vero che anche i cartolibrari di Novara hanno contestato il principio e il metodo del prestito d'uso dei libri di testo nella scuola media inferiore, in quanto si registra inevitabilmente un calo del numero di copie vendute per ciascun titolo, calo che non pesa solo sui rivenditori ma anche sulle case editrici che tendono così a scaricare i maggiori costi sul prezzo al pubblico da un lato mentre dall'altro provvedono alla riduzione del personale dipendente;

per avere inoltre notizie sul problema della tempestività dell'erogazione di fondi da parte della regione Piemonte e dei comuni, spesso in ritardo di molti mesi;

per sapere infine se ritengano, dato che dal punto di vista sociale il prestito d'uso va effettivamente incontro alle famiglie meno abbienti, che non occorra evitare il pagamento dei libri di testo almeno alla famiglie le cui condizioni economiche consentirebbero l'acquisto senza difficoltà.

(4-15629)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — dopo che l'illuminazione del castello sforzesco-visconteo di Galliate (Novara), nelle ore serali, fa risaltare le mura maestose e rende più suggestivo tutto il panorama della piazza — se è vero che i riflettori posti nel fossato hanno anche riportato alla luce i numerosi problemi che riguardano questo importante monumento galliatese, tra cui la proprietà di privati rispetto ad alcune parti del castello, che incide sulle necessarie manutenzioni;

per sapere che cosa si aspetta per riportare i torrioni privati del tetto al loro aspetto primitivo, essendo gravemente danneggiati dalle intemperie.

(4-15630)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* — Per sapere se è vero che il consiglio di amministrazione del Consorzio piemontese Parco naturale della Valle del Ticino sul progetto dell'ampliamento dell'aeroporto della Malpensa e sul progetto « Mito », ha espresso giuste preoccupazioni per l'area triplicata di interesse diretto del servizio aeroportuale, per la nuova pista inclinata di circa 30 gradi in direzione dell'area protetta del Casone di Varallo Pommia, sul prolungamento di una pista già esistente, sul nuovo sistema di piste di rullaggio e sul nuovo deposito di carburanti;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

per sapere quindi che ne sarà del « progetto Parco », essendo chiaro che la scelta espansiva della regione Lombardia per la Malpensa porrà in forse l'esistenza stessa di buona parte del Parco;

per sapere infine se il Governo non ritenga che sarebbe opportuno invitare, alle riunioni che verranno tenute d'ora in avanti sugli argomenti che toccano le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche della Valle del Ticino, che il Parco è chiamato a tutelare, i rappresentanti del consiglio di amministrazione del Parco. (4-15631)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere se è vero che la droga pesante ha contaminato anche Orta (Novara) dopo che quattro ragazzi tra i 14 e i 17 anni sono stati colti da malore per aver fatto uso di sostanze stupefacenti a loro somministrate da uno spacciatore;

per sapere se ritenga necessario potenziare con un adeguato numero di forze dell'ordine la zona di Orta San Giulio per vigilare nell'importante centro turistico del lago, essendo tra l'altro i carabinieri privi in questi giorni anche di automezzo ed essendo ancora senza risposta la richiesta di Orta al Ministero dell'interno per ottenere il posto di polizia stagionale, e ciò anche per non far dilagare la droga. (4-15632)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se è a conoscenza che sulla piazza a lago a Cannobio (Novara) vi è il palazzo Branca le cui persiane minacciano di cadere in testa ai passanti e che la tinteggiatura della facciata dello stesso palazzo non è stata più rinfrescata da oltre mezzo secolo;

per sapere quali iniziative ha assunto il Governo per scongiurare eventuali pericoli da questo palazzo storico in pieno degrado. (4-15633)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è vero che nella frazione di Bugliaga a Trasquera (Novara) mancano completamente le comunicazioni telefoniche non esistendo neppure un telefono anche pubblico;

per sapere se il Governo ritenga di portare al più presto « l'invenzione di Meucci » in questa frazione di montagna per trarla dal suo isolamento. (4-15634)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri della sanità, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che la scuola media statale « Silvio Pellico » di Nichelino (Torino) è invasa dalle pulci, che già si sono diffuse nelle palestre e nei locali del piano terreno — perché la disinfestazione richiesta da tempo alle autorità competenti non è stata ancora fatta. (4-15635)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri della sanità e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che 320 abitanti nella zona delle vie Stazione, Mulino e None (Torino) hanno denunciato che il Rio Calzolai che va da via Volvera sin dopo via Monviso è ormai una fogna a cielo aperto con una situazione igienico-sanitaria veramente preoccupante, soprattutto in questo periodo estivo — se è vero che il comune di None elaborerà al più presto un piano di copertura e se è previsto che verrà concesso qualche finanziamento per la realizzazione dell'opera. (4-15636)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione.* — Per sapere — considerato che a Giaveno (Torino) c'è l'asilo « B.V. Consolata » dove si sta provvedendo alla ristrutturazione con una spesa di lire 32 milioni e con l'adeguamento degli stipendi al personale per lire 10 milioni per larga parte con le oblazioni volontarie della popolazione locale — se il Governo ritenga opportuno

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

stanziare un congruo contributo, dato lo interesse pubblico dell'asilo in questione. (4-15637)

PORTATADINO E SANESE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

se è al corrente delle intimidazioni e dei danni subiti da vari gruppi di giovani in occasione di raccolte di firme a favore dei profughi del Vietnam, in particolare a Milano ed in vari comuni della provincia di Modena;

come giudica l'operato del sindaco di San Felice (Modena) che, in quanto ufficiale di governo, ha negato l'autorizzazione alla pubblica raccolta di firme, adducendo a motivo l'esistenza presso il Comune di un apposito comitato rappresentativo di tutti i partiti. (4-15638)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere - dopo che a Bussoleno (Torino), mercoledì 7 luglio 1982 si è verificato un ennesimo incidente stradale al bivio della statale 25 verso Torino con un'altra famiglia distrutta - quando si cercherà di evitare che ciò si ripeta, provvedendo per intanto almeno con una segnaletica più chiara e più in anticipo sulle diramazioni;

per sapere, inoltre, quando inizierà la costruzione della « vecchia autostrada della Valle di Susa », con corsie di marcia separate da Rivoli a Bardonecchia e con svincoli a regola d'arte, la cui mancata costruzione fin dal 1975 è addebitabile soprattutto ai cosiddetti « gruppi ecologici » diretti dall'amministrazione « nuova » della regione Piemonte. (4-15639)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - dopo aver letto sul settimanale *La Val Susa* dell'inaugurazione della casa di riposo a Borgone (Torino) -

quando tale struttura funzionerà;

se è vero che il comune di Borgone per mancanza di mezzi ha delegato l'USL

a gestire il centro anziani e che chiunque operi in questo istituto deve essere professionalmente diplomato e stipendiato diventando così le cifre di gestione altissime;

inoltre se è vero che un pensionato per essere ricoverato dovrà sborsare almeno 700 mila lire mensili;

infine quale contributo l'USL 36 stanzierà in bilancio per aiutare gli anziani di Borgone. (4-15640)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione in cui si trova il paese di Caselletto (Torino), il quale, considerato agli effetti delle strutture sanitarie come « bassa Valle di Susa », fa capo a Condove per pratiche amministrative e visite specialistiche, escluse alcune eccezioni per cui si può accedere all'ospedale di Avigliana, che inoltre presta servizio di guardia medica, comprendendo il comune di Caselletto, sino ai confini di Alpignano dotato anch'esso di servizio di guardia medica;

per sapere che cosa si intende fare per cambiare questa suddivisione logistica che appare quanto mai irrazionale. (4-15641)

BARTOLINI, BELLOCCHIO E VIRGILI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere il suo pensiero in merito al comportamento di un gruppo (circa venti) di funzionari in servizio presso la dogana del Brennero che alle ore 12 del 30 giugno 1982 proclamarono uno sciopero di tre giorni cogliendo di sorpresa circa 4.000 autisti lavoratori che rimasero bloccati sul versante del confine austriaco e costretti a patire gravi disagi al punto che si resero necessari ripetuti interventi di soccorso da parte della Croce rossa austriaca.

Per far fronte a tale situazione il Commissario della provincia di Bolzano provide, dopo 24 ore, a precettare la Guardia di finanza che fu incaricata, ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, di vidimare gli avvisi di passaggio previsti dalle norme comunitarie. Tale provvedimento permise di salvare una notevole quantità di merce deperibile e di evitare un pericoloso blocco del flusso turistico.

I funzionari interessati, di fronte ai predetti provvedimenti, hanno risposto ponendo in essere uno sciopero bianco consistente nel rallentare il visto a tergo del T2 o T1 che provoca lunghissime code determinando una situazione che, oltre ad ostacolare il normale flusso turistico, comporta il pericolo di gravi disordini.

Gli interroganti chiedono se e come il Governo intenda intervenire per superare in positivo tale stato di cose, operando anche per prorogare a tutto il periodo estivo il provvedimento eccezionale del Commissario di Governo, tutto ciò per assicurare il normale transito delle merci e del flusso turistico entrambi particolarmente importanti per le sorti dell'economia italiana. (4-15642)

OTTAVIANO, CIAI TRIVELLI, CANULO, TROMBADORI, POCHETTI E AMICI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste* — Per sapere — premesso che in data 11 luglio 1982 si è abbattuta una violenta grandinata nelle campagne dei Castelli Romani, della Prenestina e della Casilina provocando enormi danni all'economia agricola, particolarmente ai pregiati impianti di vigneto, alle coltivazioni dei fiori, ai frutteti e agli orti; premesso inoltre che nei comuni di Velletri, Genzano, Lanuvio, Colonna, Montecompatri, Monteporzio, Roccapriora, Zagarolo, eccetera l'intera produzione di uva è andata completamente distrutta gettando nella disperazione diverse migliaia di produttori e imprenditori agricoli: —

quali provvedimenti intende prendere o ha già preso per andare incontro alle urgenti necessità che hanno i produttori danneggiati per rimettere a coltura le loro aziende agricole, fino a ieri efficienti e redditizie;

se ritiene utile sollecitare la regione Lazio per una rapida istruttoria delle pratiche di denuncia dei danni subiti dai produttori;

se ritiene di dover assegnare con tutta urgenza alla regione Lazio i finanziamenti previsti dalla legge per il fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali ed incrementare gli stessi in considerazione della grave ed allarmante situazione in cui è venuta a trovarsi una parte importante della provincia di Roma. (4-15643)

CARAVITA, STEGAGNINI, CACCIA E TASSONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione*. — Per sapere se è a conoscenza del grave disagio che è venuto a crearsi, in diverse province, tra i commissari degli esami di maturità a causa dell'interpretazione, probabilmente troppo restrittiva, di molti uffici scolastici provinciali circa il tempo necessario per raggiungere la sede d'esame, fissato dalla normativa vigente in 90 minuti, per poter usufruire interamente dell'indennità di missione prevista.

Per sapere se non ritiene opportuno fornire a tutti i Provveditorati agli studi le necessarie disposizioni affinché nei 90 minuti sopra citati sia calcolato il tempo effettivamente impiegato per raggiungere la sede d'esame. (4-15644)

URSO GIACINTO E CIANNAMEA. — *Al Ministro dei trasporti*. — Per conoscere quali motivi hanno suggerito la chiusura del magazzino merci dell'aeroporto di Brindisi con conseguente impossibilità di spedizione.

In merito vi è da rilevare che l'aerostazione brindisina presenta validissime strutture, utilizzate — però — in maniera marginale. (4-15645)

SANTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. — Per sapere — premesso:

che l'ENEL tra breve eseguirà i lavori per la costruzione di n. 5 serba-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

toi per olio combustibile da 100.000 metri cubi ognuno per la centrale di Torrealdaliga (Roma) per un importo di circa 25 miliardi di lire;

che la situazione delle industrie del settore è particolarmente critica data la mancanza da lunga data di commesse adeguate e che pertanto le poche commesse disponibili sul mercato dovrebbero essere equamente distribuite anche per evitare pesanti disoccupazioni concentrate solo in alcune zone -

se risponde al vero la notizia che la costruzione dei suddetti serbatoi sarà affidata a trattativa privata alla ditta Belleli di Mantova, società che ha già uguale trattamento anche in altri complessi IRI (vedi Ansaldo), cosa che crea presupposti e vantaggi solo a un settore privato tramite pubblico denaro che all'opposto deve tenere conto di concorrenza e di uguaglianza verso tutti i settori pubblici e privati che lavorano in tali costruzioni e, in caso affermativo, quali provvedimenti si ritenga opportuno prendere al riguardo e se non si ritiene, essendo l'ENEL ente di Stato, di provvedere per il futuro tramite appalti pubblici e in libera concorrenza.

L'interrogante fa altresì presente che la Belleli di Mantova ha avuto recentemente in subappalto lavori di copertura metallica per un importo di oltre 50 miliardi di lire per la costruzione della centrale elettronucleare di Montalto di Castro.

Si chiede di conoscere il pensiero del Ministro in merito e in rapporto al rispetto della libera e doverosa concorrenza ed iniziativa. (4-15646)

ABETE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se il Governo è a conoscenza della grave situazione in cui versa l'armamento italiano in seguito alla recessione internazionale ed alle misure di sostegno adottate da altri paesi a favore del proprio armamento.

Si chiede inoltre perché non vengano orientate le imprese a partecipazione sta-

tale ed altre imprese italiane, che godono di incentivi e garanzie di carattere pubblico, ad avvalersi, in linea prioritaria ed a parità di condizioni, dei servizi offerti dall'armamento e dagli spedizionieri italiani. (4-15647)

LAMORTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere - tenuto conto:

dei gravi disagi avvertiti dagli operatori agricoli della Basilicata, a causa della eccezionale siccità che perdura da alcuni mesi;

dei danni ingenti che le avverse condizioni meteorologiche hanno già causato alla produzione cerealicola, distruggendo quasi totalmente le relative produzioni;

dei provvedimenti legislativi tuttora all'esame del Parlamento, diretti ad assicurare benefici alle aziende agricole, la cui ritardata approvazione non manca di rendere più acuta l'emergenza economica e sociale, e dello stesso provvedimento adottato dal Governo, che ha riconosciuto l'eccezionale calamità per la Basilicata;

che, infine, la totale esiguità dei raccolti nelle aree del Bradano e dell'Ofanto, particolarmente nei comuni di Genzano di Lucania, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone e Rionero in Vulture, è motivo di vero e proprio collasso dell'intera economia, prevalentemente a vocazione agricola -

se non ritenga, a parziale sollievo delle pesanti condizioni suddette e per offrire alle popolazioni un primo, concreto segno di solidarietà nazionale, di voler disporre, attraverso l'AIMA, l'immediato pagamento delle integrazioni per il grano duro riferite all'annata 1981-1982, risultando le relative domande già istruite dai competenti uffici.

L'interrogante, quindi, chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti verranno adottati per dare soluzione alla cenata esigenza e, in generale, quali orga-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

niche iniziative si intendano porre in essere, in materia di contributi, credito agevolato, esenzioni fiscali e di oneri sociali, al fine di consentire la ripresa e la sopravvivenza di una imprenditoria agricola che, non va dimenticato, porta ancora evidenti i segni dei danni subiti dagli eventi sismici del novembre 1980. (4-15648)

VIRGILI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero.* — Per sapere - considerato che:

la S.p.A. Manica di Rovereto (Trento), pur non avendo problemi finanziari e disponendo di un prodotto competitivo a livello internazionale tanto che produce il 35 per cento di fatturato in esportazione occupando il primo posto nella graduatoria dei maggiori produttori di solfato di rame per uso agricolo e industriale in Europa occidentale, ha posto in cassa integrazione ordinaria fino al 25 novembre 1982 ben 25 unità produttive delle 53 unità dipendenti in quanto si vede ridurre il mercato nazionale del solfato di rame per una continua e massiccia importazione di prodotti dall'est Europa e soprattutto dalla vicina Repubblica socialista jugoslava che esporterebbe in regime di *dumping* commerciale ben 7.000 tonnellate anno (quando il mercato italiano è stimato in 14-15 tonnellate anno e la capacità produttiva nazionale in circa 60.000 tonnellate anno con un saldo eccedente notevole);

la importazione di solfato di rame avviene al prezzo politico (da parte delle aziende jugoslave) di 480-520 lire al chilogrammo (quando in Italia si vende invece a 580-600 lire al chilogrammo), prezzo inferiore a quello d'acquisto da parte della S.p.A. Manica e della Montedison che a suo tempo hanno stipulato un accordo con la Jugoslavia per l'acquisto e la rielaborazione di tali prodotti senza immissione di altre quantità sul mercato italiano, tanto da turbare l'equilibrio di quantità e il regime di giusta concorrenza esistente nell'Europa occidentale e nella CEE in particolare dove si sconta il 3,2 per cento

di dazio che non si applica in Italia per le importazioni della Jugoslavia;

nel luglio del 1981, a Milano, durante un incontro tra i produttori della CEE, è stato deciso di avviare la richiesta di misura anti-*dumping* per le importazioni di solfato di rame dall'est Europa e dalla Jugoslavia, misura tesa in prima istanza al blocco delle importazioni del solfato di rame e, in seconda istanza, ad elevare il dazio di importazione CEE sul solfato di rame dall'attuale 3,2 per cento al 20 per cento con l'inclusione della Jugoslavia -:

1) cosa pensano i Ministri dell'industria e del commercio con l'estero di tale situazione e come intendano regolare e disciplinare il flusso di importazioni del solfato di rame dalla Jugoslavia in particolare onde salvaguardare la nostra produzione regionale e di conseguenza le attività produttive e i livelli occupazionali;

2) se i Ministri ritengono di intervenire in sede CEE in considerazione delle richieste dei nostri produttori di solfato di rame e senza, per questo, giungere a peggiorare i nostri rapporti commerciali con la vicina Repubblica socialista jugoslava e con i paesi esportatori dell'est Europa;

3) cos'altro è stato messo in essere, da parte dei rispettivi Ministeri, o si intende fare di fronte alla situazione prospettata. (4-15649)

AMALFITANO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

se è a conoscenza dell'esistenza e del valore della collezione archeologica del signor Walter Guarini, proprietario di un museo privato in Pulsano (Taranto), che come recentemente denunciato dall'ispettore onorario per la zona, viene posto in vendita;

quali iniziative intende prendere ai fini dell'accertamento del reale interesse storico, se non dovesse già esistere la relativa declaratoria e inventariazione, e se

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

non ritiene opportuno esercitare il diritto di prelazione ai fini di evitare la perdita di tale patrimonio documentario. (4-15650)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso:

che l'autorità argentina ha richiesto la estradizione di Rios Vargas alias Moquez Carlos Alberti per il reato di rapina aggravata;

che la sezione istruttoria presso la corte di appello di Roma e la Corte di cassazione hanno deliberato favorevolmente alla richiesta;

che della decisione è stata informata l'autorità argentina ed in particolare lo estradando è stato messo a disposizione della stessa il 20 maggio 1982;

che la convenzione italo-argentina sottoscritta a Roma il 16 giugno 1886 all'articolo 16, primo comma, prevede che dopo la messa a disposizione l'autorità richiedente ha 30 giorni di tempo prorogabili di altri 30 per prendere in consegna l'estradando;

che il termine suddetto (30+30) è scaduto alle ore 24 del 20 luglio 1982 senza che sia stato possibile effettuare la consegna di Rios Vargas;

che conseguentemente si doveva provvedere alla scarcerazione dell'imputato;

che Rios Vargas alias Moquez Carlos Alberti è ancora, a distanza di giorni, detenuto presso il carcere di Rebibbia, casa penale-centro osservazione -

il titolo in base al quale Rios Vargas è tuttora ristretto in vincoli. (4-15651)

AMALFITANO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

se è a conoscenza delle più volte lamentate e documentate denunce da parte del competente ispettore onorario, anche

durante i lavori in esecuzione, circa i non condivisibili criteri restaurativi della cupola della Chiesa Madre di Campi Salentina (Lecce) che, inascoltate, hanno procurato uno "sconcio" obiettivamente riconosciuto, tanto da far richiedere da più tempo all'ente appaltante i lavori, nella specie il genio civile di Lecce, da parte della sovrintendenza ai monumenti di Bari, il ripristino delle piastrelle, pare inopportuno sostituire alle originali, secondo la configurazione del disegno originale;

quali iniziative si intendano prendere per rendere efficace tale richiesta della sovrintendenza, individuandò, se occorresse, precise responsabilità per eventuali omissioni di atti di controllo e per deficienza di competenza professionale.

Se condivisibili possono essere le difficoltà per la reperibilità di fondi ai fini della tutela e conservazione del nostro patrimonio storico, insopportabili sono, certamente, interventi che, spreco risorse, si tramutano anche in danno culturale. (4-15652)

MARZOTTO CAOTORTA, BAMBI E PELLIZZARI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - considerato:

a) che il Ministro della sanità ha emanato la circolare n. 36 datata 1° giugno 1982 avente per oggetto « Etichettatura dei contenitori di latte destinati al consumo diretto. Applicazione della direttiva 79/112 CEE del 18 dicembre 1973 »;

b) che in detta circolare si sostiene essere inapplicabile la qualifica di « fresco » al latte pastorizzato, configurandosi, altrimenti, una ipotesi di violazione dei corretti criteri di informazione del consumatore di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

c) che tale conclusione è in contrasto con quanto dichiarato dallo stesso Ministero della sanità con nota del 17 aprile 1981 nella quale, evidenziando le difficoltà derivanti dalle normative vigenti, si riconosceva alla qualifica « fresco » la

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

proprietà di rendere più chiara al consumatore la distinzione del latte pastorizzato (a breve conservazione) rispetto agli altri tipi di latte sottoposti a trattamenti che ne consentano una prolungata conservazione, ritenendosi comunque inequivocabile l'indicazione « pastorizzato » obbligatoria sulle confezioni;

d) che in sede giudiziaria, costantemente, ed anche in sede di « giurì di autodisciplina pubblicitaria » si è ritenuto legittimo il termine « fresco » riferito al latte pastorizzato;

e) che, nell'intento di chiarire una normativa CEE, la circolare n. 36, senza validi supporti giuridici, va proprio in senso opposto a quello seguito in materia da tutti gli altri paesi aderenti alla Comunità, nei quali il termine « fresco » è usato regolarmente sui contenitori di latte pastorizzato; anzi in Francia la qualifica « lait frais pasteurisé » è stata ammessa ufficialmente per legge;

f) che l'interpretazione errata e restrittiva nei confronti del latte pastoriz-

zato non è condivisa neppure dalle organizzazioni di difesa dei consumatori ed è fatta a solo scopo protezionistico dei grossi complessi produttori di latte a lunga conservazione, mentre danneggia le centrali del latte sia pubbliche che cooperative ed anche alcune private, che sono rimaste le uniche produttrici di latte fresco pastorizzato, il solo latte, si noti, sottoposto a prezzo amministrato;

h) che, per la vendita in esclusiva del latte pastorizzato, alle latterie è rilasciata licenza per il « latte fresco » (vedi articolo 54 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 recante il regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426 sulla disciplina del commercio) -

se non ritenga opportuno sospendere immediatamente l'efficacia della circolare n. 36 del 1° giugno 1982 e, come da impegno già in precedenza assunto, procedere ad un attento esame del problema in vista dell'emanazione di una normativa che disciplini più modernamente la materia. (4-15653)

* * *

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

CORRADI, CIUFFINI, ALBORGHETTI E TOZZETTI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stato ancora presentato il testo integrale della relazione sullo stato di applicazione della legge n. 392 del 1978.

A tutt'oggi non solo non sono state presentate con regolarità le relazioni annuali previste dall'articolo 83 della legge stessa e non se ne sono tratte le dovute conseguenze, ma la relazione relativa all'anno 1981 (consegnata soltanto quest'anno), è stata consegnata incompleta, rendendo conseguentemente impossibile al Parlamento l'avvio del dibattito e l'introduzione delle opportune modificazioni che, alla luce dell'esperienza, la legge richiede. (3-06540)

GREGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere -

in relazione alla esaltante vicenda della vittoria mondiale del calcio azzurro ed alle spontanee reazioni popolari che l'hanno accompagnata;

considerato che, se la vittoria sportiva è la conferma di eccezionali capacità naturali, potenziate da una educazione all'autocontrollo nervoso e morale, le entusiastiche manifestazioni della gioventù e di tutto il popolo italiano confermano insieme una non spenta capacità di reazione intorno a valori positivi ed un non spento, e non domato, « amore di Patria »;

considerato che da tutte queste vicende (sia pure di carattere eccezionale) si conferma - contro tante cause, fattori e strategie di disgregazione ed umilianti propagande e forzature - l'inesauribile vitalità della « itala gente dalle molte vite » -

se il Governo condivide l'opinione di un numero altissimo di italiani (qualifica-

ti, responsabili, lavoratori ed organizzatori e promotori di lavoro « produttivo » e quindi di redditi e non di sperperi e di corruzione), secondo la quale:

1) lo squilibrio tra paese reale e paese legale, tra popolo e società da un lato, e Stato e strutture politiche, partitiche e sindacali dall'altro, appare in Italia sempre più grave, ingiustificato ed assurdo;

2) questo è il primo squilibrio che occorre sanare se si vogliono sanare altri iniqui e dannosi squilibri (ed in particolare l'assurdo squilibrio tra ancora enormi possibilità di sviluppo e dure realtà di crisi e di inceppato sviluppo);

3) un dovere particolare, e particolari possibilità per avviare il processo di superamento di questi squilibri, sono evidentemente riservate al Governo che - una volta designato e votato - assume costituzionalmente poteri e funzioni autonomi e superiori ai soggetti che hanno determinato la nascita;

4) nelle condizioni generali di cui sopra, il processo di risanamento appare non soltanto urgente e necessario, ma anche sicuramente possibile alla ulteriore, unica condizione (che dipende soltanto dall'intelligenza, dalla volontà e dalla coscienza morale di coloro che compongono il Governo, ed anzitutto ovviamente di colui che lo presiede) di « avere fiducia » nel popolo italiano (al di sopra di apparenze negative e di strutture di rappresentanza e tramite spesso deformate e parassitarie), e naturalmente di « meritare », (con comportamenti non demagogici, ma seri, disinteressati e capaci di ogni necessaria, ed anche rischiosa, assunzione di responsabilità) la fiducia del popolo italiano.

Considerato poi, che - mentre da anni si parla di « trasformazioni in atto » e di « Italia che cambia » (come se trasformazioni e cambiamenti avvenissero per generazione spontanea e non fossero e siano il risultato di condizioni o forze che li determinano) una cosa è sicuramente cambiata in questi anni in Italia (al di fuori e spesso contro programmi, leggi e stra-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

tegie politiche generatori di crisi, danni ed incertezze); è cambiato cioè, e precisamente è cresciuto fortemente (nella coscienza di sé, nelle capacità critiche, nella cultura generale e nelle condizioni economiche, professionali, e sociali) il popolo italiano nella quasi totalità dei suoi componenti, in qualsiasi modo siano stati espressi (con la partecipazione diretta o anche con l'astensione) i suoi voti politici, l'interrogante chiede di sapere se anche il Governo non ritenga che - in queste condizioni - è richiesto ormai, ed è possibile, il superamento di uno stato di diffusa demagogia, di utopismi e di vecchi e falliti culturami, per iniziare una fase nuova di vita nazionale, e tutta positiva, per la ripresa e l'ulteriore sviluppo anche economico e politico della « Nazione » italiana; è iniziato cioè - per non domata vitalità e capacità di popolo - « il secondo Rinascimento d'Italia », che le forze politiche e le pubbliche istituzioni (se vo-

gliono essere fedelmente democratiche) hanno il dovere di assecondare e di stimolare, e non certo la funzione di ostacolare ed umiliare. (3-06541)

GREGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere - in relazione alla gestione complessiva della Cassa unica per gli assegni familiari nell'ambito dell'Istituto nazionale della previdenza sociale -

1) se corrispondono a verità le « strabilianti » cifre riportate nella seguente tabella, pubblicata sull'interessantissimo libro *La giungla dei bilanci familiari* di Ermanno Gorrieri (Ed. « Il Mulino »), e dalla quale risulta che tra il 1972 ed il 1979 è stato accumulato un attivo patrimoniale presso la Cassa stessa di quasi 5 mila miliardi (evidentemente non erogati per assegni familiari):

Anni	Attivo o passivo di ogni anno	Attivo patrimoniale accumulato
1972	+ 97.460	50.948
1973	+ 330.386	381.334
1974	+ 59.919	441.253
1975	— 77.065	364.188
1976	+ 232.488	596.676
1977	+ 1.113.246	1.709.922
1978	+ 1.456.000	3.144.000
1979	+ 1.722.000	4.866.000

2) dove siano depositati, ed a quali tassi di interesse, questi quasi 5 mila miliardi;

3) a quanto ammonta, oggi, l'attivo patrimoniale accumulato nei successivi anni 1980 e 1981, ed a quanto si prevede possa complessivamente ammontare alla fine del corrente anno 1982.

L'interrogante chiede anche di sapere se - in queste condizioni - il Governo non ritenga doveroso, oltre che tranquillamente possibile, assumere una iniziativa politica capace di far utilizzare - al fine naturale

e doveroso, del potenziamento degli assegni familiari - queste eccezionali disponibilità, che consentono non soltanto il raddoppio ma la triplicazione degli assegni familiari per la moglie e i figli (così come del resto già richiesto da specifici progetti di legge).

L'interrogante vuole soltanto aggiungere, infine, che un forte aumento degli assegni familiari per la moglie e per i figli costituisce un doveroso atto di giustizia, in una situazione economica generale ed in un andazzo politico generale che ha fi-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

nora troppo largamente dimenticato che una vera « giustizia sociale » passa in concreto e necessariamente per una positiva « politica per la famiglia », ed in particolare per le famiglie « giovani »; che hanno a carico figli minori, spesso con un solo reddito di lavoro, e che costituiscono in questi anni in Italia una delle più sacrificate, ed ingiustamente, « categorie ».

(3-06542)

GREGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se — anche in connessione con il dibattito attualmente in corso in Parlamento sulla « riforma della scuola media superiore statale » — il Governo non ritenga doveroso ed utile fornire anzitutto ai parlamentari e poi agli specialisti ed a tutta l'opinione pubblica, dati analoghi a quelli pubblicati nella Tabella 121 (pag. 164) dell'Annuario Statistico della istruzione, (Edizione 1980, Tomo I), dai quali possa risultare il titolo di scuola media superiore dei 75 mila laureati ogni anno negli ultimi tre anni.

Nella tabella, finora resa nota, sono indicati soltanto i titoli di studi (di scuola media superiore) degli studenti « immatricolati » al primo anno delle Università italiane nell'anno scolastico 1977-1978.

Da questi dati risulta che su 230 mila immatricolati, ben 11 mila provenivano da istituti professionali, mentre oltre 80 mila provenivano da istituti tecnici (provenendo dal liceo classico e dal liceo scientifico invece circa 103 mila studenti).

Considerato che i laureati ogni anno nelle università italiane, da alcuni anni a questa parte, oscillano intorno ai 75 mila; e considerato che i provenienti da licei classici e scientifici (che sono più di 100 mila) con ogni probabilità costituiscono un'altissima maggioranza di coloro che riescono a conseguire la laurea, risulterebbe prevedibile, dai dati finora pubblicati, una vera e propria « strage » tra i 91 mila studenti provenienti dagli istituti professionali e dagli istituti tecnici.

Considerato che anche nella relazione al progetto di legge di riforma della scuo-

la media statale, si usano espressioni molto dure contro la legge che — con estrema leggerezza — ha aperto indiscriminatamente le porte della università a tutti gli studenti delle scuole medie superiori, sarebbe evidentemente opportuno, e strettamente doveroso, conoscere con certezza « le dimensioni della strage » di cui sopra. Per riformare, opportunamente, da un lato le leggi vigenti (sia per l'accesso alla università sia per i corsi di studio della scuola media superiore), e per tutelare dall'altro (e non illudere e non tradire) i 160 mila giovani (su 235.000 circa) che — ogni anno — affrontano gli studi universitari senza poi riuscire a laurearsi, con enormi danni, non soltanto economici, per sé stessi e per le loro famiglie.

Tanto per fare qualche esempio: dalla tabella degli studenti immatricolati, risulta che quasi 1200 provenienti dagli istituti magistrali, si sono iscritti al primo anno di medicina e chirurgia; che circa la stessa cifra si è iscritta, sempre in medicina e chirurgia, provenendo dagli istituti professionali; mentre 1800 circa provenienti dagli istituti professionali e 12 circa provenienti dagli istituti tecnici, hanno affrontato gli studi di giurisprudenza.

Appare ovviamente decisivo — in queste condizioni (ed a prescindere, in questa sede, dal fatale ingorgo e dall'abbassamento del livello dei corsi universitari) — conoscere quanti di questi giovani siano poi riusciti a conseguire la laurea desiderata.

(3-06543)

GREGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.* — Per sapere —

in relazione alla recente sentenza (n. 7102 del 1982) delle sezioni unite penali della Corte di cassazione, nella quale si stabilisce che « mutare destinazione d'uso al proprio immobile senza le debite autorizzazioni e concessioni costituisce reato. E ciò anche se il mutamento non comporta alcuna trasformazione materiale, se non si effettua cioè alcun lavoro edilizio »;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

considerato che la Corte di cassazione ha giudicato, e non poteva non giudicare, in base alle leggi esistenti;

considerato che la questione (che riguarda in particolare « case di abitazione » che nella normale dinamica delle famiglie e della società possono essere richieste ed utilizzate come « appartamenti per uffici » riveste una enorme e diffusa importanza;

considerato che nessuna razionale previsione di piano regolatore può appunto « prevedere » e quindi razionalmente disciplinare, un problema tanto vivo, diffuso ed importante come quello sopra considerato -

quali iniziative il Governo intenda assumere - anche sul piano legislativo - per evitare un blocco sicuramente assurdo e dannoso della naturale dinamica sociale, soprattutto nelle grandi città, evitando nello stesso tempo che siano « criminalizzati » eventi non facilmente prevedibili, che hanno sempre appartenuto alla normale dinamica sociale, che - salvo casi eccezionali - non comportano alcun danno agli interessi pubblici generali in base ai quali i comuni in particolare, ed anche altri enti pubblici, hanno la facoltà di stabilire norme urbanistiche vincolanti.

Con l'occasione l'interrogante chiede anche di conoscere se - a questo punto dello sviluppo economico e sociale di tutto il popolo italiano, e considerate le gravissime conseguenze negative a tutti note (sia sul piano della produzione edilizia, sia sul piano della pubblica moralità) di recenti leggi « di riforma », evidentemente non ben valutate - il Governo non ritenga maturi i tempi per una iniziativa legislativa che permetta insieme di « costituzionalizzare » e di « moralizzare » tutto il settore dell'urbanistica italiana, fonte ancora oggi di gravi squilibri, di dannose forzature, di diffuso malcostume, di inammissibili speculazioni e corruzioni.

(3-06544)

GREGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* — Per sapere - in relazione al problema del-

la « caffeina » intorno al quale si è riaperto, in questi ultimi tempi, un intenso dibattito in particolare negli Stati Uniti, circa possibili gravi effetti provocati dalla caffeina stessa (dipendenza fisica, difetti nel feto, e addirittura aggravate minacce di cancro); considerato che appare certo un dato sintomatico per il quale l'ingestione di « 10 grammi di caffeina per bocca » costituirebbe una dose mortale - se il Governo non intenda venire incontro a richieste da più parti presentate e sollecitate, perché almeno, nei prodotti che la contengono, sia indicata, di volta in volta, appunto la quantità di caffeina contenuta.

L'interrogante fa in particolare riferimento alla recente dichiarazione del professore Enrico Malizia, direttore del centro antiveleni dell'Università di Roma, secondo il quale - in presenza della caffeina - è da ritenere valido « l'antico concetto della scuola greco-romana: è la dose stessa a rappresentare il veleno ». Quindi, « è la quantità di caffeina contenuta nelle bibite o nel caffè o nel tè a far male », ed ancora « Se si hanno problemi di salute, come disturbi al cuore, allo stomaco, al cervello, alle arterie, sarebbe bene non ricorrere a prodotti contenenti caffeina ».

L'interrogante sollecita il particolare interessamento e concrete risposte dal Governo su questo problema, che riguarda igiene e salute di tutti i cittadini, soprattutto ora che la « gravità » generalizzata delle cure mediche potrebbe rallentare le istintive reazioni di difesa di molti cittadini.

(3-06545)

GREGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del turismo e spettacolo, delle poste e telecomunicazioni e di grazia e giustizia.* — Per sapere se il Governo è informato delle diffuse reazioni, fino alla denuncia penale, contro la radiotelevisione italiana, 2ª rete televisiva nazionale, che il 13 luglio 1982 alle ore 21,35 circa, ha trasmesso il film *Tornando a casa*, contenente tra l'altro scene degne di un film « a luce rossa ».

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

L'interrogante chiede in particolare di sapere:

1) se il film era o no vietato ai minori di 18 anni;

2) in ogni caso da quale organo responsabile di RAI-TV è stata decisa la trasmissione di un film tanto pesantemente offensivo del sentimento degli spettatori, ed anche di ogni elementare norma di buona educazione;

3) se questa irruzione di « luce rossa » anche nella televisione di Stato rappresenti un incidente, sia pure gravissimo, oppure la progressiva affermazione di una linea di « permissivismo » anche televisivo, per il quale si vorrebbe portare direttamente all'interno delle famiglie italiane un tipo, per così dire, di spettacoli che malgrado tanta propaganda sono apprezzati forse neanche dall'1 per cento degli italiani (chiaramente vittime delle proprie debolezze). (3-06546)

GREGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere — in relazione al dibattito (finalmente riaperto a Roma sull'opportunità e utilità di completare l'attrezzatura del Lungotevere, ottimamente iniziata alle Olimpiadi del 1960 e poi — ostinatamente e assurdamente — sempre respinta per circa venti anni, malgrado le evidenti esigenze del traffico

cittadino e malgrado le ripetute e motivate sollecitazioni sia nel comune di Roma e al Parlamento), in particolare relazione alla strettoia di Castel Sant'Angelo — se il Governo intenda intervenire immediatamente presso l'amministrazione comunale attraverso i competenti uffici, per fare subito escludere l'idea di una « struttura a sbalzo » (per superare la strettoia stessa) ed anche per far ricordare, e far prendere in considerazione, uno studio dettagliato e di eccezionale valore — non soltanto funzionale ma anche estetico — del defunto architetto Spaccarelli, che — fin da prima delle Olimpiadi del 1960 — aveva studiato e proposto un'organica soluzione di « sotto-passaggio » (da prima di Castel Sant'Angelo fino oltre i ponti di via Vittorio Emanuele e d'Aosta).

(3-06547)

GREGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per avere più precise notizie circa preoccupanti informazioni diffuse dalla stampa, secondo le quali in occasione dei due concerti a Torino dei Rolling Stones, sarebbero state « bruciate » da parte dei partecipanti, alcune centinaia di milioni di eroina, cocaina, e allucinogeni, mentre la « bruciatura » avrebbe permesso notevoli e positivi interventi, in particolare dei carabinieri, contro responsabili della diffusione delle droghe. (3-06548)